

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1758-A**

"Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014"

Il testo proposto dalla 14^a
Commissione

aprile 2015
n. 211



servizio studi del Senato

con la collaborazione
dell'ufficio dei rapporti
con le istituzioni dell'UE



Servizio Studi

Servizio affari internazionali

Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

I dossier sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1758-A**

"Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014"

Il testo proposto dalla 14^a
Commissione

aprile 2015
n. 211

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA.....	29
Articolo 1 <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 2 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 3 <i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 5 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)</i> Scheda di lettura.....	57

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

Scheda di lettura.....65

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

Scheda di lettura.....73

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

Scheda di lettura.....85

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

Scheda di lettura.....107

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato del regolamento (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

Scheda di lettura.....113

Ex articolo 10 (soppresso in sede referente)

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

Scheda di lettura..... 127

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)

Scheda di lettura..... 133

Articolo 12

(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)

Scheda di lettura..... 141

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

Scheda di lettura..... 145

Articolo 14

(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

Scheda di lettura..... 153

Articolo 15

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))

Scheda di lettura..... 157

Articolo 16

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)

Scheda di lettura..... 161

Articolo 17

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

Scheda di lettura..... 165

SINTESI DELLE DIRETTIVE..... 181

DIRETTIVE ALLEGATO A 183

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (espunta dall'Allegato A e inserita nell'Allegato B)..... 185

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni 187

DIRETTIVE ALLEGATO B 189

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti *(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)*..... 191

Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti 195

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi

dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>).....	197
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	199
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	201
Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.....	205
Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.....	207
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE	209
Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>).....	211

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).....	213
Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	215
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.....	217
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Espunta dall'Allegato B)	221
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	223
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	225

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	225
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	225
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione).....	227
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).....	229
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).....	231
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione).....	235
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	237
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	241

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	243
Direttiva 2014/48/UE del consiglio del 24 marzo 2014, che modifica la Direttiva 2003/48/ce in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.....	247
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)	249
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari	251
Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>).....	253
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.....	255
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE	257
Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	259
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici...	261

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.....	263
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)	269
Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	271
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio	273
Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	275
Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.....	277
Direttiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele	281
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) ..	283
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (<i>a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE</i>)	285

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») <i>(a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'UE)</i>	287
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)	289
Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	291
Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.....	293
Direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo	295
Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.....	297
Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.....	299
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni	301

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	303
Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.	305
Direttiva 2014/107/UE del consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale	309
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)	311
Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua.....	313
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la Direttiva 2001/18/Ce per quanto concerne la possibilità per gli stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.....	315
Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	319

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

Il **comma 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. **In sede referente sono stati modificati gli elenchi di direttive contenuti nei due allegati.**

Il **comma 2** individua il termine per l'esercizio della delega.

Il **comma 3** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il **comma 4** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2** conferisce al governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

Articolo 3

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

Il **comma 1** delega il Governo ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism (SSM)*).

Il **comma 2** introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)

L'**articolo 4, modificato in sede referente**, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 5

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

Il presente articolo è stato inserito dalla 14^a Commissione del Senato.

Esso reca sia termini e procedure specifici sia principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2014/40/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri

relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge (si ricorda infatti che la direttiva era già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario).

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

L'**articolo 6, modificato in sede referente**, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

Nell'ambito dell'**articolo 7, modificato in sede referente**, è iscritta la norma di delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente, alle lettere *a)-q)* del comma 1, la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, con la modifica emendativa approvata alla lettera *b)*, laddove è stabilito che si applichino a partire dal 2016 le nuove norme e regole sul *bail-in*, ovvero il meccanismo per l'esercizio - da parte di un'autorità di risoluzione - dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione - secondo il disposto dell'articolo 43 della Direttiva - si è precisato che l'attuazione della delega dal 2016 dovrà identificare anche le specifiche modalità *ad hoc* di attuazione del *bail-in* con riferimento alle forme societarie cooperative. Con riferimento alla lettera *d)* dell'articolo nel testo iniziale, si è invece provveduto alla sostituzione della norma di delega ivi indicata, stabilendo la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, con l'obbligo di assicurare il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo altresì l'approvazione di quest'ultimo organo prima di dare attuazione a decisioni che

abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. I restanti principi e criteri direttivi del testo iniziale sono rimasti inalterati nel testo iniziale.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

L'articolo 8 è stato interamente sostituito durante l'esame in Commissione di merito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2). Il nuovo testo delega ora il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (Mifir); nell'esercizio della delega, l'Esecutivo dovrà seguire, oltre ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, anche specifici principi e criteri direttivi finalizzati a semplificare e ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché garantire efficienza ed efficacia all'azione di vigilanza. Pertanto viene prevista la modifica, in più parti, del vigente decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) - il quale comunque mantiene la sua struttura essenziale basata sul riparto di competenze per finalità tra Banca d'Italia e CONSOB; esso rappresenta un criterio che, sino ad oggi, è risultato adeguato ed efficace al fine di garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e la tutela degli investitori. Quindi, i criteri specifici indicati nel presente articolo rappresentano delle modifiche volte a migliorare l'attuale assetto di vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari, coordinandoli con le disposizioni presenti nella legislazione dell'Unione.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, delega il Governo al recepimento della direttiva 2014/91/UE, che prevede l'armonizzazione delle

funzioni di depositario, delle politiche retributive e delle sanzioni per taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato del regolamento (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

L'articolo 10, inserito durante l'esame in sede referente, oltre alle previsioni di delega per dare attuazione in Italia al nuovo Regolamento comunitario sugli abusi di mercato, attinenti all'individuazione dell'Autorità competente (Consob) e alla cooperazione fra essa e le corrispondenti autorità estere, contiene alcune specifiche indicazioni sia su alcuni aspetti delle sanzioni amministrative che la CONSOB dovrà emanare sia sul recepimento in Italia dell'obbligo di prevedere sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose previsti dalla direttiva 2014/57/UE (MAD2).

Ex articolo 10 (soppresso in sede referente)

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

L'articolo 10 del disegno di legge originario è stato soppresso dalla 14^a Commissione del Senato.

Esso recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2013/59/Euratom](#) del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce "norme fondamentali di sicurezza" relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge.

Dopo la soppressione operata dalla 14^a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principi e criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge).

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)

Il **comma 1 dell'articolo 11, inserito durante l'esame in sede referente**, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il vigente quadro normativo interno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 909/2014, in materia di obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione europea e di norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (*central securities depositories - CSD*) e lo svolgimento delle loro attività, del regolamento (UE) n. 648/2012, in materia di obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati *over-the-counter* (OTC), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni nonché al fine di dare attuazione alla direttiva 98/26/CE, come modificata dai citati regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni coinvolte debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)

L'**articolo 12, inserito durante l'esame in sede referente**, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, un decreto legislativo al fine di adeguare il quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

L'**articolo 13, modificato in sede referente**, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della [direttiva 2014/52/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la [direttiva 2011/92/UE](#), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

In particolare, la **lettera a)** pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.

Con la **lettera b)** si indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.

La **lettera c)** prevede la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, mentre con la **lettera d)** si pone il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di

valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

Articolo 14

(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

L'**articolo 14, modificato in sede referente**, reca due criteri direttivi specifici - che si aggiungono ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge - per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2013/51/Euratom](#) del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti della [direttiva 2013/51/Euratom](#)", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il secondo criterio direttivo specifico - **inserito dalla 14^a Commissione del Senato** - richiede che, nel caso di esenzione dai controlli - ai sensi dell'art. 3 della direttiva in oggetto - di alcune tipologie di acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informare che si ha diritto di ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Articolo 15

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))

Il presente articolo è stato inserito dalla 14^a Commissione del Senato.

Esso introduce un criterio direttivo specifico - che si aggiunge ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge - per l'esercizio della delega inerente al recepimento di una direttiva già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario. La direttiva è la [2013/35/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

Il criterio direttivo specifico consiste nell'introduzione, ove necessario ed in linea con i presupposti della direttiva oggetto di recepimento, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto a quelle minime previste dalla direttiva medesima.

Articolo 16

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)

La Commissione in sede referente, con il **comma 1**, correda di un principio e criterio direttivo specifico il recepimento di un'osservazione formulata dalla nona Commissione, in ordine alla necessità di attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele. Mercé l'emendamento approvato, il Governo delegato è tenuto anche a prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

Articolo 17

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

L'**articolo 17**, al **comma 1**, delega il Governo a dare attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), a nove decisioni quadro. **Nel corso dell'esame in sede referente, l'elenco delle decisioni quadro da attuare è stato integrato.**

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

1. *Identico.*

(Si vedano tuttavia le modifiche apportate agli allegati A e B).

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. *Identico.*

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i

4. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

A titolo introduttivo, si ricorda brevemente il contenuto del disegno di legge di delegazione europea.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*, ha integralmente sostituito la legge n. 11 del 2005¹ adattando l'ordinamento interno alle innovazioni apportate dal trattato di Lisbona, sia per quanto riguarda la c.d. fase ascendente che la c.d. fase discendente.

L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, prevede due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie.

L'articolo 30, comma 2, definisce ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all'attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lett. a) e lett. e)); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lett. b))².

¹ Recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

² Più in particolare, secondo l'articolo 30, comma 2, lett. b) della legge n. 234, la legge di delegazione europea può anche contenere "disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea". I dispositivi delle sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Italia sono rinvenibili sul sito http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. L'elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia è rinvenibile sul sito: <http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx>

Il **comma 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Esso rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti *principi e criteri direttivi generali di delega* per l'attuazione del diritto dell'Unione europea:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della *massima semplificazione dei procedimenti*;
- b) ai fini di un migliore *coordinamento con le discipline vigenti* sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste *sanzioni amministrative e penali* per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando *le corrispondenti modificazioni* alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle *eventuali modificazioni delle direttive* comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le *competenze di più amministrazioni statali*, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un *unico decreto legislativo*, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la *parità di trattamento dei cittadini italiani* rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** individua il *termine per l'esercizio della delega* mediante rinvio all'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La norma citata dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di *due mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive*.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro *tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa*.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di *dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea*.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare *disposizioni integrative e correttive* dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione *entro 24 mesi* dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Il **comma 3** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al *parere delle competenti Commissioni parlamentari*.

Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a *sanzioni penali*.

La disposizione ripropone lo schema procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.

Essa prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi *quaranta giorni* dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è *prorogato di tre mesi*. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo *non intenda conformarsi* ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a *sanzioni penali* contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Sugli schemi di decreto legislativo che comportano *conseguenze finanziarie* è prevista inoltre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere).

Tale procedura, anch'essa mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale dall'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012, prevede altresì che il Governo, ove *non intenda conformarsi* alle condizioni formulate al fine di garantire la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un *nuovo parere* delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

È da notare che *l'elenco delle direttive degli allegati A e B è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente*.

Un primo intervento (posto dall'emendamento 1.1) è stato diretto a spostare una direttiva dall'allegato A all'allegato B; si tratta, in particolare, della

direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

Un secondo intervento (posto dall'emendamento 1.3) è stato soppressivo di una direttiva nell'elencazione dell'allegato B.

Vi è stata infatti soppressa la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno

Un terzo intervento (posto dall'emendamento 1.9) è stato inclusivo di una direttiva nell'elencazione dell'allegato B.

Vi è stata inserita infatti la direttiva 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Un ulteriore intervento (posto dall'emendamento 1.12) è stato inclusivo di una direttiva nell'elencazione dell'allegato A (si tratta, in particolare, della direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni), **nonché inclusivo di dodici direttive nell'elencazione dell'allegato B³.**

³ Si tratta delle seguenti direttive:

- 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
- 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
- 2014/87/UE del Consiglio, del 8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
- 2104/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 19 settembre 2016);
- 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
- 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
- 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
- 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
- 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

Si segnala altresì che, per effetto dell'approvazione in sede referente degli identici **emendamenti 7.0.1 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)**, nell'Allegato B è stata inserita la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. La disciplina specifica per il recepimento di tale direttiva è contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge in esame.

Infine, per effetto dell'approvazione in sede referente degli identici **emendamenti 7.0.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2), 7.0.6 (testo 2)**, nell'Allegato B è stata inserita la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato). La disciplina specifica per il recepimento di tale direttiva è contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge in esame

Il **comma 4** dispone che eventuali *spese* non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla relativa *copertura*, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Disposizioni analoghe sono contenute nella legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013 n. 96), legge di delegazione europea 2013-secondo semestre (Legge 7 ottobre 2014 n. 154) e in pregresse leggi comunitarie⁴.

Nel *Fondo di rotazione per le politiche comunitarie*, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono versate le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e

-
- 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
 - 2015/13/UE direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
 - 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento).

⁴ Si tratta della legge comunitaria 2007 (legge n. 34/2008); della legge comunitaria 2008 (legge n. n. 88/2009); della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010).

sovvenzioni a favore dell'Italia e sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Esso viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

Il Fondo dunque fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: vi affluiscono infatti disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato (è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel cap. 7493 (Missione "*L'Italia in Europa e nel mondo*", programma "*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*").

La dotazione del Fondo risulta pari a 4,95 miliardi di euro per l'annualità 2015, 4,45 miliardi di euro per l'annualità 2016, 4,95 miliardi di euro per l'annualità 2017.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. *Identico*

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'[articolo 33 della legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014.

La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nella precedente legge di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), deve essere prevista una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

Il comma 2 del richiamato articolo 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea.

La citata lettera d) dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 riprende sostanzialmente i criteri di delega previsti nelle ultime leggi comunitarie per l'adozione della disciplina sanzionatoria corrispondente. In particolare, sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell'imputato). È altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.

Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33.

Articolo 3

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, *Identico*
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 1, comma 1,
un decreto legislativo recante le norme
occorrenti all'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE)
n. 1024/2013 del Consiglio, del 15
ottobre 2013, che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Nell'esercizio della delega il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e al decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le modifiche e le
integrazioni necessarie ad assicurarne la
coerenza con il regolamento;

b) coordinare la disciplina delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, con quanto previsto dall'articolo 18
del regolamento;

c) apportare alla normativa vigente
tutte le modifiche e integrazioni

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1** delega il Governo ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Regolamento).

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio concerne la disciplina del meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism (SSM)*). L'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell'autunno 2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Esso è finalizzato a mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari. In particolare, il Regolamento scaturisce dalla necessità di aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza nell'ambito dell'Unione, al fine di garantire un controllo efficace e solido del settore bancario e della sua salute complessiva. Il Regolamento in parola ha quindi attribuito alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti, nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism (SSM)*).

Al meccanismo di vigilanza si affiancano i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi.

Il sistema di vigilanza bancaria unica è quindi disciplinato da due regolamenti:

- [regolamento \(UE\) n. 1024/2013](#), in parola, che conferisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro;
- [regolamento \(UE\) n. 1022/2013](#), che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA).

In particolare, il citato regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 - avente l'obiettivo di istituire un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di

compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un'istituzione dell'Unione e garantire l'applicazione uniforme del *corpus* unico di norme agli enti creditizi - attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza.

In tale quadro, l'avvio del meccanismo di vigilanza unico con la conseguente assunzione, da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento, hanno richiesto preliminarmente, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso, l'effettuazione di una "valutazione approfondita" degli enti creditizi dello Stato membro.

Nello specifico, il paragrafo 4 citato stabilisce che a decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.

La BCE, con una Nota del 23 ottobre 2013 ("[Valutazione approfondita ottobre 2013](#)"), ha reso note le modalità di conduzione dell'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico. Tale valutazione - secondo la BCE - ha costituito un elemento essenziale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle banche che rientrano nel perimetro della vigilanza diretta della Banca centrale europea.

Il 4 febbraio 2014 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la [Decisione BCE/2014/3](#), afferente i soggetti sottoposti alla valutazione approfondita della BCE.⁵

Successivamente la BCE, con una Nota del 3 febbraio 2014 ("[Note on the comprehensive assessment february 2014](#)"), ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si articola a sua volta in tre momenti: selezione del portafoglio (da concludersi nel mese di febbraio); esecuzione, ossia l'analisi effettiva del patrimonio (da avviare nel mese di marzo e preceduto dalla raccolta dei dati e dalla convalida della loro integrità); comunicazione dei risultati (nel mese di ottobre 2014).

In tale sede la BCE ha peraltro specificato che, conclusa la selezione dei portafogli, "le autorità nazionali competenti e le parti terze specializzate di cui queste si avvarranno (revisori, consulenti, esperti di valutazione delle attività) eseguiranno l'analisi dei processi, delle politiche e delle prassi contabili degli istituti bancari, ne esamineranno esposizioni creditizie e accantonamenti e ne valuteranno garanzie e attività immobiliari.

Il generale ricorso a società del settore privato si rende necessario non soltanto data la complessità dell'esercizio, ma anche allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la

⁵ La valutazione approfondita si è sviluppata in tre fasi complementari:

- analisi dei rischi a fini di vigilanza, che riguarda i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento);
- esame della qualità degli attivi, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013: l'esame comprende le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero, coprendo tutte le classi di attività (inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani);
- prova di stress, basata sull'esame della qualità degli attivi e finalizzata ad offrire una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.

credibilità"; nella Nota viene altresì sottolineato come "per l'esame della qualità degli attivi e la prova di stress la BCE metterà in campo i propri gruppi di esperti, che parteciperanno e sovrintenderanno alle ispezioni presso le banche locali contribuendo ai riscontri di coerenza dei dati, conducendo analisi comparative sul portafoglio, nonché eseguendo una verifica accurata dei dati e delle ipotesi integrati nei modelli".

La BCE ha assunto i compiti attribuiti da tale Regolamento il 4 novembre 2014; essi sono esercitati con l'assistenza della Banca d'Italia, con le modalità previste dal Regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014 del 16 aprile 2014. Le relative decisioni verranno prese, su proposta del Consiglio di vigilanza, dal Consiglio direttivo della BCE; la Banca d'Italia è rappresentata in entrambi tali organi decisionali.

A tal fine, il regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare.

In merito al campo di applicazione del Regolamento in parola, va ricordato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, alcuni soggetti sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE.

Dal punto di vista dei compiti, il Regolamento prescrive che la BCE cooperi strettamente con l'ABE, con l'AESFEM, con l'AEAP e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nonché con le altre autorità che fanno parte del SEVIF che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell'Unione.

Sul piano nazionale, il provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (Delibera 568/2014) ha disciplinato gli effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia derivanti dall'entrata in funzione del già citato *Single Supervisory Mechanism*.

A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013 in parola, la BCE, con l'assistenza della Banca d'Italia, è dunque responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel Regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cd. "procedimenti comuni").⁶

⁶ In particolare:

(i) l'istanza di autorizzazione all'attività bancaria, per un ente che avrà sede legale e direzione generale in Italia, è presentata alla Banca d'Italia. Quest'ultima, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. Negli altri casi, la Banca d'Italia respinge la domanda di autorizzazione. L'autorizzazione si considera rilasciata dalla BCE in assenza di comunicazioni nel termine normativamente previsto per il rilascio dell'autorizzazione (art. 14 del Regolamento UE n. 1024/2013). Per quanto concerne i termini procedurali, i Regolamenti UE fanno richiamo a quanto previsto dal diritto nazionale;

(ii) la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della BCE o su proposta della Banca d'Italia; la revoca è disposta dalla BCE (art. 14 del Regolamento UE n. 1024/2013), fermo restando il potere della Banca d'Italia di proporre al MEF la liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 e seguenti del testo unico bancario;

(iii) nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede legale e direzione generale in Italia, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia. Essa valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE l'istanza e successivamente una proposta in ordine al rilascio

A latere, va rammentato che con il D.L. 14 marzo 2014, n. 25 è stato consentito alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita dianzi descritto (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 in esame, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. Esso consente pertanto alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE secondo le modalità sopra illustrate.

Più in dettaglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del predetto D.L., la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, i seguenti:

- a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;
- b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento;

L'articolo 18 del regolamento concerne appunto le sanzioni amministrative.

Esso in particolare stabilisce che ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti che derivano dal regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell'Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dal pertinente diritto dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal pertinente diritto dell'Unione. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al paragrafo 1 è il fatturato complessivo

dell'autorizzazione. La BCE decide quindi se vietare l'acquisizione "sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione, conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti" (art. 15 del Regolamento UE n. 1024/2013).

annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente. Le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Laddove necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione.

Tali disposizioni si applicano in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento delle pertinenti direttive e alle misure e sanzioni amministrative nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, o ad ogni altro soggetto responsabile, ai sensi del diritto nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

La BCE pubblica le sanzioni in parola, impugnate o meno, nei casi e alle condizioni di cui al pertinente diritto dell'Unione.

- c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ed integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il **comma 2** introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

1. *Identico:*

a) apportare al testo unico delle

a) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico;

b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva

d) *identica.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

L'**articolo 4** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013; tale direttiva reca modifiche alle seguenti direttive:

- a) direttiva 2004/109/CE⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- b) direttiva 2003/71/CE⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- c) direttiva 2007/14/CE⁹ della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE

⁷ La direttiva 2004/109/CE è stata attuata con il [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195](#).

⁸ La direttiva 2003/71/CE è stata attuata con il [decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51](#).

⁹ In relazione alla direttiva 2007/14/CE si segnala la deliberazione 1° aprile 2009 della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) "*Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, e al regolamento di attuazione del medesimo decreto legislativo concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008*" (Deliberazione n. 16850), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2009, Supplemento ordinario n. 45.

sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Più nel dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 4** dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico;

b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti (la presente lettera b) è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3);

c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali (la presente lettera c) è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3);

d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il **comma 2** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al medesimo articolo 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa ribadisce che i «criteri di delega proposti, predisposti a seguito di un'interlocuzione con le Autorità di vigilanza interessate, sono finalizzati a prevedere la possibilità di modificare la normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. Inoltre, essi sono finalizzati ad attribuire in capo alla Consob un potere regolamentare specifico che consenta alla stessa di dare attuazione a talune disposizioni della direttiva e ad esercitare i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima quale autorità competente.»

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2013/50/CE è stata adottata per modificare le direttive 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le successive direttive connesse. L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con l'esigenza di ridurre l'onere amministrativo a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali. In particolare, è stato cancellato l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.

Gli Stati membri non sono autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Essi tuttavia possono imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. Il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali viene fissato, per una maggiore flessibilità, a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

Per garantire la trasparenza sui pagamenti effettuati a favore dei governi, gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria comunicano annualmente, in una relazione separata, i pagamenti effettuati ai governi dei paesi in cui operano. La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e degli investitori informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali.

Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri devono imporre

alle comunicazioni sui pagamenti effettuati ai governi l'applicazione di alcuni principi: 1) rilevanza degli importi, che - singoli o correlati tra loro - non devono essere inferiori alla soglia di 100.000 euro per essere considerati nella relazione; 2) comunicazione per singolo governo e progetto; 3) universalità - che significa che non dovrebbero essere autorizzate esenzioni a favore di alcun soggetto, per non creare effetti distorsivi; 4) esaustività - che significa che tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi vanno segnalati, in linea con la direttiva 2013/34/UE sui bilanci di esercizio e consolidati.

Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, la definizione di strumenti finanziari comprende tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne; ciò è reso opportuno dalla introduzione (per effetto dell'innovazione finanziaria) di nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società e la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE.

Inoltre, per garantire un'adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, è richiesta una nuova notifica per ogni variazione nella tipologia delle partecipazioni.

L'armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto - in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari - è condizione necessaria per aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Tuttavia, in considerazione delle differenze esistenti nella concentrazione della proprietà e nel diritto societario tra gli Stati dell'Unione, la direttiva consente agli Stati membri di continuare a definire soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale.

Inoltre gli Stati membri possono continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla stessa direttiva 2004/109/CE.

In particolare gli Stati possono continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza in conformità all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, (concernente le offerte pubbliche di acquisto) che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.

Vengono introdotte norme tecniche che garantiscono un'armonizzazione coerente del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza adeguati. A tal fine l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione. La Commissione adotta le norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM, specificando le condizioni per l'applicazione delle esenzioni dagli obblighi di notifica per le partecipazioni rilevanti con diritto di voto. Facendo ricorso alle proprie competenze, l'AESFEM definisce i casi di esenzione, tenendo conto di eventuali abusi volti ad aggirare gli obblighi di notifica.

Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, gli investitori devono poter accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. Al fine di garantire l'accesso transfrontaliero alle informazioni e tenere in considerazione gli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e delle tecnologie

della comunicazione, viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti per definire gli standard minimi per la diffusione delle informazioni previste, l'accesso a queste ultime in tutto il territorio dell'Unione e i meccanismi per centralizzare la gestione di tali informazioni. L'AESFEM predispone e gestisce un portale *web* che funge da punto di accesso elettronico europeo («punto di accesso»).

Vengono inoltre rafforzati i poteri sanzionatori degli Stati, anche per le sanzioni amministrative pecuniarie accessorie. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, considerando l'esigenza di renderle sufficientemente dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti. Gli Stati possono adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni.

Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico è opportuno che siano di norma pubblicate. La pubblicazione costituisce uno strumento importante per informare i partecipanti al mercato in merito a quali comportamenti siano considerati in violazione della direttiva 2004/109/CE e per promuovere la diffusione di comportamenti corretti tra i partecipanti stessi.

La direttiva 2013/50/UE precisa e chiarisce, adattandosi alle trasformazioni di alcuni aspetti del mercato finanziario, la definizione di «emittente», in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione. Tale definizione deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere persone fisiche.

Un'altra definizione importante specificata è quella di "Stato membro di origine" per le società emittenti titoli di debito di un paese terzo. In tali casi viene stabilito che lo Stato membro d'origine deve essere uno Stato membro scelto dall'emittente tra quelli in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

È opportuno che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che soddisfino i propri obblighi. Per questo è importante che la società emittente indichi quale sia lo Stato di origine. Se ciò non avviene entro il termine di tre mesi, si considera Stato membro di origine quello in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Qualora i valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, tutti questi Stati membri saranno Stati membri d'origine, fino a che l'emittente non scelga e comunichi un solo Stato membro d'origine. Gli emittenti sono in tal modo incentivati a scegliere e comunicare lo Stato membro d'origine alle autorità competenti rispettive e, nel contempo, le autorità competenti possono prontamente disporre dei poteri necessari per intervenire. Il legame con lo Stato così individuato cessa se i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di quello Stato. In questi casi la società emittente - prima della scadenza di tre anni - deve indicare un nuovo Stato di origine tra quelli in cui i suoi titoli sono negoziati, o in quello nel quale ha la sua sede legale.

La direttiva 2007/14/CE contiene, in particolare, alcune norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente. Tali norme sono state

integrate nella direttiva 2004/109/CE per garantire che le autorità competenti dello Stato o degli Stati membri ospitanti e dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente siano informate in merito alla scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente.

Per quanto riguarda la comunicazione delle nuove emissioni di prestiti, le norme fissate dalla direttiva 2004/109/CE hanno generato problemi pratici di attuazione e sono risultate di complessa applicazione, tra l'altro sovrapponendosi ad altre normative. La direttiva 2013/50/UE ha quindi provveduto a modificarle abolendo tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

L'obbligo di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche ai documenti costitutivi o allo statuto dell'emittente si sovrappone ad un obbligo analogo di cui alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e può dare adito a confusione per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti. Anche in questo caso la direttiva 2013/50/UE ha provveduto ad abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

La comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza finanziaria è agevolata dalla disposizione che prevede per tali comunicazioni un formato elettronico armonizzato, con benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti. Ne risulta un vantaggio anche per l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è obbligatoria la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione. L'AESFEM è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'adozione della Commissione. L'AESFEM, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, effettua consultazioni pubbliche di tutti i soggetti interessati, procedendo ad una valutazione dei potenziali impatti svolgendo opportuni *test* negli Stati membri. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione sui formati da applicare alle banche e agli intermediari finanziari nonché alle imprese di assicurazione, l'AESFEM coopera regolarmente e strettamente con le Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituite, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 1093/2010 e dal regolamento (UE) n. 1094/2010, per tener conto delle caratteristiche specifiche dei settori in questione, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni.

Articolo 5

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

stabilite dagli articoli 39-*terdecies* e 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

***a)* sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;**

***b)* tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;**

***c)* determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;**

***d)* prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;**

***e)* escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;

***f)* prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;**

***g)* consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;**

***h)* per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente articolo è stato inserito dalla 14^a Commissione del Senato mediante approvazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esso reca sia termini e procedure specifici sia principii e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2014/40/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Tali principii e criteri direttivi specifici si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge (si ricorda infatti che la direttiva era già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario).

Le procedure specifiche sono poste dal **comma 1**, il quale stabilisce anche un termine specifico per l'esercizio della delega in oggetto (60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge); tale termine *sembrerebbe* suscettibile di proroga in base al meccanismo di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 9, della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#) (meccanismo sui termini relativi all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti); *sembrerebbe opportuna, in merito, una formulazione più chiara, in quanto il presente comma 1 fa riferimento alle procedure di cui al citato art. 31 della L. n. 234 "in quanto compatibili"*.

Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 maggio 2016; tale termine coincide con il termine iniziale di decorrenza delle medesime nuove norme¹⁰. Alcune misure transitorie (fino al 20 maggio 2017) sono ammesse ai sensi dell'art. 30 della stessa.

Dal momento che la direttiva prevede, come detto, un termine dilatorio di decorrenza iniziale, il termine posto dal presente articolo per l'esercizio della

¹⁰ A parte le eccezioni individuate dall'art. 29, paragrafo 1, ultimo periodo, della direttiva.

delega appare inteso - mediante l'adozione anticipata delle nuove norme (rispetto alla loro applicazione) - alla definizione di un quadro certo per gli operatori del settore e per la riprogrammazione delle relative attività.

I principi e criteri direttivi specifici sono posti dal **comma 2** del presente articolo.

Essi prevedono:

- l'abrogazione esplicita del [D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184](#), recante "attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco" (**lettera a**);
- il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (**lettera b**);
- la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (**lettera c**); *dal momento che l'art. 9, paragrafo 1, della direttiva oggetto di recepimento prevede, a scelta dello Stato membro, l'apposizione - su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo - di una di queste due avvertenze generali, "Il fumo uccide - smetti subito" o "Il fumo uccide", sembrerebbe opportuna una formulazione in termini più chiari del principio di delega in esame;*
- in un'ottica di semplificazione, una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della presente [direttiva 2014/40/UE](#), e successive modificazioni (**lettera d**);
- l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (**lettera e**);
- l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina di cui all'art. 19 della [direttiva 2014/40/UE](#), il quale concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (**lettera f**);
- l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 - purché trasferiti entro il 20 agosto 2016 dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e purché venduti entro il 20 ottobre 2016 dal depositario autorizzato alle rivendite - (**lettera g**). Si ricorda che, in base all'art. 30 della [direttiva 2014/40/UE](#), gli Stati membri possono autorizzare la vendita fino al 20 maggio 2017 dei seguenti prodotti non conformi alla medesima direttiva: prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016; sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o

immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016; prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016;

- l'equiparazione dei prodotti non conformi alla [direttiva 2014/40/UE](#), eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il suddetto termine del 20 maggio 2017, ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine (**lettera g**) citata);
- la definizione, in ragione dei tempi di stagionatura e di produzione, per i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, di termini temporali più ampi rispetto a quelli contemplati dalla suddetta **lettera g**), compatibilmente con la normativa comunitaria (**lettera h**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare che, in base all'art. 30 di quest'ultima (cfr. supra), resta fermo che il termine per la vendita non può superare la data del 20 maggio 2017.*

Il successivo **comma 3** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE

La direttiva è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.

L'art. 3 fissa i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette e l'art. 4 regola i criteri di misurazione. Si stabilisce che gli ingredienti e i livelli di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed importatori (art. 5), con particolare riferimento agli additivi di cui all'art. 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato.

L'art. 7 regola gli ingredienti, vietando "l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante", ad eccezione di quanto essenziale per la produzione, come lo zucchero. Tale divieto si applica solo alle sigarette ed al tabacco da arrotolare (par. 12), rimanendo esclusi i sigari e, per espressa statuizione del par. 15, il tabacco per uso orale.

Gli articoli 8-16 disciplinano l'etichettatura ed il confezionamento. Particolare attenzione viene riservata alle avvertenze relative alla salute, da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno, regolate nel dettaglio dagli articoli 8-12. Al fine di permettere la tracciabilità, è stabilito che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco (art. 15) e da un elemento di sicurezza antimanomissione (art. 16).

In merito alle sigarette elettroniche, l'art. 20 ne consente l'immissione sul mercato "solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione". La loro immissione sul mercato è subordinata ad una notifica alle autorità competenti degli Stati membri, il cui contenuto è dettagliato nel par. 2 dell'art. 20. I

parr. 3 e 4 dettano norme in materia di composizione di tali prodotti e di caratteristiche delle confezioni unitarie. Specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali sono posti dal par. 5.

Gli artt. 21 e 22 sono dedicati ai prodotti da fumo a base di erbe, regolandone le avvertenze relative alla salute e la segnalazione degli ingredienti.

Agli Stati membri (art. 23) è affidato il compito di vigilare affinché i fabbricanti e gli importatori forniscano le informazioni richieste alle autorità competenti ed alla Commissione europea e non siano immessi sul mercato prodotti non conformi alla direttiva. Ad essi spetta inoltre stabilire le sanzioni ("efficaci, proporzionate e dissuasive") da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione. Un generico obbligo di collaborazione tra Stati membri e Commissione è posto dall'art. 23, par. 4.

Fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, l'art. 25 esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica. Non è nemmeno esclusa la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana, salva successiva approvazione della Commissione europea.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016; tale termine coincide con il termine iniziale di decorrenza delle medesime nuove norme¹¹. Alcune misure transitorie (fino al 20 maggio 2017) sono ammesse ai sensi dell'art. 30.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2012\) 788](#), oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea. La proposta è stata esaminata dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, che il 30 gennaio 2013 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 183](#) della XVI legislatura. Tale documento conteneva un parere motivato di violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità basato su:

- 1) l'inadeguatezza della base giuridica proposta dalla Commissione europea;
- 2) l'eccessiva ampiezza del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea;
- 3) la circostanza per cui la proposta "pone serie restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti a rischio ridotto e *de facto* disincentiva investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo". Ciò si traduce nell'impossibilità, per gli Stati membri, di introdurre una politica sanitaria di riduzione del rischio derivato dal fumo;
- 4) il fatto che le norme sulla standardizzazione del pacchetto ed il divieto, ritenuto ingiustificato, di intere categorie di prodotti (*slim*, *light*, sigarette al mentolo) porterebbero all'erosione del valore del bene, con impatto negativo sulle rivendite legali, la filiera e l'erario.

Si è, ancora, rilevato come in passato la materia dell'etichettatura dei prodotti fosse stata normata al livello di Unione europea mentre l'aspetto del prodotto medesimo ed il *packaging* esterno fossero rimasti competenza degli Stati membri.

¹¹ A parte le eccezioni individuate dall'art. 29, paragrafo 1, ultimo periodo, della direttiva.

La 12^a Commissione permanente ha, infine, segnalato l'opportunità di prestare maggiore attenzione alla commercializzazione delle sigarette elettroniche che - secondo studi dell'Istituto Superiore di Sanità - sollevano preoccupazioni per la salute pubblica.

Il 25 giugno 2013 nella propria [risposta](#) la Commissione europea ha confermato:

- 1) la validità della base giuridica prescelta, posto che "l'art. 114 del TFUE costituisce la base giuridica per un'armonizzazione totale, parziale o minima e può lasciare agli Stati membri la competenza di disciplinare alcune materie. Nel valutare la compatibilità con il trattato di norme nazionali più rigorose occorre tener conto del livello di armonizzazione già raggiunto";
- 2) la liceità delle deleghe di potere, che "prevedono criteri chiari e concisi che lasciano alla Commissione un margine di discrezionalità limitato";
- 3) il fatto che la proposta "non impone restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti a rischio ridotto e non disincentiva gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo per tali o altri prodotti";
- 4) il fatto che diversi studi scientifici dimostrerebbero la "natura fuorviante delle sigarette *slim* e l'attrattività dei prodotti con aromi caratterizzanti, soprattutto per i giovani. Da vari studi è emerso che le sigarette *slim* possono indurre in errore il consumatore dando l'impressione di essere meno nocive". Ha aggiunto inoltre che la proposta standardizza solo alcuni aspetti del pacchetto, quali il numero di sigarette contenute e le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, e che a proprio giudizio le norme proposte sugli imballaggi non aumentano il rischio di commercio illecito.

Con particolare riferimento alle sigarette elettroniche, la Commissione sottolinea che la proposta, estendendo il proprio campo di applicazione a tutti i prodotti contenenti nicotina e richiedendo un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della legislazione sui medicinali, costituisce un progresso.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

2 e 3 della direttiva;

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;

d) *identica*;

e) determinare:

e) *identico*:

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti;

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti **con le seguenti precisazioni:**

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi;

depositi;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, **prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;**

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

3) *identico;*

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

4) *identico;*

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

5) *identico.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

L'**articolo 6** (già articolo 5 dell'originario disegno di legge n. 1758) contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

In particolare, il **comma 1** dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, del disegno di legge in esame, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;
- b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;
- c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;
- d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso dei depositanti;
- e) determinare:
- 1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti **con le seguenti precisazioni:**
 - 1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;**
 - 1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;**
 - 1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi (i numeri 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati inseriti nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 5.5);**
 - 2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, **prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi (il riferimento specifico a tali soggetti è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 5.5);**
 - 3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;
 - 4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

- 5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

Il **comma 2** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I sistemi di garanzia dei depositi nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dagli articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). L'ordinamento italiano ha conosciuto un sistema generalizzato di garanzia dei depositi fin dal 1987, con la creazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT), nato quale consorzio volontario di banche, costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le banche consorziate. Al FIDT venne ad affiancarsi il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, istituito solo nel 1997 (tale Fondo ha sostituito il Fondo centrale di garanzia che le casse rurali e artigiane avevano creato nel 1978 allo scopo di fornire alle casse in temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e finanziari atti a conseguire il ripristino della normalità). Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/CE, recepita con il [decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659](#), che ha introdotto le disposizioni sopra citate, come successivamente modificata dalla direttiva 2009/14/CE, recepita con [decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49](#). Norme di dettaglio sono affidate alle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia e dagli statuti dei meccanismi di garanzia dei depositi (cosiddetti SGD). In base a tale *corpus* normativo, gli interventi che gli SGD sono chiamati a operare si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi. Gli interventi, in qualsiasi modalità effettuati, sono autorizzati dalla Banca d'Italia. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ai fini del rimborso i crediti devono appartenere alle categorie tutelate (articolo 96-bis, comma 3, TUB) e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione (articolo 96-bis, comma 4, TUB). Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100.000 euro; l'SGD deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali. Effettuato il rimborso, gli SGD subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'SGD non gode di preferenza nella ripartizione dell'attivo, se non nei confronti dei depositanti stessi (che concorrono al passivo per l'eventuale ammontare dei loro depositi superiore al limite massimo di rimborso). Oltre al rimborso dei depositi, gli SGD possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, TUB, ulteriori casi e forme di intervento. Nell'esercizio di tale facoltà, gli statuti hanno previsto sia interventi alternativi al rimborso dei depositanti, ferma restando la condizione dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia interventi preventivi, effettuati in favore di banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili. In entrambi i casi, l'intervento è ammissibile solo ove sia dimostrato il

minor onere per l'SGD rispetto al *payout* dei depositanti. Le modalità di intervento alternative e preventive rappresentano l'ordinaria modalità di intervento degli SGD in Italia (complessivamente i due Fondi hanno effettuato in tutto il periodo della loro operatività solo tre interventi di rimborso dei depositanti).

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

La direttiva in esame, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, costituisce una rifusione della direttiva 94/19/CE, già modificata - da ultimo - dalla direttiva 2009/14/CE. La direttiva in esame è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari.

I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La ragione principale di un nuovo intervento dell'Unione in tema di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva in esame e consiste nella necessità di eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

Tra le novità introdotte dalla direttiva 2014/49/CE vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare tale pagamento in sette giorni lavorativi, in luogo degli attuali venti. L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di 100.000 euro per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere tutelato.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell'Unione bancaria, come dimostra la disposizione (articolo 11), ai sensi della quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla cd. BRRD *Directive* (direttiva 2014/59/UE), espressamente richiamata. Sono inoltre attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (EBA), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD.

Il termine previsto per il recepimento della direttiva in esame è il 3 luglio 2015, ad eccezione di talune norme tecniche, per le quali il termine è il 31 maggio 2016.

Giova ricordare che, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi COM (2010) 368 definitivo, la 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato ha approvato, nella 2^a seduta pomeridiana del 13 ottobre 2010, una risoluzione (*Doc. XVIII, n. 56*), nella quale la medesima Commissione:

- 1) ha espresso una qualche riserva sulla definizione del «livello obiettivo» come quota parte dei depositi detenuti, ritenuta in qualche misura sovrastimata, tenuto conto che il rimborso è limitato a 100.000 euro di somme depositate;
- 2) ha proposto che il «livello obiettivo» fosse calcolato sull'ammontare dei fondi rimborsabili;
- 3) ha fatto proprie le osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente del Senato, in particolare riguardo alla non condivisibile riduzione del periodo per effettuare i rimborsi ai depositanti.

Nella medesima risoluzione, la Commissione ha altresì osservato che la proposta di direttiva, pur ammettendo la possibilità che i sistemi di garanzia effettuino interventi preventivi in grado di attenuare i problemi di liquidità delle banche in amministrazione straordinaria, pone un limite quantitativo, consentendo tali interventi preventivi a condizione che la dotazione di risorse del fondo non scenda al di sotto dell'1 per cento dei depositi oggetto di tutela. In considerazione dell'utilità degli interventi preventivi, la stessa Commissione ha sottolineato di non condividere il limite quantitativo, ritenendo preferibile affidare al Governo italiano, in fase di negoziato europeo, l'individuazione di criteri di tipo qualitativo per l'utilizzo in via preventiva del fondo, fermo restando il carattere oggettivo e verificabile *ex ante* di tali criteri: la Commissione ha infatti suggerito che essi potessero essere la regola del «minor costo» (nel caso in cui il rimborso dei depositanti dopo la crisi avesse presentato costi superiori a quello dell'erogazione in sostegno finanziario alla banca in difficoltà in via preventiva) ovvero il criterio di una preventiva verifica da parte dell'autorità di vigilanza, al fine di garantire la più alta protezione dei depositanti e impedire un impiego abusivo del fondo a vantaggio del *management* responsabile della crisi bancaria.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio

1. *Identico:*

a) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

b) prevedere che lo strumento del *bail-in* di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1° gennaio 2016;

c) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva;

d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, e definire il ruolo da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva e comunque assicurando il tempestivo scambio di informazioni;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi

b) prevedere che lo strumento del *bail-in* di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1° gennaio 2016, **valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa;**

c) *identica;*

d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, **assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;**

e) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

della direttiva 2014/59/UE;

f) assicurare che nel recepimento della direttiva 2014/59/UE venga data applicazione al principio di proporzionalità ai sensi del considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva;

f) identica;

g) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi;

g) identica;

h) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva 2014/59/UE attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione nonché del requisito minimo di passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;

h) identica;

i) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

i) identica;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva 2014/59/UE:

l) identica;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia il

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

potere di irrogare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

dell'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;

m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:

m) identica;

1) prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione;

2) definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

3) determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;

4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista;

n) *identica*;

o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai suddetti testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/59/UE;

o) *identica*;

p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16

p) *identica*;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

marzo 1942, n. 267, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE.

q) *identica*.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico*.

Il **comma 1 dell'articolo 7** (già articolo 6 del disegno di legge originario n. 1758) reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, ivi prevedendosi, alle lettere a)-q), i relativi principi e criteri direttivi di attuazione, da osservarsi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, ove questi siano applicabili alla delega in esame.

Alla lettera a) è *in primis* previsto che nell'attuazione della delega, il governo dovrà provvedere all'uniformazione dell'ordinamento finanziario interno alla disciplina UE in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, e che le facoltà di opzione e garanzia ivi previste siano esercitate in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, in cui sono stabilite regole uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e delle società di investimento in crisi nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla lettera b), modificata nel corso dell'esame in commissione, è stabilito che si applichino a partire dal 2016 le norme e regole sul bail-in, ovvero il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 43 della Direttiva. **La modifica approvata in Commissione (emendamento 6.10) ha stabilito che l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre l'opportunità di**

stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa.

Il richiamato articolo stabilisce che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del *bail-in* onde rispettare gli obiettivi di risoluzione previsti all'articolo 31, in linea con i principi di risoluzione di cui all'articolo 34, per uno dei seguenti fini: a) la ricapitalizzazione di un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e la continuazione delle attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente o dell'entità; b) la conversione in capitale o la svalutazione del valore nominale dei crediti o dei titoli di debito, che vengono ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale, oppure, nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della separazione delle attività.

Alla lettera c) è stabilito che l'attuazione della Direttiva dovrà inoltre aver luogo in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui sono rispettivamente previste norme procedurali per "l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea" e "principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea".

La lettera d), riformulata anch'essa nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 6.11), prevede la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, e attribuisce a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della Direttiva, stabilendosi espressamente il vincolo di approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

Alla lettera e), è previsto che l'attuazione della delega dovrà prevedere anche la possibilità di una disciplina secondaria nella materia oggetto di recepimento, da adottarsi da parte della Banca d'Italia (Autorità individuata) nella sia pure rigorosa osservanza dei limiti ai poteri regolamentari previsti dalla legislazione vigente sulla medesima, come integrati dalle linee guida da ultimo emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE) in attuazione della Direttiva 2014/59/UE.

Alla lettera f), è stabilito poi che l'attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2014/59/UE debba uniformarsi anche al principio di "proporzionalità" ivi affermato in più punti della medesima.

Alla lettera g), si prevede che la responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo cui è oggi previsto che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, i componenti degli loro organi delle Authority, nonché i loro dipendenti, siano tenuti a rispondere dei danni

cagionati da atti o comportamenti posti in essere con "dolo" o "colpa grave", siano estese anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla Direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi.

Alla lettera h), si prevede poi che l'attuazione della delega debba, ove ritenuto opportuno, provvedere alla individuazione della Banca d'Italia quale l'autorità competente a esercitare le opzioni che la Direttiva medesima attribuisce agli Stati membri in tema di disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché dei requisiti minimi previsti per le passività soggette a "conversione e/o riduzione", nel rispetto del principio di proporzionalità.

Alla lettera i), è previsto poi che il recepimento non potrà prevedere - così esercitando la facoltà di scelta concessa dalla direttiva - l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione circa l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, prevista dall'articolo 85, par. 1, della direttiva 2014/59/UE.

Alla lettera l), ai numeri 1-7, è stabilito inoltre che la delega dovrà provvedere anche al recepimento della disciplina sanzionatoria contenuta nella Direttiva 2014/59/UE, nelle modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie che sono ivi espressamente previsti.

Alla lettera m), ai numeri 1-4, è previsto che la delega debba prevedere l'istituzione di uno o più fondi di "risoluzione" in coerenza con la Direttiva 2014/59/UE, secondo le modalità e i termini procedurali di attivazione che sono indicati nella medesima.

Alla lettera n), è previsto la delega dovrà altresì contenere la previsione di adeguate forme di coordinamento tra l'Autorità di risoluzione (Banca d'Italia) e l'IVASS ai fini dell'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria "mista" e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione "mista".

Alla lettera o), si stabilisce che l'attuazione della delega dovrà prevedere anche il coordinamento della disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2014/59/UE con il quadro normativo nazionale vigente in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; all'occorrenza, anche apportando ai citati testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/59/UE.

Alla lettera p), si stabilisce che il recepimento dovrà contenere le necessarie modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, nonché, ogni altra modifica che si renda opportuna, al fine di chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge fallimentare e delle esigenze di "proporzionalità" della disciplina e di celerità delle procedure.

Alla lettera q), è infine stabilito che nell'attuazione della delega debbano essere approvate le necessarie norme di coordinamento, ove necessarie, ai fini del recepimento delle direttive modificate dal Titolo X della Direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.

Il **comma 2** reca, infine, la clausola di invarianza, ivi stabilendosi che dalla attuazione della delega di recepimento della Direttiva 2014/59/UE non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendosi che le autorità coinvolte nella sua attuazione debbano provvedere ai relativi compiti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

La [direttiva 2014/59/UE](#) (cosiddetta BRRD - *Banking Recovery and Resolution Directive*) consta di 132 articoli e intende introdurre un sistema di sorveglianza armonizzato con lo scopo di limitare i pericoli derivanti dalla crisi bancarie e il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti. In tale quadro la direttiva introduce una molteplicità di strumenti di carattere preventivo, di intervento immediato e strumenti di "risoluzione" della crisi.

Con riferimento alle misure di carattere preventivo, la direttiva prevede che le banche predispongano - ed aggiornino almeno ogni anno - un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basate su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Il piano non deve assumere la possibilità di accesso a forme di finanziamento pubblico straordinarie. Esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.

La direttiva conferisce inoltre alle autorità competenti strumenti di intervento rapido al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria di un determinato ente sia tale da non lasciare alternative agli strumenti di risoluzione. Tali capacità di intervento rapido devono comprendere anche la possibilità di rimuovere i vertici dell'ente e la nomina di amministratori straordinari con il compito di affrontare le difficoltà finanziarie dell'istituto.

Con riferimento alle misure di risoluzione, le autorità competenti devono predisporre un piano per ciascun ente in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura. L'autorità competente, designata da ciascuno Stato membro,

può essere la banca centrale nazionale, il ministero competente ovvero altra autorità amministrativa pubblica o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici.

Gli strumenti di risoluzione enumerati dalla direttiva sono i seguenti:

- la vendita dell'attività d'impresa, consistente nella possibilità di vendere a terzi azioni o altri titoli emessi dall'ente soggetto a risoluzione ovvero la vendita di tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell'ente soggetto a risoluzione;
- trasferimento delle stesse attività d'impresa ad un ente-ponte;
- separazione delle attività della banca soggetta a risoluzione;
- strumento del *bail-in*, attraverso il quale l'autorità competente può convertire nel capitale i crediti degli azionisti o di altri creditori nei confronti della banca in crisi. Tale procedura permette quindi il salvataggio dell'ente in crisi con risorse "interne" e non con il ricorso al finanziamento pubblico "dall'esterno" (*bail out*): ne consegue l'attribuzione dei costi del fallimento dell'istituto bancario in capo a soggetti privati (non solo i soci ma anche i creditori).

La direttiva dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità competenti in caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti nel territorio nazionale. In casi eccezionali, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, le passività e utilizzare i meccanismi di finanziamento per assorbire le perdite o ricapitalizzare la banca. Tale possibilità si può esercitare solo quando le perdite che ammontano almeno all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite mediante strumenti di *bail-in*. Inoltre, il finanziamento del fondo di risoluzione si deve limitare al 5% delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni.

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla direttiva non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all'economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che possono consistere nell'apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero nella nazionalizzazione temporanea dell'istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell'8% di assorbimento delle perdite mediante procedimento di *bail-in* e la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, la direttiva prevede che le autorità di risoluzione fissino requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili. Secondo quanto specificato nelle premesse alla direttiva (considerando n. 79), la definizione di tali requisiti (MREL - *minimum requirement for own funds and eligible liabilities*) si rende opportuna per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da compromettere l'efficacia dello strumento del *bail-in*.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle procedure di *bail-in* che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.

La Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso l'apertura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della presente direttiva.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) prevedere, ove opportuno, il

1. *Identico:*

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 **e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;**

b) **designare, ai sensi degli articoli**

Testo del disegno di legge

ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE;

c) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

e) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti;

f) disciplinare le segnalazioni, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

***c)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera *e)* del presente comma;**

***d)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri**

Testo del disegno di legge

soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

g) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti;

h) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

***e)* in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *k)* e *l)*, del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera *c)* del presente comma *e*, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;**

***f)* fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

autorizzazione;

***m)* apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;**

***n)* modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;**

***o)* apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

***p)* disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;**

***q)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;**

***r)* attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Soppresso

L'**articolo 8** (corrispondente all'articolo 7 del disegno di legge originario n. 1758) è stato interamente sostituito durante l'esame in sede referente **a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2)**. Il nuovo testo delega ora il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2) e per

l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (Mifir); nell'esercizio della delega l'Esecutivo dovrà seguire, oltre ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, anche i principi e criteri direttivi di seguito rappresentati. Il Governo dovrà quindi:

a) apportare le necessarie modifiche o integrazioni al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) necessarie al corretto recepimento della citata disciplina UE, così come previsto dalla **lettera a) dell'originario articolo 7**, anche con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

b) Designare ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste; a tale ultimo riguardo, il legislatore troverà dei criteri che presiedano alla ripartizione delle funzioni di vigilanza prevista dal TUF, apportando le necessarie modifiche – secondo quanto dettagliato nelle lettere da c) a t) del presente articolo – al fine di rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza e con l'obiettivo di ridurre, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.

c) Prevedere, ove opportuno il ricorso alla potestà di normazione secondaria da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze e comunque secondo quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE. A tal fine, viene attribuita la potestà regolamentare, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 58/1998¹², sia alla CONSOB che alla Banca d'Italia, secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 6 del citato D.Lgs. 58/1998¹³, come

¹² In via generale si rammenta che, il citato comma così recita: *La Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:*

- a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- b) continuità dell'attività;
- c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
- d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;
- e) controllo della conformità alle norme;
- f) gestione del rischio dell'impresa;
- g) audit interno;
- h) responsabilità dell'alta dirigenza;
- i) trattamento dei reclami;
- j) operazioni personali;
- k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;
- l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- m) conservazione delle registrazioni;
- n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

¹³ Il citato comma così recita: *Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:*

- a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
- b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);

modificato ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera e) del presente articolo¹⁴.

Il contenuto della presente lettera è coincidente con quanto previsto nella **lettera b) dell'originario articolo 7**, salvo che per l'aggiunta della parte in cui si prevede di attribuire la potestà regolamentare e di ripartire le competenze di vigilanza secondo quanto disposto dal citato articolo 6, rispettivamente ai commi *2-bis* e *2-ter*.

d) Assegnare alle autorità - designate nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera b) – i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva e dal regolamento¹⁵, tenendo sempre conto dell'obiettivo di ridurre, ove possibile,

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).

¹⁴ Secondo la relazione illustrativa annessa agli emendamenti originari, la delega prevista fissa – tra l'altro - il criterio secondo cui la potestà regolamentare di cui all'art. 6, comma *2-bis*, del Tuf, segue la ripartizione delle competenze di vigilanza di cui all'art. 6, comma *2-ter*, dello stesso testo unico, come modificato in conformità col criterio di delega di cui alla successiva lett. e). Tale intervento determina il superamento dell'attività regolamentare congiunta della Banca d'Italia e della Consob, oggi prevista dall'art. 6, comma *2-bis*, del Tuf ed è funzionale a rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza e a ridurre gli oneri per i soggetti vigilati.

¹⁵ Tali poteri comprendono, ai sensi dell'articolo 69 della Direttiva 65, la possibilità di:

- avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma che secondo l'autorità competente potrebbe essere pertinente ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza e riceverne o farne copia;
- esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
- eseguire ispezioni o indagini in loco;
- richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da una impresa di investimento, da un ente creditizio o da un'altra entità disciplinata dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014;
- richiedere il blocco o il sequestro dei beni, o entrambi;
- richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale;
- richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati di fornire informazioni;
- riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;
- autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche;
- esigere o richiedere la fornitura di informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona in relazione all'entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;
- esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l'autorità competente considera contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e alle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva ed impedire il ripetersi di tali pratiche o condotte;
- adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento, i mercati regolamentati e le altre persone cui si applica la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014 continuino a rispettare gli obblighi di legge;
- richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
- richiedere l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell'ambito di altri dispositivi di negoziazione;
- richiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l'entità di una posizione o esposizione;
- limitare la possibilità di qualsiasi persona di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull'entità di una posizione che qualsiasi persona può detenere in ogni momento a norma dell'articolo 57 della presente direttiva;

gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui si rende necessaria l'acquisizione del parere dell'altra Autorità.

Quest'ultima disposizione, che prevede di indicare esplicitamente i casi in cui si rende necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità, è la parte che si è aggiunta a quanto previsto nel testo dell'originaria **lettera c) dell'articolo 7**.

e) Prevedere, in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. 58/1998¹⁶, l'intesa della CONSOB e della Banca d'Italia su specifici aspetti di talune materie indicate dall'art. 6, comma 2-ter del TUF, ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla precedente lettera c). Inoltre, sugli aspetti oggetto

-
- emanare comunicazioni pubbliche;
 - richiedere, nei termini consentiti dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione e qualora tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini di un'indagine per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 siano soddisfatte;
 - sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l'impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della presente direttiva;
 - chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un'impresa di investimento o di un gestore del mercato.

¹⁶ Si riporta il testo dell'articolo 5:

Finalità e destinatari della vigilanza

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;*
- b) la tutela degli investitori;*
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;*
- d) la competitività del sistema finanziario;*
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.*

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;*
- b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.*

5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all' articolo 6, comma 2-bis.

dell'intesa, si stabilisce di attribuire i poteri di vigilanza e indagine all'Autorità che fornisce l'intesa.

Nella relazione illustrativa annessa agli emendamenti originari si legge che: "Tali previsioni si rendono necessarie per disciplinare in maniera espressa e chiara la coesistenza delle potestà delle due Autorità su alcune materie relative allo svolgimento dei servizi di investimento da parte dei soggetti autorizzati, in ragione delle finalità di vigilanza assegnate a ciascuna di esse dall'art. 5 del Testo Unico della Finanza; nello specifico si tratta delle seguenti materie: il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e incentivazione; la continuità dell'attività; la responsabilità dell'alta dirigenza; la gestione dei conflitti di interesse; l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti di servizi o attività. In relazione a tali materie, pertanto, la potestà regolamentare assegnata a ciascuna delle due Autorità di controllo dovrà essere condivisa – solo in relazione ad alcuni aspetti specifici, da individuarsi attraverso il riferimento alle finalità della vigilanza - anche dall'altra Autorità e, in relazione a tali aspetti, saranno attribuiti a tale ultima Autorità particolari e ben definiti compiti di vigilanza e di indagine".

f) Attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza di indagine e, ove opportuno, di disciplina secondaria, sentita la Banca d'Italia¹⁷, con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento nella gestione di sedi di negoziazione; vengono inoltre attribuiti alla CONSOB i medesimi poteri in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva¹⁸, con riferimento ai partecipanti alle sedi di negoziazione. Il

¹⁷ Ferme restando le proprie competenze di vigilanza prudenziale sulle banche e sulle imprese di investimento.

¹⁸ L'articolo 17 della direttiva così recita:

1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Tali imprese pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate. Esse dispongono meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità dei requisiti del presente paragrafo.

2. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche in uno Stato membro lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti della sede di negoziazione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento può prescrivere che quest'ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica, dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli sulla verifica dei sistemi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento può in qualsiasi momento chiedere all'impresa ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, su richiesta di un'autorità competente di una sede di negoziazione in cui l'impresa di investimento, quale membro o partecipante della sede di negoziazione, effettua la negoziazione algoritmica comunica senza indebiti

ritardi le informazioni di cui al secondo comma che riceve dall'impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica.

Le imprese di investimento conservano le registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che siano sufficienti per consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

L'impresa di investimento che effettua tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conserva servendosi di un modello approvato registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e le quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta.

3. Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:

- a) svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell'orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile.
- b) concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi dell'impresa d'investimento di cui alla lettera a), e
- c) dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l'adempimento degli obblighi sanciti dall'accordo di cui alla lettera b),

4. Agli effetti del presente articolo e dell'articolo 48 della presente direttiva, le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche che sono ritenute perseguire una strategia di «market making» quando, quali membri o partecipanti in una o più sedi di negoziazione e operando per conto proprio, la loro strategia implica la trasmissione di quotazioni ferme, simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi relative a uno o più strumenti finanziari o a diversi strumenti finanziari in un'unica sede di negoziazione o in diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato complessivo.

5. Un'impresa di investimento che fornisce accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pone in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare che l'idoneità dei clienti che utilizzano il servizio sia adeguatamente valutata e riesaminata, che i clienti che utilizzano il servizio non superino soglie appropriate di negoziazione e di credito prefissate, che la negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio sia oggetto di adeguato monitoraggio e che controlli appropriati dei rischi impediscano che una negoziazione possa creare rischi per la stessa impresa di investimento o possa dar luogo a un mercato disordinato o contribuirvi o possa essere contraria al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole sulle sedi di negoziazione. È vietato l'accesso elettronico diretto senza che tali controlli siano stati posti in essere.

Le imprese di investimento che forniscono un accesso diretto elettronico sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti della presente direttiva e le regole della sede di negoziazione. Le imprese di investimento controllano le operazioni al fine di identificare violazioni di tali regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato da denunciare all'autorità competente. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa di investimento e il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio e che ai termini di detto accordo l'impresa di investimento mantenga la responsabilità a titolo della presente direttiva.

Le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse forniscono accesso elettronico diretto.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento può prescrivere che quest'ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al primo comma e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, su richiesta di un'autorità competente di una sede di negoziazione in relazione alla quale l'impresa di investimento fornisce accesso elettronico diretto, comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al quarto comma che riceve dall'impresa di investimento.

Le imprese di investimento conservano registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che tali registrazioni siano sufficienti per consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

tutto facendo salve le competenze del ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia attualmente previste dal vigente DLgs 58/1998¹⁹.

g) Attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, qualora sia opportuno, anche il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni ed i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari.

6. Le imprese di investimento che agiscono in qualità di aderenti generali ai sistemi di garanzia per altre persone pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee che soddisfano determinati criteri e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per l'impresa di investimento e per il mercato. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa di investimento e la persona per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.

7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per

- a) precisare i requisiti organizzativi di cui ai paragrafi da 1 a 6 da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi; le informazioni che precisano i requisiti organizzativi di cui al paragrafo 5 indicano i requisiti specifici per l'accesso diretto al mercato e per l'accesso sponsorizzato in modo tale da garantire che i controlli applicati all'accesso sponsorizzato siano almeno equivalenti a quelli applicati all'accesso diretto al mercato.*
- b) definire le circostanze in cui un'impresa di investimento sarebbe obbligata a stipulare l'accordo di market making di cui al paragrafo 3, lettera b), e precisare i contenuti di tali accordi, compresa la fascia dell'orario di negoziazione della sede di negoziazione di cui al paragrafo 3;*
- c) le situazioni che costituiscono le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, comprese le circostanze di estrema volatilità, le questioni politiche e macroeconomiche, le questioni operative e relative ai sistemi e le circostanze che contraddicono la capacità dell'impresa di investimento di mantenere le pratiche prudenziali di gestione del rischio previste al paragrafo 1.*
- d) indicare il contenuto e il formato del modello approvato di cui al quinto comma del paragrafo 2 e il periodo di tempo durante il quale l'impresa di investimento è tenuta a conservare le registrazioni.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹⁹ La relazione illustrativa annessa agli emendamenti originari evidenzia a commento del presente punto che "Ciò appare in linea con le scelte del legislatore europeo che, nella revisione della direttiva MiFID, ha provveduto ad una omogeneizzazione della disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione rispetto a quella dei mercati regolamentati. Peraltro, si evidenzia come l'operare del gestore (in termini di amministrazione della piattaforma, regolamentazione del mercato, governance e struttura organizzativa della società) rileva ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e dell'integrità dei mercati, ivi inclusa la market abuse detection, al cui rispetto è preposta la CONSOB. Analogamente, vanno letti in una prospettiva di vigilanza sul processo di formazione dei prezzi, sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla prevenzione di fenomeni potenzialmente riconducibili ad abusi di mercato i requisiti organizzativi, i sistemi e i controlli richiesti ai partecipanti alle sedi di negoziazione in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva. In tale quadro, vengono fatte salve: (I) le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento, ancora una volta confermando l'attuale riparto di competenze nel TUF, (II) le funzioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento".

h) Acquisire obbligatoriamente il preventivo parere della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento.

Sul punto si ricorda che il TUF (art. 19, comma 4) dispone che la Banca d'Italia autorizzi le banche alla prestazione dei servizi; in particolare si prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia e della CONSOB nella vigilanza sulla prestazione dei servizi e delle attività di investimento: la prima è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; la CONSOB per quanto attiene alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. La disposizione contenuta nella lettera h) in commento, modificando la prassi attuale - secondo cui il coinvolgimento della CONSOB è successivo alla concessione dell'autorizzazione ed è realizzato con l'invio della relativa documentazione - prevede obbligatoriamente l'acquisizione di un parere preventivo rilasciato dalla CONSOB. La disposizione valorizza, poi, quanto già evidenziato dal Fondo Monetario Internazionale nel rapporto sul Financial Services Action Plan ("FSAP") reso nel 2013²⁰.

i) Modificare il procedimento di autorizzazione delle SIM²¹ che svolgono attività transfrontaliera, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione.

Occorre ricordare che, secondo l'articolo 26 del TUF l'operatività delle SIM in uno Stato extracomunitario è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia; sempre il medesimo articolo prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali libera prestazione di servizi; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi. Il criterio qui in commento attribuisce invece alla CONSOB – sentita la Banca d'Italia – i relativi poteri di autorizzazione. In tal modo, la CONSOB diventerebbe l'Autorità competente a fornire l'autorizzazione – sentita la Banca

²⁰ Segnatamente, il FMI ha raccomandato un maggior coinvolgimento della Consob nel processo di autorizzazione degli enti creditizi che intendano svolgere servizi d'investimento e più in generale una revisione del riparto di competenze volto a semplificare il sistema di vigilanza, eliminando ambiguità e rafforzando l'approccio funzionale: *"The mission recommends that a consultation process with Consob be established for the review of applications by banks seeking to provide investment services. In addition, the current framework could benefit from a streamlining of the chosen twin peak structure, aimed at eliminating possible ambiguities or inconsistencies and strengthening the functional approach"*. (cfr., nell'ambito del rapporto del FMI, *l'Executive Summary*, punto 5, pag. 6; ed inoltre pag. 28, quarto periodo dei *Comments*). Si legge in un altro passaggio del rapporto: *"The mandates and responsibilities of the regulators are set out in legal provisions, mainly the Consolidated Law on Finance (CL). However, the specific allocation of responsibilities between the two authorities is very complex and stems from historical reasons"* (cfr. nel parte del rapporto del FMI dedicata all'*Institutional Structure*, punto 11, pag. 7).

²¹ Società di investimento mobiliare.

d'Italia - alla prestazione dei servizi e della attività di investimento da parte delle SIM (in particolare sulla loro operatività transfrontaliera).

l) Modificare la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che intendano prestare servizi e attività di investimento a clienti al dettaglio o a clienti professionali²², prevedendo, l'obbligo di stabilire una succursale nello Stato italiano e attribuendo, alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione.

Nell'audizione del 18 marzo 2015 del presidente della CONSOB, Dott. G. Vegas²³, si evince che l'obbligo in questione, derivante dall'esercizio da parte del Governo della facoltà prevista dall'articolo 39 della MIFID2, "si giustifica al fine di innalzare il livello di tutela degli investitori, poiché la presenza della succursale sul territorio dello Stato agevola lo svolgimento dei controlli da parte della CONSOB, nonché i contatti dell'investitore con l'intermediario che presta il servizio di investimento."

m) Modificare il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209²⁴ ed il citato TUF al fine di recepire l'articolo 91 della direttiva MIFID2 prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS²⁵ e dalla CONSOB,

²² Di cui alla sezione II, dell'allegato II della direttiva n. 2014/65/CE. In detta sezione sono individuati come professionali: *"I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico, le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possono anch'essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese. Le imprese di investimento possono pertanto essere autorizzate a trattare tali clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non presumono che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.*

Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente l'impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto di tale valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- *il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;*
- *il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.*

Gli Stati membri possono adottare criteri specifici per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di comuni e autorità pubbliche locali che chiedano di essere trattati come clienti professionali. Tali criteri possono essere alternativi o integrativi rispetto a quelli elencati al quinto comma".

²³ Audizione nell'ambito dell'esame del presente Disegno di legge n. 1758 presso la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) – pagg. 7-8.

²⁴ Codice delle assicurazioni private.

²⁵ Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.

nonché l'attribuzione alle predette autorità dei relativi poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze.

Il contenuto della presente lettera è stato oggetto dell'ordine del giorno G/1758/12/14 in cui si dispone di conferire, nell'ambito delle modifiche da apportare ai citati decreti legislativi, specificatamente alla CONSOB la competenza sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis* del D.Lgs. 58/1998 (cioè i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" quali le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all' *articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*), nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, comma 1, lettera b) della direttiva MIFID 2²⁶.

n) Modificare, qualora necessario, il TUF al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti alla UE.

Nell'ambito della MIFID 2 si legge che: "Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di dati personali tra l'ESMA e i paesi terzi dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001. Inoltre è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di dati tra autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone". In merito poi alle

²⁶ Secondo la direttiva: "*prodotto di investimento assicurativo*" è un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato e questa definizione non comprende:

- a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati nella direttiva 2009/138/CE, allegato I, (Rami dell'assicurazione non vita);
- b) contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
- c) prodotti pensionistici che, ai sensi della legge nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- d) schemi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
- e) prodotti pensionistici individuali per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.

disposizioni in materia di scambio di informazioni si vedano anche gli articoli 81, 87 e 88 della citata direttiva MIFID 2.

o) Apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti. Il contenuto della presente lettera è identico a quanto disposto dalla **lettera e) dell'articolo 7** nella sua originaria versione; le modifiche apportate con il nuovo testo, recepiscono il parere della V commissione permanente, programmazione economica e bilancio del Senato²⁷ nella parte in cui dispone che le spese relative all'albo dei consulenti finanziari siano poste a carico dei soggetti interessati.

p) Disciplinare le segnalazioni, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza²⁸; le modifiche intervenute nel nuovo testo riguardano da un lato l'attenzione che si deve porre alla problematica concernente i profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, dall'altro la possibilità di estendere le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni.

q) Modificare ed integrare le disposizioni contenute nel TUF al fine di attribuire alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, ognuna secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7 della direttiva MIFID2 per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, lettere l), ed m) della legge 7 ottobre 2014, n. 154²⁹.

²⁷ In data 25 marzo 2015, 372^a seduta pomeridiana.

²⁸ Fin qui l'articolo riprende il contenuto della precedente lettera **f) dell'articolo 7** originario.

²⁹ Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. In particolare l'articolo 3, lettere l) ed m), così dispone:

“..... l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):

1) valutare l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

Il contenuto della presente lettera era in precedenza disciplinato dalla **lettera g) dell'originario articolo 7** in cui però le modifiche da apportare al TUF in materia di sanzioni, erano indicate genericamente facendo rinvio a quanto stabilito dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti. La disposizione in esame ha quindi ad oggetto l'individuazione specifica delle sanzioni e delle misure amministrative definendo parametri e criteri in ossequio ai principi di legalità e tassatività e prevedendo, anche, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 70 della MIFID2, che gli Stati membri possano autorizzare le autorità competenti ad imporre tipi aggiuntivi di sanzioni oltre a quelle di cui al paragrafo 6 o ad imporre ammende che superino gli importi di cui al paragrafo 6, lettere f), g) e h).

r) Attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'adempimento di cui al citato articolo 22, paragrafo 1 del regolamento MIFIR³⁰ fa riferimento al potere delle autorità competenti di richiedere specifiche informazioni ai gestori dei mercati ai fini dell'applicazione dei regimi di trasparenza pre e post-negoziato e quindi delle relative deroghe e differimenti sia per gli strumenti rappresentativi di capitale che per quelli non rappresentativi, nonché per il rispetto dell'obbligo di negoziazione su alcuni strumenti finanziari e per determinare se un investitore è un internalizzatore sistematico³¹.

2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE ;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità.

³⁰ L'articolo 22, comma 1, così recita: "Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziato e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11, dagli articoli da 14 a 21 e dall'articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, le autorità competenti possono chiedere informazioni:

a) alle sedi di negoziazione;

b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e

c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione."

³¹ Sono internalizzatori sistematici (IS) le imprese di investimento che negoziano per conto proprio al di fuori dei sistemi, eseguendo ordini dei clienti.

s) Valutare di non prevedere, in attuazione della disciplina sanzionatoria adottata in virtù della possibilità di cui alla precedente lettera q), alcuna sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'articolo 166 del TUF.

Tale ultimo articolo prevede per il reato di abusivismo, una multa – oltre alla reclusione da uno ad otto anni - che va da euro 4.130 a euro 10.329; con tale reato si identifica chi, senza esservi abilitato, svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, chi offre in Italia quote o azioni di OICR, chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. Con la stessa pena è inoltre punito chi esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo e chi esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

t) Prevedere le necessarie modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio con la finalità di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Si evidenzia infine che il presente articolo non prevede più la clausola di invarianza finanziaria che nell'articolo originario era invece contenuta nel comma 2, ora soppresso, il quale espressamente prevedeva che dall'attuazione delle disposizioni non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate fossero chiamate a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione)

La [Direttiva 2004/39/CE](#), attualmente in vigore, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive) è ora in parte rifusa nella direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal [regolamento \(UE\) n. 600/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. La [Direttiva 2014/65/UE](#), denominata MiFID II, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. Il processo di revisione ha avuto inizio con la consultazione della Commissione Europea del 2010 e la successiva proposta dell'ottobre 2011; nel corso del 2014 il Consiglio dell'Unione ha raggiunto un accordo di massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del regolamento e sono stati conseguentemente approvati la citata direttiva ed il citato regolamento. In base all'articolo 93 della Direttiva, la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016 ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre

più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza³², attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

Si intende aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di vigilanza.

In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale; si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l'ESMA³³ e l'EBA³⁴ (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati. In tale contesto, si inserisce, in ambito italiano, la consultazione avviata dalla CONSOB il 28 maggio 2014 sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti privati. Con la medesima si sottopone all'esame del mercato l'ipotesi di introdurre una serie di presidi per il rafforzamento della tutela del risparmio, che comprendono anche la raccomandazione agli intermediari di astenersi dal commercializzare agli investitori retail alcune tipologie di prodotti connotati da più alta complessità e di distribuire prodotti a complessità comunque elevata solo nell'ambito di servizi di consulenza c.d. "evoluta". Si richiede inoltre agli intermediari di tenere in debita considerazione nelle policy aziendali gli orientamenti dell'ESMA in materia di distribuzione di prodotti complessi; si definiscono poi le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente, che deve essere basata su un'analisi di mercato ampia e proporre strumenti finanziari sufficientemente diversificati. Già in base alle disposizioni della MiFID, l'impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento; con la MiFID II tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l'impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all'intero pacchetto. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se

³² Si tratta di una modalità di intervento sui mercati che utilizza sofisticati strumenti software, e a volte anche hardware, con i quali mettere in atto negoziazioni ad alta frequenza, guidate da [algoritmi](#) matematici, che agiscono su mercati di [azioni](#), [opzioni](#), [obbligazioni](#), [strumenti derivati](#). La durata di queste transazioni può essere brevissima, con posizioni di investimento che vengono tenute per periodi di tempo variabili, da poche ore fino a frazioni di secondo. Lo scopo di questo approccio è quello di lucrare su margini estremamente esigui, operando su grandi quantità di transazioni giornaliere.

³³ Autorità europea per gli strumenti finanziari ed i mercati.

³⁴ Autorità bancaria europea, volta ad assicurare un livello di regolamentazione uniforme nel settore bancario europeo.

rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-*quinquies* della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 7.0.1 (testo 2), 7.0.2 (testo 2) e 7.0.3 (testo 2).

Il **primo comma** dell'articolo prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE.

La direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V), in vigore dal 17 settembre 2014, deve essere recepita nel diritto nazionale dagli Stati membri entro il 18 marzo 2016 (18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

Lo scopo della direttiva - aggiornamento della direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva UCITS IV"), relativa al coordinamento delle disposizioni amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - è quello di armonizzare le seguenti disposizioni:

- funzioni di depositario: individuazione dei soggetti abilitati ad assumere la funzione di depositario; generali obblighi di controllo e di custodia ascritti in capo al depositario; condizioni alle quali il depositario può sub-depositare e compiti che possono essere legittimamente affidati al sub-depositario; individuazione delle condizioni alle quali è consentito il riutilizzo degli asset da parte del depositario; regime di responsabilità. In particolare, la direttiva UCITS V prevede che gli OICVM possono nominare soltanto un unico depositario e la nomina deve essere evidenziata da un accordo scritto. Il depositario è incaricato delle funzioni di custodia, supervisione e monitoraggio dei flussi finanziari, in linea con le disposizioni della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE);

- politiche retributive delle società di gestione: la direttiva introduce modifiche delle politiche di remunerazione, al fine di promuovere una gestione efficace dei rischi ed essere in linea con il profilo di rischio dell'OICVM. A seconda dell'organizzazione, della natura, della portata e della complessità delle attività della società di gestione, specifici principi sono stabiliti. Le politiche di remunerazione si applicano alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio degli OICVM. La *ratio* dell'intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. Si prevede un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto;

- sanzioni amministrative: la direttiva UCITS V definisce un elenco esaustivo delle violazioni che implica sanzioni da parte delle autorità competenti; la direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società, di 5 milioni di euro per gli individui o il doppio del profitto derivante dalla violazione se determinabile. Altre misure sono introdotte, quale l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni e per fornire un canale sicuro per abilitare tale comunicazione. È previsto l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare ogni provvedimento sanzionatorio.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE, così come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-*quinquies* della direttiva 2009/65/CE, così come modificata dalla citata direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

L'articolo 99-*quinquies*, dispone che gli Stati membri mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni.

Tali meccanismi includono almeno:

- i. procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
- ii. protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari, che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
- iii. protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- iv. norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala una violazione, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono a che la segnalazione da parte dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari non sia considerata una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa né implichi per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.

Gli Stati membri devono inoltre imporre alle società di gestione, alle società di investimento e ai depositari di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Il **secondo comma** precisa che dall'attuazione della direttiva citata non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato del regolamento (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

***b)* designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento;**

***c)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;**

***d)* modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;**

***e)* attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;

g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

***m)* evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;**

***n)* adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;**

***o)* valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;**

***p)* consentire, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito *internet* delle decisioni relative**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;

q) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame in sede referente per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti 7.0.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2) e 7.0.6 (testo 2), oltre alle previsioni di delega per dare attuazione in Italia al nuovo Regolamento comunitario sugli abusi di mercato, attinenti all'individuazione dell'Autorità competente (CONSOB) e alla cooperazione fra essa e le corrispondenti autorità estere, contiene alcune specifiche indicazioni sia su alcuni aspetti delle sanzioni amministrative che la Consob dovrà emanare sia sul recepimento in Italia dell'obbligo di prevedere sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose previsto dalla direttiva MAD2.

La riforma comunitaria degli abusi di mercato (market abuse)

Il 12 giugno del 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [regolamento UE n. 596/2014](#) sugli abusi di mercato e la [direttiva 2014/57/UE](#) relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato chiudendo l'iter legislativo iniziato con le proposte di regolamento e direttiva presentate dalla Commissione europea il 20 ottobre 2011. I due testi sono stati approvati dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria, rispettivamente il 10 settembre 2013 e il 14 gennaio 2014, e successivamente adottati dal Consiglio il 14 aprile 2014.

Il regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("MAR"), abroga la precedente direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato ("MAD") e le misure di esecuzione (direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE). Esso prevede in particolare:

- l'estensione della normativa anche agli strumenti finanziari negoziati su sistemi di negoziazione multilaterali ("MTF"), altri sistemi di negoziazione organizzati ("OTF") e "over the counter" ("OTC");
- l'estensione della normativa ai mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati;
- la previsione di una serie di condotte legittime ("safe harbour" di cui all'art. 9); in particolare non costituisce di per sé abuso di informazioni privilegiate: i) l'uso di informazioni privilegiate acquisite nel quadro di operazioni di fusione o acquisizione e utilizzate a tali fini; ii) l'uso della decisione di acquisire o disporre di certi strumenti finanziari nell'acquisizione o disposizione di tali strumenti;
- il riconoscimento della possibilità di effettuare sondaggi di mercato (definiti quali "comunicazioni di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione") subordinatamente alle condizioni previste dal regolamento (art. 11);
- il divieto espresso del tentativo di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 16, comma 2);
- l'estensione della definizione di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (art. 12, comma 2, lett. c));
- il mantenimento dell'unica nozione di "informazione privilegiata" ai fini dell'insider trading e degli obblighi di disclosure degli emittenti (artt. 7 e 17); il regolamento prevede inoltre che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se risponde ai requisiti previsti dall'art. 7;
- le prassi di mercato ammesse che consentono di non incorrere nei divieti di manipolazione del mercato (art. 13);
- gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti quotati con la previsione della possibilità per l'emittente di ritardare la divulgazione al pubblico di tali informazioni qualora sussistano le seguenti tre condizioni: i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente; ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; iii) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni (art. 17, comma 4);

· il mantenimento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per gli emittenti quotati e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi (art. 18);

· l'obbligo di notifica all'emittente e all'autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e da persone ad essi strettamente collegate: la soglia annuale che fa scattare l'obbligo di notifica è fissata a 5.000 €, ma il regolamento prevede la possibilità per le autorità competenti di aumentare la predetta soglia fino a 20.000 €. Il termine per la notifica è fissato a 3 giorni dall'operazione (art. 19, comma 9);

· la semplificazione per gli emittenti quotati su uno "SME growth market" (come definiti dall'art. 33 della nuova MiFID): i) obblighi semplificati di divulgazione delle informazioni (art. 17, comma 9); ii) esenzione dalla creazione di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate a condizione che l'emittente assicuri che a) le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate siano correttamente informate degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta; b) l'emittente sia in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

La direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, introduce la disciplina delle sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato. La direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per punire con sanzioni penali l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo a commettere tali reati. La direttiva prevede, inoltre, che la responsabilità penale sia estesa anche alle persone giuridiche.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GUUE.

La direttiva è entrata in vigore entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GUUE e gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il suo recepimento entro il 3 luglio 2016.

L'articolo di delega prevede, in primo luogo (lett. a-e):

- la delega ad apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto (lett. a);
- la designazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23, e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del citato regolamento (lett. b);

- il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi (lett. c);
- la possibilità di modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM - ESMA), le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di paesi terzi (lett. d);
- l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (lett. e).

Più nello specifico, si segnalano inoltre i seguenti punti.

- Importo minimo delle sanzioni amministrative (lett. f)

È previsto un criterio di delega che consente di ridurre dagli attuali 100.000 euro a 20.000 euro (valore originario prima della quintuplicazione operata dalla legge sul risparmio 2006) il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate, comunicazione di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Tale scelta appare finalizzata a consentire di prevedere sanzioni maggiormente proporzionate per i casi meno gravi.

- Confisca (lett. g)

Si prevede una revisione della disciplina della confisca amministrativa limitandola al solo profitto (oggi comprende anche il prodotto ed i mezzi utilizzati) in modo da renderla maggiormente proporzionata all'effettiva utilità conseguita dai soggetti e superare le eccezioni di incostituzionalità in più sedi avanzate.

- Sanzioni penali e loro rapporto con le sanzioni amministrative (lett. i)

Viene data la delega a prevedere - oltre alle sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive imposte per tutti i casi di abuso di mercato

dal MAR - anche, per i casi gravi e dolosi, sanzioni penali anch'esse proporzionate, efficaci e dissuasive³⁵.

- individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato (lett. j)

Per l'individuazione delle sanzioni penali si fa rinvio ai criteri indicati dalla Direttiva MAD 2 e fra questi viene indicata, con valenza esemplificativa, la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come quando essi siano esponenti di emittenti quotati (e pertanto soggetti a speciali obblighi informativi e di comportamento), di Autorità di vigilanza o di governo, membri di organizzazioni criminali, soggetti che abbiano già commesso le medesime violazioni.

Il testo lascia aperta la possibilità di far uso di tutti i criteri presenti nella Direttiva (Considerando e articolato) ma dà un'indicazione favorevole all'uso di uno specifico criterio sulla base delle sintetiche argomentazioni che seguono. Nella Direttiva vi sono (nei considerando 11, relativo all'abuso di informazioni privilegiate, e 12, relativo alla manipolazione del mercato)³⁶ sia criteri di

³⁵ Il considerando 22 della direttiva così testualmente recita: “*Gli obblighi previsti dalla presente direttiva di prevedere negli ordinamenti nazionali pene per le persone fisiche e sanzioni per le persone giuridiche non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di contemplare in tali ordinamenti nazionali sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni previste nel regolamento (UE) n. 596/2014, salvo che gli Stati membri non abbiano deciso, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, di prevedere per tali violazioni unicamente sanzioni penali nel loro ordinamento nazionale*”. Il successivo considerando 23, poi, prende in esplicita considerazione le possibili problematiche, in punto di “*bis in idem*”, derivanti dalla “*coesistenza*” di sanzioni penali ed amministrative: “*L'ambito di applicazione della presente direttiva è determinato in modo tale da integrare e garantire l'effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente alla presente direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come gravi. Nell'applicare la normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi della presente direttiva e di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del ne bis in idem*”. A sua volta il Regolamento prescrive che l'eventuale previsione di sanzioni penali non deve danneggiare il livello di cooperazione ed integrazione investigativa tra le diverse Autorità di vigilanza dei vari Paesi su tutte le fattispecie. Va peraltro rimarcato che la possibilità per gli Stati Membri di applicare esclusivamente sanzioni penali (per fattispecie di abusi di mercato disciplinate anche dal MAR e, dunque, punibili in via amministrativa ai sensi del MAR) è contemplata (cfr., considerando 22 di MAD2; considerando 72 e art. 30 di MAR) quale eccezione al principio generale, che impone la previsione di uniformi sanzioni amministrative, da applicarsi dalle “*competent Authorities*” per omogenee fattispecie di illecito.

³⁶ Secondo il Considerando 11, riguardante abuso di informazioni privilegiate (*insider dealing* e comunicazione illecita di informazioni privilegiate; artt. 3 e 4 di MAD), i fattori che i legislatori nazionali dovrebbero prendere in considerazione, al fine di formulare il giudizio di gravità giustificante la sottoposizione della condotta al regime sanzionatorio penale, sono: a) elevato *quantum* del profitto, effettivo o potenziale, ritratto ovvero della perdita evitata; b) elevato valore complessivo degli strumenti finanziari compravenduti; c) rilevanza dell'impatto e delle ripercussioni sulla integrità del mercato; d) rilevanza del danno causato al mercato; e) recidiva del trasgressore ovvero riconducibilità della condotta illecita ad una organizzazione criminale.

Secondo il Considerando 12, per le condotte di manipolazione del mercato (art. 5 della Direttiva) i criteri sono: a) elevato *quantum* del profitto, effettivo o potenziale, ovvero della perdita evitata; b) rilevante ammontare dei fondi utilizzati per il compimento della condotta; c) livello elevato dell'alterazione del valore degli strumenti finanziari ovvero dei contratti a pronti su merci interessati dalla condotta manipolativa; d) rilevanza del danno causato al mercato; e) qualità personale del trasgressore, operante

individuazione della gravità delle violazioni estrinseci rispetto al nucleo essenziale delle fattispecie, sia altri criteri (all'interno dell'articolato) che configurano, con riferimento principalmente alle ipotesi di manipolazione del mercato, differenze definitorie delle fattispecie considerate dalla Direttiva rispetto a quelle indicate nel Regolamento MAR.

A tale proposito, vanno segnalati alcuni profili di criticità applicativa relativamente ai criteri distintivi di natura oggettiva indicati nei Considerando.

In particolare, in materia di abuso di informazione privilegiata (insider dealing), con riguardo al profitto ritratto o alla perdita evitata vi è una componente discrezionale nella scelta della metodologia di calcolo (deterministica, econometrica, probabilistica) e, in tale ambito, nell'individuazione del parametro-prezzo da utilizzare (prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo ufficiale, prezzo dei giorni successivi in caso di titoli illiquidi, ecc.) qualora l'apertura della posizione non è effettuata immediatamente prima della pubblicazione dell'informazione o la chiusura della stessa non è effettuata immediatamente dopo.

Con riguardo invece al valore complessivo degli strumenti finanziari utilizzati vi è una difficoltà di determinazione nel caso in cui l'agente apra e chiuda più volte la posizione prima e dopo la pubblicazione dell'informazione privilegiata ovvero qualora operi su diversi tipi di strumento finanziario ed una ulteriore incertezza applicativa nel caso di operazioni su strumenti derivati, in ragione dei plurimi "valori" che potrebbero essere utilizzati a tal fine (somme pagate o riscosse a fronte della transazione, valore nozionale).

Nel caso di raccomandazione, induzione e comunicazione illecita di informazioni privilegiate non è previsto né un profitto né una negoziazione. Anche nel caso della manipolazione informativa non è necessario che vi siano operazioni su cui basare la valutazione sul profitto o il valore dei beni utilizzati.

Con riguardo alla manipolazione operativa, si segnala invece che il criterio del profitto ritratto o della perdita evitata e quello dei fondi utilizzati, oltre a poter trovare applicazione soltanto nella fase finale delle indagini, presentano problematiche connesse alla discrezionalità nella scelta della metodologia di calcolo qualora la posizione o le posizioni derivanti dalle condotte manipolative non siano chiuse in tempi brevi (deterministica, econometrica, probabilistica) ed, a livello pratico, difficoltà di calcolo relative alla distinzione tra operazioni lecite e illecite, soprattutto nei casi connotati dall'esecuzione di numerose operazioni.

Infine, per tutte le fattispecie, con riferimento al criterio della lesione all'integrità al mercato vi è una difficoltà di misurazione ed individuazione anche per la mancanza di una definizione.

nel settore finanziario ovvero presso una Autorità di vigilanza o regolamentazione.

Si segnala altresì che i criteri distintivi delle fattispecie emergenti da un confronto fra le definizioni di MAR e quelle di MAD2 potrebbero non essere sufficienti e presentare problemi applicativi³⁷.

Sotto tale profilo, le fattispecie sono in primo luogo diverse da quelle oggi presenti nel nostro ordinamento che ruotano sulla distinzione tra pericolo astratto (sanzioni amministrative) e pericolo concreto (sanzioni penali), ma prevedono comunque un reato di pericolo, mentre la Direttiva MAD2 sembra configurare (nella maggior parte dei casi) un reato di danno.

In secondo luogo, esse si fondano su nozioni non univoche, che possono facilmente prestarsi a valutazioni divergenti (derivanti, ad esempio, da un diverso approccio nell'analisi dei comportamenti tenuti dai partecipanti al mercato in concomitanza o successivamente alla condotta manipolativa e di eventi di altro genere, quali la pubblicazione di nuove informazioni, l'inserimento, la modifica o la cancellazione di ordini, l'esecuzione di operazioni, l'andamento di dati contabili o finanziari, ecc.). Inoltre, potrebbero rilevare nella definizione dell'effetto sul mercato delle operazioni o delle informazioni manipolative, ai fini della distinzione tra le fattispecie amministrative e penali, elementi estrinseci rispetto alla condotta, quali, ad esempio, le caratteristiche degli strumenti finanziari - natura, capitalizzazione, liquidità, volatilità - o del mercato/trading venue su cui sono negoziati. D'altra parte anche la differenza tra pericolo astratto e pericolo concreto oggi già presente nel nostro ordinamento non ha dato luogo a facili distinzioni effettive fra fattispecie.

- evitare duplicazione di sanzioni (lett. k)

È esplicitamente previsto come criterio di delega quello di evitare la duplicazione e/o il cumulo di sanzioni penali e amministrative per lo stesso fatto illecito, indicando diverse strade attraverso cui l'obiettivo è perseguibile. Tali strade sono:

³⁷ Tali distinzioni (art. 5 della Direttiva), in sintesi, attengono essenzialmente alla manipolazione del mercato e sono, per tutti i casi di manipolazione, l'effettiva fornitura al mercato di "segnali" falsi o fuorvianti o l'effettiva alterazione/incidenza sul prezzo degli strumenti finanziari; nel caso della manipolazione soltanto informativa si aggiunge anche il requisito del conseguimento di un vantaggio o di un profitto, da parte dell'agente ovvero "per altri", quale diretta conseguenza delle condotte. Nel Regolamento (art. 12), in sintesi, dei "segnali falsi o fuorvianti" è previsto che siano inviati (o vi sia una probabilità di invio) e non che siano "forniti"; con riguardo all'effetto sul prezzo è previsto che la condotta lo "consenta" (o sia probabile che lo consenta) e non che il prezzo sia fissato o alterato; con riguardo al caso di incidenza sul prezzo nella manipolazione operativa con artifici/inganni non vi sono differenze, salvo l'estensione alla probabilità; per la manipolazione informativa non è richiesto il vantaggio o profitto ed è esplicitamente previsto che le informazioni diffuse rilevano non soltanto quando "forniscano", ma anche quando "siano idonee a fornire" segnali falsi o fuorvianti.

- la distinzione di fattispecie (da operare – in coerenza con quanto indicato al criterio j – sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva);
- l'applicazione della sola sanzione più grave (soluzione oggi presente, ad esempio, nell'ordinamento francese);
- lo “scomputo” della sanzione già irrogata come obbligo della Consob e dell'Autorità giudiziaria di tenerne conto al momento dell'irrogazione di quella di propria competenza (rafforzamento del meccanismo già presente nel vigente art. 187-terdecies).

Si segnala al riguardo che, nella [sentenza del 4 marzo 2014](#), sezione II, la Corte europea dei diritti dell'uomo (EDU) ha rilevato l'incompatibilità con il divieto convenzionale di bis in idem del regime del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli abusi di mercato (più nel dettaglio, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la previsione di un doppio regime sanzionatorio per i medesimi fatti non fosse compatibile con l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Inoltre in relazione all'attuale sistema sanzionatorio in vigore nell'ordinamento italiano sono intervenute due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, emanate dalla Corte di cassazione in sede penale (quinta sezione, ordinanza n. 1782/15 del 15 gennaio 2015; la fattispecie afferisce ad un procedimento penale in corso per un fatto di insider trading in relazione al quale è già passata in giudicato la sanzione amministrativa irrogata dalla CONSOB) e in sede civile (sezione tributaria, ordinanza n. 950/15 del 21 gennaio 2015; in tale caso risulta pendente il giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa irrogata dalla CONSOB per una condotta di manipolazione del mercato in relazione alla quale il processo penale si è definitivamente concluso con il patteggiamento).

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, concernente la segnalazione verso l'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti (lett. l) -m);

L'articolo 32 del Regolamento, in tema di segnalazione di violazioni affida agli Stati membri, per il tramite delle autorità competenti, la messa in atto di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del regolamento. Tali dispositivi includono almeno:

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b) in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

Il Regolamento impone altresì agli Stati membri di prescrivere ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del regolamento. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative, per una violazione del medesimo Regolamento.

- consentire, nei termini dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito Internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento (lett. n);

In tema di pubblicazione delle decisioni, l'articolo 34 del Regolamento prescrive che le autorità competenti pubblichino le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria. La norma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Sono comunque previste deroghe nei casi in cui si ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, consentendo pertanto il rinvio della pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio o la pubblicazione della

decisione in forma anonima, la non pubblicazione della decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione sarà insufficiente a garantire che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari o che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

- l'adozione, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, delle occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari (lett. o);

Il comma 2 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della disposizione in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ex articolo 10 (soppresso in sede referente)

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, apportando alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

b) apportare al decreto legislativo

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

17 marzo 1995, n. 230, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, provvedendo altresì all'abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi, tra cui:

1) rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti;

2) revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti;

3) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

4) introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione;

5) attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a limitare il rischio;

6) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;

d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni;

e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione.

L'articolo 10 del disegno di legge originario è stato soppresso dalla 14^a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento 10.10.

Esso recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2013/59/Euratom](#) del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce "norme fondamentali di sicurezza" relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge.

Dopo la soppressione operata dalla 14^a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principi e criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge).

La direttiva in oggetto, come osserva la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive (ora abrogate esplicitamente³⁸), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazione europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Il termine per il recepimento della direttiva è il 6 febbraio 2018.

I principi e criteri direttivi specifici prevedono:

- il riordino ed il coordinamento delle norme vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, provvedendo, tra l'altro, all'abrogazione del [D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187](#), e del [D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52](#) (i quali hanno recepito alcune delle direttive abrogate³⁹) ed alle modifiche ed integrazioni necessarie nel [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 \(lettere a\) e b\)](#) del **comma 1** del presente **articolo 10**). Quest'ultimo decreto legislativo costituisce il recepimento non solo di direttive sulle radiazioni ionizzanti (ora abrogate), ma anche di altre direttive Euratom, relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- l'introduzione, ove necessario "e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom", di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi (**lettera c)**) (il considerando numero 5 della direttiva rileva che si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatti salvi i principi di libera circolazione summenzionati). Tali misure di maggiore protezione devono concernere, in particolare: il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività

³⁸ L'abrogazione ha effetto dal 6 febbraio 2018.

³⁹ Come detto, l'abrogazione di tali direttive ha effetto dal 6 febbraio 2018.

nell'ambiente e negli alimenti; la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'introduzione di una regolamentazione specifica sulle esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico (con attrezzature medico-radiologiche o senza), regolamentazione che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione; l'attuazione di un "piano di azione nazionale radon" per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro; la "razionalizzazione" dei procedimenti autorizzativi.

Quest'ultima "razionalizzazione", secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, consentirà anche di colmare alcune lacune, relative a "casistiche" emerse successivamente all'adozione della disciplina di cui al citato [D.Lgs. n. 230 del 1995](#);

- la "revisione e razionalizzazione" dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, "al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni" (**lettera d**). La relazione illustrativa osserva che la revisione di tali norme deve essere operata anche alla luce dei nuovi ruoli e responsabilità, introdotti dalla direttiva 2013/59/Euratom in oggetto;
- la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività inerenti alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione ed informazione (**lettera e**).

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Riguardo al contenuto della direttiva si veda la relativa sintesi contenuta nell'Allegato B.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che derogano alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post trading*; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 7.0.7 (testo 3) e 7.0.9 (testo 3) reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, cd. CDSR (*Central Securities Depositories Regulation*) (cfr. comma 1, lett. a-f); per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, cd. EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*); e per la trasposizione nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla Direttiva 98/26/CE dal regolamento (UE) n. 909/2014 e dal regolamento (UE) n. 648/2012 (cfr. comma 1, lett. g).

In termini generali le normative comunitarie richiamate perseguono i seguenti obiettivi:

- armonizzare le attività di regolamento dei titoli all'interno dell'Unione europea e introdurre requisiti specifici per gli operatori che intendono effettuare le attività di regolamento titoli nell'ambito del mercato UE, creando così un mercato unico dei servizi di gestione accentrata e di regolamento dei titoli e al contempo favorendo l'attenuazione dei rischi di regolamento delle transazioni in strumenti finanziari (Regolamento UE n. 909/2014);
- determinare le condizioni per mitigare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria connessi alle negoziazioni in contratti derivati *over-the-counter* (OTC) e di migliorare la trasparenza degli stessi contratti (Regolamento UE n. 648/2012);
- attenuare il rischio sistemico connesso ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, ridurre le turbative al sistema derivanti dalla procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema (direttiva 98/26/CE e successive modificazioni).

Tornando all'analisi dell'articolo 11, il **comma 1** delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di:

- adeguare il vigente quadro normativo interno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 909/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento

titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012⁴⁰. Tale regolamento ha ad oggetto obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione e di norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (*central securities depositories* - CSD)⁴¹ e lo svolgimento delle loro attività;

- completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁴². Il regolamento in commento reca obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati *over-the-counter* (OTC)⁴³, obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP⁴⁴) e dei repertori di dati sulle negoziazioni⁴⁵. Al riguardo, si segnala che alla EMIR è stata data attuazione con il regolamento di esecuzione UE n. 1247/2012 e con i regolamenti delegati (UE) nn. 148/2013, 149/2013 e 151/2013;
- dare attuazione alla direttiva 98/26/CE⁴⁶, come modificata dai citati regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri specifici indicati alle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo.

In particolare, la lettera a) stabilisce che il Governo sia delegato ad apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e a provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento citato.

⁴⁰ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.ITA

⁴¹ Per depositario centrale di titoli si intende la persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli (cd. servizio di regolamento) e fornisce almeno un altro servizio di base quale la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (cd. servizio di notariato) o la fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).

⁴² http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.201.01.0001.01.ITA

⁴³ Un contratto derivato *over-the-counter* (OTC) è un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato (ex articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato (ex articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE).

⁴⁴ Per controparte centrale si intende la persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

⁴⁵ Per repertorio di dati sulle negoziazioni si intende la persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

⁴⁶ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.166.01.0045.01.ITA, versione consolidata <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01998L0026-20140917>

La lettera b) fissa quali principi e criteri di delega la designazione della CONSOB e della Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014. Quest'ultimo articolo stabilisce che l'autorità competente è incaricata delle funzioni previste dallo stesso regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio, precisando inoltre, al comma 1, che se uno Stato membro designa più di un'autorità competente ne deve specificare chiaramente i rispettivi ruoli e designare una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority-ESMA*) e l'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority-EBA*) quando espressamente menzionato nel regolamento (UE) n. 909/2014.

Tornando all'esame dell'articolo in commento, viene inoltre stabilito che alla CONSOB e alla Banca d'Italia siano attribuiti i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Le lettere da c) ad e) sono volte all'introduzione nel TUF di un regime sanzionatorio per le violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 909/2014 secondo le indicazioni contenute nel medesimo regolamento.

In particolare, la lettera c) prescrive che sulla base di quanto previsto nel titolo V (regime sanzionatorio) del predetto regolamento, il TUF venga modificato e integrato affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 (Applicazione efficace delle sanzioni) del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63 (Sanzioni per violazioni).

La lettera d) statuisce che, nell'esercizio della delega, il Governo consenta la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicuri che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66, in materia di diritto di ricorso, del medesimo regolamento.

I principi e criteri di delega di cui alla lettera e) prescrivono che la disciplina dei meccanismi di segnalazione delle violazioni sia definita secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento CSDR.

Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera f) è funzionale ad assicurare un intervento sulle altre disposizioni vigenti interessate dalle previsioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e, in particolare, ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, e specificamente per le infrastrutture

di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

La lettera g) fissa quali principi e criteri specifici di delega l'adozione di misure per la trasposizione nell'ordinamento interno di modifiche apportate alla Direttiva 98/26/CE dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014, prevedendo la possibilità di una rivalutazione della complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post negoziazione (*post-trading*)⁴⁷. I principi e criteri di delega di cui alla lettera g) stabiliscono altresì che, ove necessario, il Governo sia delegato a coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione dei citati CSDR ed EMIR.

Al riguardo, è necessario segnalare che la direttiva 98/26/CE, così come la direttiva 2009/44/CE e la direttiva 2010/78/UE che la hanno successivamente modificata, sono state oggetto di recepimento, attraverso il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli", il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 48 recante "Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti" e il decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 recante "Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni coinvolte debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁴⁷ Si tratta del processo di finalizzazione degli accordi presi tra le parti all'atto della negoziazione e che conduce al trasferimento definitivo della proprietà dei titoli scambiati.

Articolo 12

(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

***b)* designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;**

***c)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati nella lettera *b)*, anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;**

***d)* prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;**

***e)* introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le**

Testo del disegno di legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera b).

L'articolo 12, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 7.0.10 (testo 2), 7.0.11 (testo 2), 7.0.12 (testo 2) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di adeguare il quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs*).

Il regolamento predetto stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. KID - *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Nei considerata del regolamento è possibile leggere che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

Il perimetro della delega è delimitato dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, e da quelli specifici indicati alle lettere da a) a e) del presente articolo.

In particolare, la lettera a) stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per i settori interessati dalla normativa da attuare, modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

La lettera b) designa, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.

La lettera c) fissa quali principi e criteri di delega che alle Autorità designate ai sensi della predetta lettera b) siano attribuiti poteri di vigilanza e di indagini previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati. Il Governo è inoltre tenuto a seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella citata lettera b), anche con riferimento ai poteri, previsti dall'articolo 17 del regolamento n. 1286/2014, quali quelli di vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o i prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche, o ancora il tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso.

La lettera d) prescrive che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.

La lettera e) infine stabilisce che nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento in esame per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze di cui alla lettera b) del presente articolo.

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione _____
<p>efficacia nella prevenzione delle violazioni;</p> <p>d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.</p>	<p>d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

L'**articolo 13** (già articolo 8 dell'originario disegno di legge n. 1758) reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della [direttiva 2014/52/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la [direttiva 2011/92/UE](#) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

La direttiva n. 52, per la quale si veda il relativo riquadro di sintesi (*infra*), ha inteso armonizzare i principi in materia di valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) dei progetti, attraverso l'indicazione di requisiti minimi per quanto riguarda le tipologia di progetti sottoposti a VIA, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti, anche in termini di maggiori garanzie di qualità nella valutazione, nonché per quanto attiene la partecipazione del pubblico. Inoltre, la nuova direttiva è scaturita dall'esigenza di rendere la normativa in materia di valutazione di impatto conforme ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, nonché con l'assetto delle strategie adottate dagli Stati membri nei settori di competenza nazionale.

In particolare, la **lettera a)** pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.

Con la **lettera b)** si indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai

principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.

Il principio di delega di cui alla lettera a) intende dare attuazione all'obiettivo di semplificazione e di non duplicazione dei procedimenti autorizzatori posto dal quadro europeo. La relazione illustrativa evidenzia al riguardo quanto già previsto dall'articolo 26 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (c.d. codice dell'ambiente), ove si dispone che "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto". L'obiettivo di un sistema autorizzatorio integrato consiste nell'introduzione di un sistema di autorizzazioni ambientali che consenta di evitare, per una stessa attività o progetto o impianto sottoposto a VIA, l'instaurazione di diversi procedimenti da parte del soggetto richiedente. Alla semplificazione operativa e alla connessa razionalizzazione amministrativa si riconnettono intenti di riduzione degli oneri sia per le imprese sia per le amministrazioni pubbliche.

In ordine ai criteri direttivi di cui alla lettera b), tra le normative che vengono in rilievo, in stretta connessione con gli obiettivi di rafforzamento della protezione ambientale, si richiamano nella relazione illustrativa le politiche per lo sviluppo sostenibile.

In particolare, con il richiamo ai contenuti del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, ove si è evidenziata l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale - incluso l'uso del suolo al fine di evitarne il degrado - si rileva la necessità di strumenti normativi e procedurali volti a realizzare sinergie adeguate tra le procedure di valutazione di impatto e le strategie per affrontare in modo efficace le priorità ambientali dell'Unione, anche in un'ottica di compatibilità con lo sviluppo e con la sostenibilità.

La **lettera c)** prevede la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Con la **lettera d)**, **come riformulata per effetto dell'approvazione in sede referente degli emendamenti 8.9 e 8.100**, si pone il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia come la finalità di tali criteri consista in un passaggio dalla politica del mero controllo a quella della partecipazione dei soggetti coinvolti, in linea con il quadro europeo.

Si deve evidenziare come la normativa italiana in materia di procedimento di VIA, contenuta nel citato codice dell'ambiente, sia stata di recente modificata ed integrata ad opera del [decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91](#), recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Questo ha introdotto, tra le altre, disposizioni finalizzate a superare le [procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170](#) riguardanti il mancato adeguamento dell'Italia al quadro normativo europeo in materia di VIA. In particolare, in materia di diritto di partecipazione al procedimento e diritto alle informazioni e al coinvolgimento del pubblico, si segnala che [l'articolo 15](#) del suddetto decreto-legge ha introdotto, tra gli altri, cambiamenti in merito alle misure di pubblicità per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo forme di pubblicità sul sito *web* dell'autorità competente. Analoghi obblighi di pubblicità sono previsti per i progetti "transfrontalieri" ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'avvenuta introduzione, per le consultazioni transfrontaliere in materia di VIA-VAS, dell'obbligo di dare evidenza pubblica alla notifica mediante pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente.

In linea con il quadro di tali modifiche normative in ordine all'attivazione di un sito *web* dell'autorità competente per i profili di pubblicità, si segnala che dal 1° luglio 2014 risulta attivo il nuovo Portale delle Valutazioni Ambientali VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁴⁸ ai fini della pubblicazione dei dati. In materia di diritto alle informazioni e partecipazione al procedimento, si ricorda poi il quadro generale posto dalla normativa introdotta nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo n. 195 del 2005](#)⁴⁹, attuativo della normativa europea recata dalla [direttiva 2003/4/UE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

In relazione alle richiamate procedure d'infrazione, si rileva, inoltre, che è stato recentemente assegnato alle Commissioni parlamentari competenti l'atto del governo n. 137, Schema di decreto recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006), adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 medesimo, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sopra richiamato. Con l'adozione di tale decreto ministeriale, l'Italia mira ad adeguare il proprio ordinamento rispetto al quadro delle citate procedure di infrazione a livello europeo (n. 2009/2086 e 2013/2170), per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/UEE concernente la valutazione

⁴⁸ www.va.minambiente.it

⁴⁹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/UE, 2003/35/UE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del D. Lgs n. 152/2006 in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*). In particolare, con l'adozione della normativa in parola si intende corrispondere al rilievo della Commissione europea - che, in data 28 marzo 2014, ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato - circa la non conformità delle norme nazionali con quanto previsto dalla direttiva 2011/92/UE (ora modificata dalla direttiva 52, per la quale il disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi di recepimento): l'obiezione europea riscontrava in particolare un inadempimento dell'Italia nel fatto che la normativa nazionale considerasse solo alcuni dei criteri previsti dal quadro europeo in materia di assoggettabilità a valutazione di impatto, senza tenere conto invece di tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva europea di riferimento.

Al riguardo si segnala che, nell'ambito del parere sull'atto del governo n. 137 in questione espresso dalla Commissione ambiente, territorio, beni ambientali del Senato in data 11 febbraio 2015, è stata formulata, tra le altre, un'apposita osservazione in cui la Commissione parlamentare ha ravvisato l'esigenza, in sede di adozione da parte del governo della regolamentazione di cui al decreto ministeriale in parola, di un coordinamento dello schema di decreto stesso con i contenuti della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; si è quindi, con tale osservazione, indicato al governo di tenere conto già dei contenuti di tale nuova direttiva europea, ancor prima della scadenza del termine per il recepimento della stessa, al fine, secondo l'indicazione della 13^a Commissione, di prevenire futuri ed ulteriori motivi che potrebbero dare luogo all'avvio di nuovi procedimenti di infrazione della legislazione comunitaria.

In relazione alla direttiva VIA 2014/52/UE, si segnala infine come, in uno studio specialistico sulla materia, sia stato rilevato come, rispetto al complesso degli obiettivi indicati nella direttiva medesima, non tutti risultino parallelamente oggetto anche di una espressa modifica dell'articolato e degli allegati della precedente direttiva 2011⁵⁰: in particolare, il rilievo è stato formulato con riferimento alla disciplina dei progetti in ambiente marino, di cui al punto 12 della direttiva, nonché in materia di verifica dell'impatto visivo dei progetti, laddove la verifica di impatto in termini di cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane, di cui al punto 16 della nuova direttiva, non risulterebbe specificata nel testo, fatta salva la sola novità relativa all'inserimento del tema del paesaggio nell'elenco dei fattori oggetto di impatto al punto d) dell'articolo 3 della direttiva, insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo di direttiva, in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima. Richiamando, poi, il tema della integrazione tra procedure, nello studio si segnala la non

⁵⁰ Si tratta dello studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sulla direttiva 2014/52/UE. Per le osservazioni complete dell'ISPRA sul quadro delineato dalla nuova direttiva VIA e sui profili tecnici del recepimento nel sistema italiano, si veda più ampiamente <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/valutazione-di-impatto-ambientale-via/la-nuova-direttiva-via-2014-52-ue>

rinvenibilità, nel nuovo testo di direttiva, di indicazioni specifiche sul tema dell'integrazione tra la VIA e la VAS, argomento di particolare interesse nell'ordinamento italiano, ed oggetto, tra l'altro, di specifica attenzione nel codice dell'ambiente⁵¹.

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

La [direttiva 2014/52/UE](#) reca modifiche alla [direttiva 2011/92/UE](#) in materia di valutazione di impatto ambientale. In primo luogo, viene integrata la lista delle definizioni elencate dall'articolo 1 della direttiva n. 92 del 2011 mediante l'inserimento della nuova definizione di "valutazione dell'impatto ambientale" quale processo comprendente:

la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente;

lo svolgimento di consultazioni con le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali;

l'esame da parte delle autorità competenti delle informazioni presentate nel rapporto e ogni altra informazione resa disponibile dal committente o acquisita nel corso delle consultazioni;

la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, nonché l'integrazione di tale conclusione motivata nelle decisioni di concedere l'autorizzazione che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

L'articolo 1 novellato stabilisce inoltre la possibilità, da parte degli Stati membri, di non applicare le norme della direttiva con riferimento a quei progetti che riguardano la difesa o le risposte alle emergenze che riguardano la protezione civile.

La modifica all'articolo 2 della direttiva n. 92 intende introdurre ulteriori norme di semplificazione e armonizzazione delle procedure: nei casi in cui l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale derivi dalle disposizioni di più atti normativi dell'Unione, gli Stati membri possono infatti stabilire forme di coordinamento tra le procedure nonché procedure comuni. Sono inoltre previsti ulteriori casi di deroghe alle regole fissate dalla direttiva quando si ravvisi il rischio di compromettere le finalità dei progetti. In tali casi, si richiede comunque che siano rispettate le finalità della direttiva e comunque viene fatta salva la disciplina relativa ai progetti transfrontalieri dettata dall'articolo 7.

Ai sensi del nuovo articolo 3 della direttiva n. 92, come modificata dalla direttiva n. 52, nella valutazione di impatto ambientale si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

⁵¹ Si veda l'articolo [19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.](#)

l'interazione tra i fattori qui sopra ricordati.

Tra gli effetti da considerare vi sono anche quelli derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e calamità. Si segnala che la direttiva in esame ha inserito, rispetto al testo previgente, i nuovi fattori territorio, popolazione e salute umana, biodiversità.

L'articolo 4 della direttiva n. 92 prevede la necessità della valutazione dell'impatto in relazione a quei progetti elencati nell'allegato I; per i progetti definiti dall'allegato II si prevede la possibilità, da parte dello Stato membro, di determinare se il progetto debba essere sottoposto a valutazione, sulla base di decisioni adottate caso per caso e in conformità a soglie e criteri fissati dallo stesso Stato membro. Con le modifiche all'articolo 4 citato vengono ulteriormente definiti alcuni criteri per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. *screening*), anche attraverso l'introduzione dell'allegato II.A, relativo a "informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'allegato II" e alla sostituzione dell'allegato III, concernente "criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale". Sono inoltre dettate nuove disposizioni relative alla pubblicità, ai contenuti e ai termini temporali (entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie, salvo proroghe in casi eccezionali) delle determinazioni delle autorità competenti in merito allo *screening*. Ulteriori modifiche all'articolo 4 riguardano la qualità dei rapporti di valutazione, rilevando, nel quadro introdotto dalla direttiva n. 52, la competenza degli esperti coinvolti nelle elaborazioni dei rapporti e delle autorità competenti chiamate ad esaminarli.

Gli articoli da 5 a 10 della direttiva n. 92 recano disposizioni inerenti le procedure per la valutazione d'impatto. Il rapporto preliminare del committente è disciplinato dall'articolo 5 della direttiva n. 92, par. 1 e 2, come modificato dalla direttiva in esame: vi si prevedono i contenuti necessari e la possibilità che l'autorità competente definisca, con proprio parere, il livello di dettaglio delle informazioni presenti nel rapporto. Sono inoltre dettate disposizioni atte a garantire la completezza e la qualità dei suddetti rapporti.

Le modalità di consultazione dei soggetti interessati sono disciplinate dall'articolo 6. Le modifiche apportate a tale articolo introducono ulteriori disposizioni in materia di partecipazione al procedimento del pubblico e di tutti gli enti interessati - per le loro responsabilità in materia ambientale ovvero per le competenze locali o regionali - stabilendo anche termini temporali per rendere tale partecipazione effettiva: ad esempio vi si prevede che i tempi di consultazione del pubblico interessato non possono essere inferiori a 30 giorni. Le informazioni devono essere tempestive e rese disponibili anche in formato elettronico, oltre che mediante pubblicazione sulla stampa o mediante il lancio di pubbliche consultazioni. Forme di consultazione sono previste anche dall'articolo 7 in relazione ai progetti di carattere transfrontaliero: a tal fine vi si prevede l'individuazione di organismi comuni appropriati. Dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte si deve tenere "debitamente" conto nel corso delle procedure di autorizzazione (articolo 8).

Il nuovo articolo 8-*bis* fissa i contenuti necessari della decisione di concedere l'autorizzazione: la conclusione motivata dell'autorità competente, le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, la descrizione delle principali caratteristiche del progetto, le misure per fronteggiare gli effetti negativi sull'ambiente e le misure di monitoraggio. La decisione di diniego dell'autorizzazione deve indicare le

principali motivazioni del rifiuto. La decisione deve essere adottata "entro un periodo di tempo ragionevole". Gli Stati membri sono inoltre chiamati a definire le misure di monitoraggio; al fine di evitare inutili duplicazioni si può ricorrere a meccanismi di controllo previsti da altri atti normativi dell'Unione europea diversi dalla direttiva in commento. Le novelle all'articolo 9 intendono ulteriormente specificare i doveri informativi nei confronti del pubblico e di tutte le autorità nazionali interessate circa gli esiti e i contenuti delle decisioni prese.

Il nuovo articolo 9-*bis* stabilisce che gli Stati membri debbano evitare situazioni di conflitto di interesse tra le autorità competenti e il committente. Nei casi in cui il committente coincida con l'autorità competente gli Stati membri sono chiamati almeno a separare le funzioni in conflitto.

Il nuovo articolo 10-*bis* stabilisce che le sanzioni in caso di violazione siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Le modifiche all'articolo 12 della direttiva n. 92 stabiliscono più stringenti doveri informativi degli Stati membri nei confronti della Commissione in ordine al numero dei progetti sottoposti a valutazione d'impatto, alla durata e ai costi medi delle procedure. Tali informazioni devono essere rese ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017. Tale data, infatti, coincide con il termine per il recepimento della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/52/UE in esame, il cui articolo 3 stabilisce, infine, disposizioni transitorie per i progetti per i quali l'*iter* decisionale è stato avviato prima della stessa data del 16 maggio 2017.

Articolo 14

(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche **i seguenti criteri direttivi specifici:**

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) **previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.**

L'**articolo 14** (già articolo 9 dell'originario disegno di legge n. 1758), **come modificato in seguito all'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.5**, reca due criteri direttivi specifici - che si aggiungono ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge - per l'esercizio della delega inerente al recepimento della [direttiva 2013/51/Euratom](#) del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti della [direttiva 2013/51/Euratom](#)", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il secondo criterio direttivo specifico - **inserito dalla 14^a Commissione del Senato** - richiede che, nel caso di esenzione dai controlli - ai sensi dell'art. 3 della direttiva in oggetto - di alcune tipologie di acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Si ricorda che, in base all'art. 3 della direttiva, gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone. Nella suddetta ipotesi di esenzione (relativa alle acque destinate al consumo umano), la popolazione interessata deve essere debitamente informata; non sono, in ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il criterio direttivo **introdotto dalla 14^a Commissione del Senato** riguarda entrambe le fattispecie di esenzione contemplate dall'art. 3 della direttiva.*

Il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è il 28 novembre 2015.

Il considerando numero 6 della stessa rileva che si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

La direttiva sostituisce in sostanza (senza operare novelle) le norme in materia poste dalla [direttiva 98/83/CE](#) del Consiglio, del 3 novembre 1998, "concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano". Quest'ultima è recepita dal [D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#); per le sostanze radioattive, cfr., in particolare, la parte C dell'allegato I del citato [D.Lgs. n. 31](#), e successive modificazioni.

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

La [direttiva 2013/51/Euratom](#) concerne la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (il considerando numero 6 della direttiva rileva che si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno).

Si disciplinano, come indicato dall'articolo 1, la frequenza ed i metodi per il controllo nonché i valori di parametro, da intendersi quali valori al di sopra dei quali occorra valutare la possibilità di un rischio per la salute umana ed adottare gli eventuali interventi correttivi.

Sono escluse dal campo di applicazione della direttiva le acque minerali e le acque medicinali (articolo 3).

Gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata nonché per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che eroghi in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che rifornisca un'utenza inferiore a cinquanta persone. Nella suddetta ipotesi di esenzione (relativa alle acque destinate al consumo umano), la popolazione interessata deve essere debitamente informata; non sono, in ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

L'articolo 4 pone in capo agli Stati membri la predisposizione di appositi programmi di controllo delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire la valutazione dei rischi e l'adozione degli interventi necessari per migliorare la qualità delle acque.

L'articolo 5 rimanda agli allegati I e II, che stabiliscono, rispettivamente, i valori di parametro per le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ed i criteri per i relativi controlli. Il medesimo articolo individua, inoltre, i punti ove i valori soggetti al controllo debbano essere rispettati.

L'articolo 6 prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie ad assicurare la correttezza dei controlli, in conformità alla presente direttiva, e che questi ultimi assicurino l'effettiva qualità delle acque destinate al consumo umano. Con riferimento alle acque destinate alla vendita, sono fatte salve le norme dei regolamenti europei sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali.

L'articolo 7 stabilisce che ogni Stato membro, in caso di superamento dei parametri, valuti il rischio per la salute umana, adotti i provvedimenti eventualmente necessari e garantisca l'informazione alla popolazione interessata e il suggerimento alla stessa delle eventuali misure cautelative supplementari.

L'articolo 8 fissa il termine per il recepimento al 28 novembre 2015. Gli articoli 9 e 10 concernono l'entrata in vigore e i destinatari della direttiva.

Articolo 15

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

Il presente articolo è stato inserito dalla 14^a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento 9.0.1.

Esso introduce un criterio direttivo specifico - che si aggiunge ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge - per l'esercizio della delega inerente al recepimento di una direttiva già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario. La direttiva è la [2013/35/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

Il criterio direttivo specifico consiste nell'introduzione, ove necessario ed in linea con i presupposti della direttiva oggetto di recepimento, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto a quelle minime previste dalla direttiva medesima.

Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° luglio 2016.

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

La direttiva 2013/35/UE è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine; non si applica per le ipotesi di effetti a lungo termine (articolo 1). Essa abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali.

La direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione (LA) ossia "livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva" (articolo 2).

Le grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III. Sono comunque contemplate alcune deroghe (articolo 3). La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. In particolare, in occasione della valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione una serie di elementi, tra cui: i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA; la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione; eventuali effetti biofisici diretti ed effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, ad esempio lavoratori con stimolatori cardiaci e lavoratrici incinte, ma non solo; eventuali effetti indiretti; l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative; informazioni disponibili relative alle attrezzature e alla sicurezza; esposizione simultanea a campi di frequenza diversa (articolo 4). Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro: di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione; di misure appropriate di delimitazione e

di accesso alla zona; di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la direttiva specifica che nel caso di comparsa di alcuni sintomi temporanei, quali effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, vertigini e nausea, il datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione (articolo 5). In merito alla formazione e all'informazione dei lavoratori, la direttiva stabilisce che il datore di lavoro dovrà comunicare, tra l'altro, quanto segue: le misure adottate ai sensi della direttiva; l'entità e il significato dei valori VLE e LA; gli effetti indiretti, i risultati della valutazione dei rischi; le modalità per segnalare gli effetti negativi dell'esposizione; i possibili sintomi; le procedure per ridurre al minimo i rischi da esposizione nonché i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria (articolo 6). Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici ed è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE (articolo 8). La direttiva lascia poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 9).

Al fine di agevolare l'attuazione della direttiva, almeno sei mesi prima del termine fissato per il recepimento, la Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti, tra cui: la determinazione dell'esposizione; gli orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche; l'effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI; le misure intese a evitare o ridurre i rischi; la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla Risonanza magnetica; gli orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro (articolo 14).

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 1° luglio 2016.

La direttiva trae origine dalla proposta [COM\(2011\)348](#).

La proposta è stata esaminata dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, che il 5/10/2011 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 108](#). In essa si chiede innanzitutto, per quanto attiene al sistema di protezione e sicurezza dei lavoratori, maggiore aderenza alle linee guida della ICNIRP pubblicate nel 2010, modificando conseguentemente le soglie numeriche per alcuni tipi di valori in modo di conferire ad essi un reale valore protezionistico. Inoltre, si chiede di apportare al testo alcune modifiche cancellando il riferimento a procedure di valutazione del rischio più blande, sopprimendo, in alcuni casi, le deroghe ai valori limite a cui sono esposti i lavoratori (ad esempio nell'ambito delle forze armate), e circoscrivendo le deroghe previste per le attività di risonanza magnetica. Altre modifiche suggerite riguardano: per quanto concerne la valutazione dei rischi, l'estensione delle azioni previste a tutti i lavoratori con rischi particolari, non limitandole ai soli portatori di dispositivi medici impiantabili e alle lavoratrici incinte; in materia di sorveglianza sanitaria, l'eliminazione della doppia distinzione delle frequenze «fino a 100Khrz» e «da 100Khrz a 300Khrz» dal momento che anche al di sotto dei 100Khrz si riscontrano rischi per la salute; un maggiore risalto al ruolo dei medici, non limitandolo al solo controllo sanitario ma estendendolo anche alle fasi di valutazione dei rischi e di

predisposizione delle misure di tutela.

In data 23/07/2012 la Commissione europea ha inviato una [lettera di risposta](#), in cui, prendendo atto della necessità espressa dal Senato di seguire le linee guida della ICNIRP in materia di livelli di esposizione, ha assicurato che le misure proposte si basano sulle raccomandazioni dell'ICNIRP. La Commissione europea si è detta comunque favorevole ad accogliere i suggerimenti riguardanti i cosiddetti "effetti minori", modificando conseguentemente gli allegati relativi alle soglie numeriche di alcuni valori. Per quanto concerne la valutazione dei rischi, ha specificato che lo scopo delle misure che contemplano una riduzione al minimo delle procedure è quello di introdurre una certa flessibilità a favore dell'industria ma che comunque l'esecuzione della valutazione del rischio resta obbligatoria. Circa il sistema delle deroghe ha rassicurato che nell'ambito delle forze armate i limiti di esposizione sono basati su un sistema usato dalla NATO, peraltro equivalente a quello ICNIRP, che, tra l'altro, consente l'interoperabilità tra gli Stati membri dell'UE, che sono anche membri della NATO. Per quanto riguarda le applicazioni mediche preposte alle risonanze magnetiche, la Commissione europea ha garantito che il sistema previsto è stato accuratamente vagliato e risulta il più efficace e comprenderà monitoraggi e rendiconti periodici. Si è poi detta pronta ad accogliere i suggerimenti del Senato volti all'inclusione di tutte le categorie di lavoratori esposti a rischi particolari nell'ambito delle azioni di valutazione dei rischi condotte dal datore di lavoro. Infine, relativamente alla distinzione tra le disposizioni riguardanti l'esposizione a basse e ad alte frequenze, ha motivato tale scelta sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti medici in ragione dei diversi effetti sul corpo umano.

Articolo 16

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

La Commissione in sede referente, con l'approvazione dell'**emendamento 10.0.1 (testo 2)** - ha corredato di un principio e criterio direttivo specifico il recepimento di un'osservazione formulata dalla 9^a Commissione⁵², in ordine alla necessità di attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.

La direttiva 2014/63/UE apporta modifiche alla direttiva [2001/110/CE](#) del Consiglio relativamente al miele. Il primo elemento di rilievo risulta essere riconducibile al divieto di qualsiasi tipologia di intervento umano teso ad eliminare o ad aggiungere al miele qualsiasi componente che potrebbe alterarne la composizione. A tale proposito, si rileva che il polline viene incluso tra i componenti specifici naturali del miele in quanto

⁵² "Valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24 giugno 2015, che tenga conto, nell'ambito dei criteri specifici di delega, del quadro normativo già vigente in Italia, salvaguardando la completezza delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consumatori."

esso risulta normalmente presente nell'alveare e nell'aria intorno all'alveare, mentre l'aggiunta intenzionale del polline stesso risulta vietata in base alle disposizioni della direttiva 2001/110/CE.

I "considerando" 3), 4) e 5) della direttiva in esame assoggettano il miele e il polline alle già vigenti disposizioni comunitarie in materia di contaminazione accidentale da OGM, assimilando i prodotti a tutte le altre produzioni agroalimentari, ivi incluse quelle biologiche, le cui contaminazioni accidentali sono tollerate sino alla soglia dello 0,9%.

L'articolo 1, comma 1, della direttiva 2014/63/UE stabilisce disposizioni relativamente all'etichettatura del miele sostituendo il termine CE (Comunità Europea) con il termine UE (Unione Europea).

Il comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce la facoltà per la Commissione di tener conto del progresso tecnico in campo alimentare, fissando metodi di analisi che consentano di verificare la conformità del miele alle disposizioni della direttiva in esame, nonché parametri che garantiscano il contenuto minimo di polline di origine floreale e vegetale nel miele.

L'articolo 3 della direttiva in esame stabilisce misure transitorie in base alle quali i prodotti già presenti sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015 possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri a decorrere dal 24 giugno 2015.

Mercé l'emendamento approvato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, quello volto a prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

Del resto, la disciplina dell'apicoltura (legge 24 dicembre 2004, n. 313), interveniva proprio per affermare l'interesse nazionale per la conservazione dell'ambiente delle api, per garantire l'impollinazione naturale e proteggere la biodiversità delle specie autoctone. Pertanto, all'articolo 5, comma 1, della legge si prevedeva, tra l'altro, la "salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e dell'*Apis mellifera sicula* Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica".

Nel regolamentare questa attività, la legge fronteggiava una situazione caratterizzata da un'alta percentuale di allevatori che praticano il nomadismo intra ed extraregionale; ciò con le immaginabili conseguenze sanitarie legate agli spostamenti dalle arnie da un luogo all'altro. Tali conseguenze, già dieci anni fa, furono rappresentate da un'epidemia di varroasi, malattia parassitaria estremamente aggressiva e letale per le api, a seguito della quale si sono sperimentati farmaci curativi di questa patologia, caratterizzati da una tossicità, più o meno elevata a seconda delle molecole utilizzate, che passa nei prodotti che entrano nella catena alimentare umana: miele, pappa reale, polline e propoli, utilizzati anche come sostanze terapeutiche dell'uomo, contengono infatti i residui dei prodotti usati per limitare la presenza della varroasi, che peraltro devono rispettare delle soglie definite dalle direttive comunitarie. Perciò, l'articolo 7 della legge

individua il nettare, la melate, il polline ed il propoli come risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico, conferendo alle regioni il compito di incentivarne lo sfruttamento in conformità ad un insieme di principi ivi enunciati. Sul punto, con risoluzione della 14^a Commissione del Senato, nella scorsa legislatura, si è ritenuto - in "fase ascendente" - che la proposta di direttiva apparisse conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limitava a precisare che "il polline non è da considerare come ingrediente e quindi non è da assoggettare alla direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, nonché ad allinearne le competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, conferendo, in aggiunta, alla Commissione europea, la delega all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche di cui agli allegati della direttiva 2001/110/CE, nel rispetto del criterio della «non essenzialità» delle materie oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE" (Doc. XVIII-*bis*, n. 88).

Articolo 17

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

1. *Identico:*

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

a) *identica;*

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

b) *identica;*

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

c) *identica;*

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

d) *identica;*

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro

e) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti
processuali delle persone e promuovendo
l'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni
pronunciate in assenza dell'interessato al
processo;

f) decisione quadro 2009/948/GAI
del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali.

f) identica;

***g)* decisione quadro 2008/675/GAI
del Consiglio, del 24 luglio 2008,
relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri
dell'Unione europea in occasione di un
nuovo procedimento penale;**

***h)* decisione quadro 2009/315/GAI
del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
relativa all'organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal
casellario giudiziario;**

***i)* decisione quadro 2009/829/GAI
del Consiglio, del 23 ottobre 2009,
sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni
sulle misure alternative alla detenzione
cautelare.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto delle
disposizioni previste dalle singole
decisioni quadro, nonché dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della

2. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. *Identico.*

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a*), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 17** (già articolo 11 dell'originario disegno di legge n. 1758), al **comma 1**, delega il Governo a dare attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), a nove decisioni quadro⁵³.

Le decisioni quadro che il Governo è delegato ad attuare attraverso l'emanazione di decreti legislativi sono le seguenti:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

In proposito è appena il caso di ricordare che nella scorsa legislatura il Senato approvò in un testo unificato alcuni disegni di legge (AASS 804 e 841) di iniziativa parlamentare volti ad attuare la decisione quadro 2002/465/GAI e le altre convenzioni internazionali sulle squadre investigative comuni.

La decisione quadro 2002/465/GAI

I ritardi nella ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, uniti alle preoccupazioni determinate dall'attentato terroristico dell'11 settembre 2001, hanno indotto gli Stati dell'Unione europea ad adottare una decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni, così da anticipare la vigenza delle disposizioni della Convenzione relative appunto a questo tema.

La decisione quadro, nel ricalcare il contenuto della citata Convenzione, prevede la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia. Queste squadre investigative comuni sono composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri e sono incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata. Anche in questo caso, la squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da:

§ uno scopo preciso;

⁵³ Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex terzo pilastro) sono state "comunitarizzate". Sono quindi ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di vedersi comminate sanzioni pecuniarie.

Questo assetto tuttavia - per le misure adottate in precedenza all'entrata in vigore, come quelle previste dal presente articolo - è stato congelato per cinque anni (decorrenti dal 1° dicembre 2009).

L'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie dispone infatti che "gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni ... adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati". Secondo l'articolo 10 dello stesso protocollo, inoltre, per cinque anni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso Trattato, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento (e cioè quelle relative alle procedure di infrazione) non sono applicabili.

In base ad un'interpretazione coordinata di queste due disposizioni, risulta che gli "effetti" degli atti dell'ex terzo pilastro adottati prima dell'entrata in vigore rimangono invariati (ad esempio, rimane fermo che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta), mentre - dopo il 1° dicembre 2014 - la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.

§ una durata limitata (la quale può essere prolungata col consenso di tutte le parti contraenti).

I membri della squadra provenienti da uno Stato membro diverso rispetto a quello sul cui territorio interviene la squadra sono definiti "membri distaccati" presso la squadra. A costoro possono essere conferiti incarichi in conformità al diritto dello Stato membro in cui hanno luogo le operazioni.

Quanto ai reati che dovessero commettere o subire gli agenti distaccati, essi sono assimilati ai funzionari dello Stato membro in cui interviene la squadra per quanto concerne la loro responsabilità penale.

In base all'art. 5 della decisione quadro, questa cessa di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in tutti gli Stati membri della Convenzione di Bruxelles del 2000. La Convenzione è entrata in vigore il 23 agosto 2005 nei confronti degli Stati che hanno provveduto alla relativa ratifica; tra tali Paesi non è presente l'Italia, alla quale si applica comunque la decisione quadro, il cui termine di attuazione è scaduto il 1° gennaio 2003. La Commissione europea ha presentato il 7 gennaio 2005 una relazione sullo stato di attuazione della decisione quadro).

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

In proposito si segnala che nella Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata in questa legislatura dalla Commissione antimafia, si lamenta il sensibile ritardo (oltre 8 anni) concernente l'attuazione di tale decisione quadro 2003/577/GAI, i cui termini sono scaduti il 2 agosto 2005. Si ricorda altresì che l'articolo 30 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)" aveva conferito la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo contenente le norme occorrenti per dare attuazione alla predetta decisione quadro e che i termini della delega sono spirati il 21 marzo 2009 senza che la delega sia stata esercitata.

La decisione quadro 2003/577/GAI

La decisione quadro del Consiglio n. 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e la cui prima affermazione si è avuta con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69.

Con particolare riferimento alla materia oggetto dell'articolo in esame, il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000, prevedeva, alla misura 6, l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione delle prove che si trovano nel territorio di un altro Stato

membro, e, alla misura 7, l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni (tale strumento avrebbe dovuto consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro). Ad entrambe le misure era attribuita la massima priorità.

In attuazione delle misure contenute nel suddetto Programma, il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2003/577/GAI, il cui scopo è appunto quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (art. 1). Si ritiene così di superare il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di tipo convenzionale, basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale (e, dunque, senza che un'autorità centrale possa esercitare poteri di impulso o di interdizione dell'attività di cooperazione).

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, la decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi:

- a) a fini probatori;
- b) per la successiva confisca dei beni.

Analogamente a quanto accade in materia di mandato d'arresto europeo, l'art. 3, par. 2, elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità. Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione; se questa non è nota, saranno i punti di contatto della Rete giudiziaria europea a dover fornire informazioni (art. 4).

Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono il provvedimento senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione (art. 5); ciò a meno che tale autorità non ritenga sussistere uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'art. 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all'art. 8.

Per quanto riguarda il trattamento dei beni bloccati o sequestrati, l'art. 10 della decisione quadro prevede che le richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 4 debbano essere accompagnate, in alternativa:

- a) da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione;
- b) da una richiesta di confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;
- c) da specifiche istruzioni volte a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b).

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

La decisione quadro 2005/214/GAI

La decisione quadro 2005/214/GAI ha attuato la misura 18 del Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000), che richiedeva l'elaborazione di uno strumento che consentisse di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Essa si applica dunque a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione.

Ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro, una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica può essere trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità dello Stato membro in cui tale soggetto dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea.

Come è abituale nelle decisioni che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento, per una serie di reati elencati nella decisione stessa non è necessaria la verifica della doppia punibilità del fatto. In particolare, ai sensi dell'art. 5, si tratta dei reati già previsti dalle decisioni in materia di mandato d'arresto europeo e di mandato di sequestro europeo, ai quali si aggiungono: le infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose; il contrabbando di merci; la violazione dei diritti di proprietà intellettuale; le minacce e gli atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi; il danneggiamento; il furto; i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

L'ambito di esclusione del principio della doppia punibilità è dunque sensibilmente più ampio di quanto non avvenga in riferimento al mandato d'arresto europeo e al mandato di sequestro europeo.

Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel par. 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.

Salvi i casi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati tassativamente dall'art. 7 della decisione quadro, l'autorità dello Stato di esecuzione riconosce la decisione trasmessale ritualmente senza richiesta di ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

La decisione quadro 2008/947/GAI

La decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. La nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n 772.

La decisione quadro si applica quindi al riconoscimento delle sentenze e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Non riguarda, invece, l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, né il riconoscimento e l'esecuzione delle [sanzioni pecuniarie](#) e delle [decisioni di confisca](#). Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere una sentenza, di sorvegliare una misura di sospensione condizionale o una sanzione sostitutiva, se esse sono discriminatorie. Sono inoltre autorizzati a concludere o a continuare ad applicare convenzioni o accordi, nella misura in cui questi agevolano la sorveglianza delle misure condizionali e delle pene sostitutive, e informandone il Consiglio e la Commissione.

Nel preambolo della decisione quadro sono puntualmente esplicitati gli obiettivi della disciplina: oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora anche prevenire nuovi reati e proteggere le vittime.

Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive cui si applica la nuova disciplina sono indicate all'articolo 4 della decisione quadro, ma si tratta di un elenco non esaustivo. Per tale ragione ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio l'elenco delle altre misure e sanzioni che è disposto a sorvegliare.

Se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattarle convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione. In alcun caso, la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa o più lunga della misura originariamente imposta. I reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni non richiedono una verifica della doppia incriminabilità. Si tratta, in particolare, dei seguenti reati: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia infantile, traffico di organi, di stupefacenti, di armi, di esplosivi, di materie nucleari e radioattive, corruzione, criminalità informatica, razzismo e xenofobia, criminalità ambientale, rapimento, contraffazione, violenza sessuale ecc.

Per gli altri reati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e della decisione di sospensione condizionale, nonché la sorveglianza delle misure e delle sanzioni, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale.

La decisione quadro indica infine eventuali motivi di rifiuto.

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e

promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

La decisione quadro 2009/299/GAI

La decisione quadro in esame stabilisce le norme secondo le quali le sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, emesse in uno Stato membro, devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro. Lo scopo è quello di favorire il reinserimento sociale e la reintegrazione delle persone condannate.

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti, responsabili di emettere ed eseguire sentenze. L'autorità competente dello Stato di emissione deve trasmettere la sentenza, corredata del certificato allegato alla presente decisione quadro, direttamente all'autorità competente di un solo Stato di esecuzione per volta e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

La trasmissione della sentenza può aver luogo qualora lo Stato di emissione abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la reintegrazione della persona condannata. Lo Stato di esecuzione può presentare allo Stato di emissione un parere motivato secondo cui l'esecuzione della pena da parte sua non avrebbe tale scopo. Lo Stato di esecuzione e la persona condannata possono anche richiedere di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena deve essere presa dallo Stato di esecuzione entro 90 giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione deve riconoscere la sentenza e adottare tutte le misure necessarie per eseguire la pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dalla decisione quadro. La decisione quadro indica inoltre i casi nei quali l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena.

Quando il certificato è incompleto o non corrisponde alla sentenza, lo Stato di esecuzione può rinviare il riconoscimento della sentenza.

La decisione quadro fornisce un elenco dei reati che, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, danno luogo, senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata. Per tutti gli altri reati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione. Se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può adattarla. Tuttavia, la pena adattata deve corrispondere il più possibile e non essere superiore alla pena originale.

Conformemente alla legislazione dello Stato di emissione, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata. In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto.

Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata deve essere trasferita nello Stato di esecuzione entro 30 giorni dalla data di riconoscimento della sentenza da

parte di quest'ultimo. L'ammnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione. Tuttavia, solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza.

f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La decisione quadro 2009/948/GAI

La decisione quadro in esame prevede una serie di meccanismi procedurali finalizzati a impedire che nei confronti della stessa persona e con riguardo allo stesso fatto di reato, siano avviati più procedimenti penali dinanzi alle diverse autorità giudiziarie nazionali. La decisione quadro stabilisce la procedura secondo cui le autorità nazionali competenti dei paesi dell'UE devono entrare in contatto quando hanno fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro paese dell'UE. Essa definisce, infine, il quadro concernente lo scambio d'informazioni e le consultazioni dirette tra le autorità competenti dei paesi dell'UE, con l'obiettivo di individuare una soluzione che eviti gli effetti negativi derivanti dai procedimenti paralleli. Qualora l'autorità competente di un paese dell'UE abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro paese dell'UE, essa deve appurare l'esistenza di eventuali procedimenti paralleli rivolgendosi all'autorità competente dell'altro paese. L'autorità contattata ha l'obbligo di rispondere senza indebito ritardo o entro il termine stabilito dell'autorità contattante. La risposta dell'autorità contattata deve indicare se è in corso, o si è svolto, nel suo paese, un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta d'informazioni presentata dall'autorità contattante, e se è implicata la stessa persona. In caso di risposta affermativa, l'autorità contattata deve fornire i propri estremi e indicare la fase in cui si trova il procedimento oppure, ove sia stata adottata una decisione finale, la natura della medesima. Qualora sia confermata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità nazionali competenti devono intraprendere consultazioni dirette per individuare una soluzione che eviti gli effetti negativi derivanti dai procedimenti paralleli. Ciò può portare alla concentrazione dei procedimenti penali in un unico paese dell'UE. Nell'intraprendere le consultazioni dirette, le autorità nazionali dovranno prendere in considerazione tutti i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti. Ove non sia possibile giungere a una soluzione, il caso viene deferito a Eurojust se del caso e a condizione che rientri nella sua sfera di competenza.

Nel corso dell'esame in sede referente, l'elenco delle decisioni quadro da attuare è stato integrato - mercé l'approvazione dell'emendamento 11.1 - con le seguenti:

g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;

La decisione quadro 2008/675/GAI

La decisione quadro 2008/675/GAI stabilisce i criteri in base ai quali le precedenti decisioni di condanna (ovvero ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato), pronunciate da qualsiasi Stato membro, devono essere prese in considerazione in occasione di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona, ma per fatti diversi.

Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili all'[assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri](#) o allo [scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari](#). Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti: la detenzione cautelare; la qualifica del reato; il tipo e il livello della pena comminata; l'esecuzione della decisione.

Il fatto di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna, non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

Nei casi in cui la precedente decisione di condanna non sia stata pronunciata o completamente eseguita da un altro Stato membro prima che sia stato commesso il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento, non è richiesta l'applicazione della legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme nazionali a precedenti condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena. Occorre, tuttavia, tenere conto in altro modo delle condanne precedenti.

La presente decisione quadro sostituisce l'articolo 56 della convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali tra gli Stati membri. L'articolo prevede la possibilità di tenere conto delle sentenze penali pronunciate in altri Stati che aderiscono alla convenzione. Tale decisione quadro doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 15 agosto 2010.

h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

La decisione quadro 2009/315/GAI

La decisione quadro 2009/315/GAI, che abroga la decisione [2005/876/GAI](#) relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, si prefigge i seguenti obiettivi: definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza"); definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; definire un quadro

per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Gli Stati membri designano un'autorità centrale che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. Per la trasmissione delle informazioni e per la risposta alle richieste di informazioni, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali. La decisione quadro prevede una serie puntuale di obblighi in capo agli Stati membri. Oltre alle informazioni sulla condanna, lo Stato membro di condanna deve fornire l'indicazione della(e) cittadinanza(e) della persona condannata nel proprio territorio, quale iscritta nel casellario giudiziario. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna deve comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, indicando anche le eventuali modifiche o eliminazioni a dette condanne penali, quali iscritte nel casellario giudiziario. Tale notifica deve includere le informazioni relative alla persona condannata, la natura e i contenuti della condanna, nonché il reato che ha determinato la condanna. L'autorità centrale deve inoltre trasmettere le informazioni facoltative, se iscritte nel casellario giudiziario, e le informazioni supplementari disponibili, come disposto nella decisione quadro. Lo Stato membro di cui la persona condannata ha la cittadinanza ha l'obbligo di conservare le informazioni così trasmesse e di fornire una risposta alle richieste di informazioni sulle condanne entro il periodo di tempo specificato. Lo Stato membro di condanna può stipulare che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio, e trasmesse all'autorità centrale di un altro Stato membro, non possono essere ritrasmesse da quest'ultimo per fini diversi da un procedimento penale. La decisione quadro disciplina inoltre le modalità di richiesta di informazioni e di risposta alle richieste di informazioni. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziario. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla presente decisione quadro. Quando sono richieste delle informazioni all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona è cittadino, detta autorità centrale deve trasmettere le informazioni sulle condanne che sono state pronunciate sul suo territorio, in altri Stati membri o in paesi terzi, e che sono state conservate o inserite nel proprio casellario giudiziario. Tutte le risposte alle richieste di informazioni devono essere formulate usando il modulo allegato alla decisione quadro, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Qualora la richiesta venga effettuata da una persona che richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario, la risposta deve essere trasmessa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne qualora il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

Il Consiglio dovrebbe adottare altri strumenti che definiscano il formato degli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari e qualsiasi altro mezzo volto a organizzare e agevolare tali scambi fra gli Stati membri entro il 27 aprile 2012, termine ultimo di recepimento a livello nazionale.

- j) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

La decisione quadro 2009/829/GAI

La decisione quadro stabilisce le norme per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei paesi dell'Unione europea (UE) nel corso di procedimenti penali. Tali norme disciplinano: il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari; la sorveglianza delle misure cautelari; la consegna dell'interessato che viola le misure cautelari impostegli. La decisione quadro si prefigge pertanto di assicurare la comparizione in giudizio dell'interessato; di promuovere durante il procedimento penale il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento; di migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale. Con riguardo alle tipologie di misure cautelari la decisione quadro impone agli Stati membri di riconoscere e sorvegliare alcune tipologie di misure cautelari, fra le quali, quelle che impongono all'interessato: l'obbligo di comunicare all'autorità responsabile della sorveglianza delle misure cautelari ogni cambiamento di residenza; il divieto di frequentare determinati luoghi; l'obbligo di rimanere in un luogo determinato; l'obbligo di rispettare determinate restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di sorveglianza; l'obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità; l'obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con i presunti reati. Uno Stato membro può trasmettere una decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'interessato. Tuttavia, quest'ultimo deve essere stato informato delle misure in questione e deve aver acconsentito a ritornare nel suo paese di residenza. Su richiesta dell'interessato, una decisione sulle misure cautelari può anche essere trasmessa all'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità in questione deve aver accettato di ricevere la decisione. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la decisione sulle misure cautelari trasmette tale decisione (o una sua copia autenticata), corredata del certificato allegato alla presente decisione quadro, direttamente all'autorità competente dello Stato membro che si occuperà della sorveglianza. L'autorità competente dello Stato di emissione deve precisare il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se sia possibile una proroga di tale decisione. Deve altresì indicare il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari. Il paese cui viene trasmessa la decisione sulle misure cautelari deve riconoscere tale decisione e adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari entro venti giorni dal ricevimento della decisione. La decisione quadro elenca alcuni reati per i quali le decisioni sulle misure cautelari devono essere in ogni caso riconosciute, senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti. Questi reati, tuttavia, devono essere punibili con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni nello Stato di emissione della decisione sulle misure cautelari. Per i reati diversi da quelli di cui sopra, lo Stato di sorveglianza può subordinare il riconoscimento della decisione alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della sua legge. In talune circostanze, tale Stato può rifiutare *in toto* il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari.

Se le misure cautelari sono incompatibili con la legislazione dello Stato di sorveglianza, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle. Tuttavia, le misure cautelari adattate devono corrispondere il più possibile alle misure cautelari originariamente disposte e non devono essere più severe di quest'ultime.

Quando lo Stato responsabile della sorveglianza riconosce la decisione sulle misure cautelari, esso diventa responsabile della sorveglianza delle misure cautelari e tale sorveglianza sarà disciplinata dalla sua legislazione.

Lo Stato di emissione della decisione sulle misure cautelari ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con: la proroga, il riesame e la revoca della decisione originale, la modifica delle misure cautelari e l'emissione di un mandato d'arresto. Tali decisioni sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di emissione.

Se l'autorità competente dello Stato di emissione modifica le misure cautelari, l'autorità competente dello Stato di sorveglianza può: adattare le misure modificate se sono incompatibili con la sua legislazione nazionale, oppure rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari se queste esulano dal campo d'applicazione della presente decisione quadro.

Se l'autorità competente dello Stato di emissione emette un mandato di arresto, l'interessato deve essere consegnato conformemente alle procedure stabilite dalla decisione quadro relativa al [mandato d'arresto europeo](#). La decisione quadro in esame doveva essere recepita all'interno di ciascuno Stato membro entro il 1° dicembre 2012.

Il **comma 2** dell'articolo stabilisce che tali decreti siano adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della citata legge del 2012.

I principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 32 e richiamati dalla norma in esame sono:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'[articolo 31](#) si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Ai sensi del **comma 3** dell'articolo 11, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'[articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

Il comma 3 dell'articolo 31 stabilisce: "La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi".

Infine, il **comma 4** dell'articolo reca la copertura finanziaria. Tale disposizione prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Solo in relazione alla attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni, la disposizione prevede una quantificazione degli oneri (310.000 euro a decorrere dall'anno 2015), ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. L'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio è quindi demandata al Ministro dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELLE DIRETTIVE

DIRETTIVE ALLEGATO A

DIRETTIVA 2013/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 NOVEMBRE 2013, RELATIVA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E ALLE MOTO D'ACQUA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 94/25/CE (ESPUNTA DALL'ALLEGATO A E INSERITA NELL'ALLEGATO B)

La presente direttiva è stata soppressa dall'Allegato A e inserita nell'Allegato B **per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.1**. Per il contenuto della direttiva si rinvia quindi alla corrispondente sintesi nella sezione dedicata all'Allegato B nel presente *dossier*.

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/111/UE DELLA COMMISSIONE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/15/CE PER QUANTO ATTIENE ALL'ADOZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE (IMO) DI TALUNI CODICI E RELATIVI EMENDAMENTI DI ALCUNI PROTOCOLLI E CONVENZIONI

La direttiva 2014/111/UE, inserita nell'Allegato A in sede referente per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.12, apporta una modifica all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare, relativamente all'adozione dei [Codici III](#) e del [Codice RO](#) da parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con riferimento agli organismi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi e per le attività pertinenti delle organizzazioni marittime.

L'Assemblea, il più alto Organo di governo dell'IMO, nella 28° sessione del 4 dicembre 2013, ha adottato l'IMO Instruments Implementation Code (III Code) la cui finalità è di migliorare globalmente la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino e assistere gli Stati nell'attuazione degli strumenti dell'Organizzazione

Il MEPC (Marine Environment Protection Committee), nella 65° sessione ha adottato il Codice per le Organizzazioni Riconosciute (Code for recognized organizations Codice RO) sotto l'egida della SOLAS (Safety Of Live At Sea) istituita nel 1914, e della Convenzione Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978. Il Codice RO stabilisce che le Amministrazioni (Stati di bandiera) possono delegare alcune responsabilità per la rilevazione e la certificazione delle navi ad "Organizzazioni Riconosciute" (spesso sono le società o istituti di classificazione). Tali organizzazioni, pertanto, possono agire per conto dello Stato di bandiera. Il Codice RO stabilisce i meccanismi standard per la sorveglianza, la valutazione e le autorizzazioni a organismi riconosciuti e chiarisce le responsabilità di tali organizzazioni.

Le modifiche apportate dalla direttiva in esame si sono rese necessarie al fine di ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima unionale e gli strumenti internazionali.

La direttiva 2009/15/CE ed il regolamento (CE) 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, da sempre hanno costituito un insieme legislativo coerente nell'ambito del funzionamento degli organismi riconosciuti, ma sono state riscontrate delle discrepanze con i predetti Codice III e Codice RO. Pertanto, al fine, di eliminare tali contrasti, è stata emanata la direttiva in esame.

Il primo elemento da sottolineare è che il Codice III definisce un elenco minimo di risorse e processi che gli Stati di bandiera devono adottare al fine di dimostrare la conformità delle navi alle prescrizioni strutturali, meccaniche, elettriche stabilite delle convenzioni internazionali di cui lo Stato è parte. Tale disposizione

contraddice quanto previsto dal diritto unionale, in base al quale le navi devono essere progettate, costruite e mantenute conformemente alle prescrizioni strutturali di una società di classificazione riconosciuta. Inoltre, l'organismo che agisce come società di classificazione emette i certificati di classe delle navi. Il diritto unionale opera una distinzione circa la natura dei certificati statutari e dei certificati di classe, questi ultimi considerati di natura privatistica.

Il secondo elemento da evidenziare è che in base al Codice III, ciascuno Stato di bandiera, in relazione alle proprie navi, è tenuto ad assicurare che un organismo tecnico riconosciuto abbia le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti che gli vengono affidati. Nel diritto unionale, invece, la capacità degli organismi riconosciuti risulta una condizione necessaria ai fini del riconoscimento, con riferimento all'intera flotta, senza distinzioni basate sullo Stato di bandiera.

Altro contrasto da rilevare è quello concernente il divieto per lo Stato di bandiera di attribuire mandato ai propri organismi riconosciuti di applicare le disposizioni, prescrizioni o procedure di classificazione alle navi diverse rispetto a quelle che hanno il diritto di battere la propria bandiera. Invece, in base alla direttiva 2009/15/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare un organismo riconosciuto ad agire per conto loro.

Inoltre, mentre in base al Codice RO un organismo riconosciuto è quello valutato dallo Stato di bandiera, in base alla direttiva 2009/15/CE si definisce organismo riconosciuto quello che rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 391/2009.

Infine, il codice RO stabilisce che gli organismi riconosciuti possano emettere certificazioni e svolgere servizi statutari, invece, la direttiva 2009/15/CE, traccia chiaramente la definizioni di certificati statutari rilasciati in base alle convenzioni internazionali e certificati di classe rilasciati da un organismo riconosciuto. In base a ciò, ci sarebbe una distinzione nella natura tra certificati statutari e certificati di classe. I primi di natura pubblica e i secondi di matrice privatistica.

La modifica apportata dalla direttiva in esame è connotata dal carattere dell'urgenza in quanto il codice RO è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.

DIRETTIVE ALLEGATO B

**DIRETTIVA 2010/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 7 LUGLIO 2010, RELATIVA ALLE NORME DI QUALITÀ E SICUREZZA
DEGLI ORGANI UMANI DESTINATI AI TRAPIANTI**

La direttiva 2010/53/UE mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto, al fine di tutelare la salute umana, sia dei riceventi che dei donatori, superando le differenze che esistono tra gli Stati membri in materia di trapianti e colmando le attuali lacune.

Essa estende il proprio campo di applicazione a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la conservazione, il trasporto e l'utilizzo di organi. Non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi non siano destinati al trapianto nel corpo umano (articolo 2).

La direttiva mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti in materia di trapianti, mediante l'introduzione di programmi nazionali di qualità che definiranno procedure operative in materia di identità di donatori, consenso, caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle caratteristiche dell'organo), reperimento, conservazione, etichettatura degli organi e trasporto degli stessi, nonché formazione del personale incaricato di tali attività (articolo 4). Gli Stati membri dovranno poi stabilire procedure per la rapida, precisa e verificabile segnalazione di eventi e reazioni avverse gravi che possano influire sulla qualità e la sicurezza degli organi, e che siano imputabili al trapianto e alle attività legate allo stesso, prevedendo il ritiro degli organi in oggetto (articolo 11).

Per quanto riguarda il reperimento di organi, gli Stati membri dovranno provvedere affinché questo avvenga tramite appositi organismi (articolo 5), le cui attività dovranno essere sottoposte alla supervisione di un medico. In particolare, il reperimento dovrà avvenire in strutture conformi a sale operatorie e dovranno essere rispettate le norme in materia di sterilizzazione dei medicinali e dispositivi medici (articolo 6).

La caratterizzazione degli organi e dei donatori dovrà fornire tutte le informazioni e i dati, come da apposito modulo allegato alla direttiva (articolo 7). Le informazioni minime richieste riguardano in particolare il tipo di donatore, il gruppo sanguigno, la causa e la data del decesso del donatore, l'anamnesi del donatore comprendente elementi quali la neoplasia, l'epatite, l'HIV, o l'assunzione di droghe per via endovenosa (allegato, Parte A). Possono essere richieste altre informazioni complementari quali l'anamnesi del donatore o, per esempio, dati fisici e clinici (allegato, Parte B).

Il trasporto degli organi dovrà garantire l'integrità degli stessi e avere un'"*adeguata durata*" (articolo 8). La direttiva prevede norme in materia di etichettatura degli organi trasportati, in base alle quali sui contenitori utilizzati dovranno essere indicati i dati e l'indirizzo dell'organismo di reperimento e del centro di effettuazione del prelievo, i dati e l'indirizzo del centro trapianti destinatario, l'indicazione che il contenitore contiene un organo e se del caso la

dicitura "MANEGGIARE CON CURA", le condizioni di trasporto raccomandate. Il centro trapianti destinatario, prima di procedere al trapianto, dovrà verificare la caratterizzazione dell'organo e il rispetto delle condizioni di trasporto (articolo 9). Al fine di salvaguardare la salute dei riceventi e dei donatori, gli Stati membri dovranno adottare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa, pur nel rispetto del principio dell'anonimato dei donatori (articolo 10).

La direttiva contiene poi misure specifiche volte a proteggere i donatori e i riceventi, stabilendo innanzitutto i principi che regolano le donazioni, in base ai quali esse dovranno essere volontarie, non remunerate ed effettuate da organismi senza fini di lucro. E' inoltre vietata qualsiasi pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi (articolo 13). Per quanto riguarda i donatori viventi, la direttiva, al fine di assicurarne la massima protezione, stabilisce che essi vengano adeguatamente selezionati sulla base dei loro precedenti sanitari e medici, e che si tenga un registro dei donatori viventi dopo la donazione. Gli Stati membri dovranno effettuare controlli successivi alla donazione per identificare, segnalare e gestire qualsiasi evento connesso alla qualità e alla sicurezza dell'organo donato e qualsiasi reazione avversa grave nel donatore vivente (articolo 15). Agli Stati membri è lasciata competenza sul consenso al prelievo, nel rispetto delle differenze esistenti attualmente (articolo 14). E' inoltre garantito il rispetto dei dati personali, nonché l'anonimato sia dei donatori che dei riceventi (articolo 16). Gli Stati membri dovranno poi designare una o più autorità competenti, responsabili, tra l'altro, dell'aggiornamento del programma nazionale di qualità e del controllo periodico dei centri di trapianto (articolo 17). Tali autorità dovranno inoltre: tenere un registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, nonché delle loro attività, pubblicando una relazione annuale (articolo 18); condividere, al fine di favorire la cooperazione europea in questo settore, le informazioni riguardanti le esperienze in merito all'attuazione della direttiva, partecipando ad un'apposita rete comunitaria (articolo 19), e autorizzare gli scambi di organi da o verso i paesi terzi, assicurandosi che sia certa la loro tracciabilità, e che essi corrispondano a parametri di qualità e sicurezza equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva (articolo 20).

La proposta lascia agli Stati membri il compito di determinare il sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva, asserendo che esse dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 23).

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è scaduto il 27 agosto 2012.

La Commissione europea aveva aperto, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione (n. 2012/370) per mancato recepimento della direttiva. La procedura è stata poi archiviata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), che, all'art. 1, comma 340, apporta una serie

di modifiche alla Legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, recependo alcune norme della direttiva in questione.

Si ricorda che la direttiva trae origine dalla proposta [COM\(2008\) 818](#), sulla quale è stato predisposto un [Dossier](#) a cura dell'Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

La proposta è stata esaminata dalla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, che il 10/02/2009 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 9](#). La risoluzione, oltre a contenere osservazioni riguardanti la base giuridica, esprime alcune considerazioni sul merito. In particolare, al fine di combattere le pratiche illecite, suggerisce di specificare, nei *consideranda*, che il trapianto avviene nella maggior parte dei casi tra consanguinei o collaterali stretti, nei quali casi non è possibile mantenere l'anonimato. Inoltre, in tema di formazione del personale preposto alla gestione del trapianto di organi, la risoluzione suggerisce che l'approccio fondato sulla sola attività formativa specifica sia integrato da un sistema di accertamento e di certificazione delle competenze. Infine, auspica la costituzione di un «osservatorio europeo» che, a fronte dei frequenti flussi migratori di cittadini di paesi terzi, possa assicurare gli opportuni controlli sanitari.

In data 24/04/2009 la Commissione europea ha inviato una [lettera di risposta](#), in cui, tra l'altro, ha convenuto che il vincolo dell'anonimato sia superfluo per i casi di donazione di organi tra viventi poiché nella maggior parte dei casi avviene all'interno della famiglia. Quanto alla formazione del personale, la Commissione ha evidenziato che la proposta contiene disposizioni in merito ma non può prevedere l'armonizzazione né la certificazione delle qualifiche e della formazione acquisite, non consentendolo la base giuridica della direttiva stessa; richiama, a ogni buon conto, il "Piano d'azione per la donazione e il trapianto di organi" che intende promuovere un sistema comune di accreditamento. La Commissione si è infine riservata di valutare l'ipotesi di costituire un osservatorio europeo in materia.

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/25/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 9 OTTOBRE 2012, CHE STABILISCE LE PROCEDURE INFORMATIVE PER LO SCAMBIO TRA STATI MEMBRI DI ORGANI UMANI DESTINATI AI TRAPIANTI

La direttiva 2012/25/UE definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti.

In particolare, in conformità all'articolo 29 della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (avente ad oggetto le norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti), la direttiva 2012/25/UE definisce le procedure: per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori; per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi; per garantire la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.

Ciascuno Stato membro deve adottare specifiche modalità procedurali (articolo 4) per la trasmissione delle informazioni oggetto della presente direttiva. Si richiedono, tra l'altro, la forma scritta, l'invio telematico o tramite fax, la registrazione della medesima informazione e la possibilità di messa a disposizione di quest'ultima, su richiesta.

Prima che venga effettuato lo scambio degli organi, l'autorità competente è tenuta a fornire tutte le necessarie informazioni circa la caratterizzazione degli organi (articolo 5), nonché quelle inerenti alla tracciabilità degli organi stessi (articolo 6).

Ogni segnalazione di evento avverso o grave, inerente agli organi oggetto di scambio, deve avvenire senza ritardo indebito - da parte dell'autorità competente o dell'organismo delegato dello Stato membro di destinazione - secondo la procedura di cui all'articolo 7. Nell'ipotesi di comunicazione di tali eventi, l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine informano immediatamente i soggetti omologhi di ogni Stato membro di destinazione interessato, trasmettendo a ciascuno di essi un rapporto iniziale, contenente le informazioni di cui all'allegato I, in relazione ad eventi presumibilmente correlati ad un donatore i cui organi siano stati inviati anche ad altri Stati membri. Ogni altra eventuale informazione supplementare, rispetto al rapporto iniziale, deve essere trasmessa appena disponibile. Inoltre, entro tre mesi, di norma, dal rapporto iniziale, l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine trasmette ai soggetti omologhi di tutti gli Stati membri di destinazione un rapporto definitivo contenente le informazioni di cui all'allegato II. Questi ultimi soggetti inviano tempestivamente le informazioni pertinenti all'autorità competente o all'organismo delegato dello Stato membro d'origine. Il rapporto finale è redatto dopo la raccolta delle informazioni pertinenti da tutti gli Stati membri interessati.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è scaduto il 10 aprile 2014.

DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 GIUGNO 2013, SULLE DISPOSIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI) (VENTESIMA DIRETTIVA PARTICOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 89/391/CEE) E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2004/40/CE

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda di lettura sull'articolo 15 nel presente *dossier*.

DIRETTIVA 2013/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 AGOSTO 2013, RELATIVA AGLI ATTACCHI CONTRO I SISTEMI DI INFORMAZIONE E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2005/222/GAI DEL CONSIGLIO

La direttiva in titolo modifica e amplia le disposizioni contenute nella [decisione quadro 2005/222/GAI](#), che va a sostituire integralmente⁵⁴.

Essa stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione. Suoi obiettivi sono facilitare la prevenzione di tali reati e migliorare la cooperazione fra autorità giudiziarie e altre autorità competenti, compresi la polizia e i servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge, nonché le competenti agenzie e gli organismi specializzati dell'Unione, come Eurojust, Europol e l'Agenzia per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Al punto 15 dei *considerando*, la direttiva ricorda che il quadro giuridico di riferimento per la lotta contro la criminalità informatica, compresi gli attacchi contro i sistemi di informazione, è la Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il cui processo di ratifica andrebbe completato il prima possibile.

La direttiva mantiene la maggior parte delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2005/222/GAI:

- la penalizzazione dell'accesso illecito (art. 3);
- la penalizzazione dell'interferenza illecita relativamente ai sistemi (art. 4) e dell'interferenza illecita relativamente ai dati (art. 5);
- la penalizzazione dell'istigazione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo di commettere tali reati (art. 8).

Essa contiene inoltre le seguenti previsioni:

- la penalizzazione dell'intercettazione illecita (art. 6);
- la penalizzazione della produzione e della messa a disposizione di strumenti quali programmi o password di computer, senza diritto e con l'intenzione di utilizzarli al fine di commettere i reati di cui agli artt. da 3 a 6. La direttiva si riferisce, in particolare, alla creazione delle "botnet", ossia all'azione con cui si stabilisce il controllo a distanza di un numero rilevante di computer infettandoli con software maligni per mezzo di attacchi informatici mirati (art. 7);
- il rafforzamento della rete esistente di punti di contatto, come quella del G8 o quella del Consiglio d'Europa, disponibili ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette, con l'obbligo di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti (art. 13);

⁵⁴ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione della direttiva, non sarà da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

- la raccolta, da parte degli Stati membri, di dati statistici sui reati previsti nella presente direttiva (art. 14).

Per quanto riguarda le sanzioni penali applicabili, gli Stati membri dovranno assicurare: una pena detentiva massima non inferiore a due anni, almeno per i casi che non sono di minore gravità; una pena di detenzione massima di almeno tre anni, qualora un numero significativo di sistemi di informazione sia stato colpito avvalendosi di uno degli strumenti di cui all'art. 7; una pena detentiva non inferiore a cinque anni, qualora i reati di interferenza illecita siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale⁵⁵, o abbiano causato gravi danni, o siano stati commessi ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica (art. 9).

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 4 settembre 2015.

Si ricorda che, in sede di esame della proposta legislativa ([COM\(2010\) 517](#)) culminata nella direttiva 2013/40/UE, la 1^a Commissione permanente ha adottato una risoluzione ([Doc. XVIII n. 62](#)) nella quale si esprimeva apprezzamento per la proposta, sottolineando come questa provveda "all'aggiornamento e al rafforzamento della strategia di contrasto agli attacchi informatici, già perseguita con la decisione quadro 2005/222/GAI e ribadita da ultimo nel programma di Stoccolma del 2009 e nell'agenda europea del digitale rientrante nella strategia Europa 2020".

⁵⁵ Quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI.

DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2013, RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE E NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, AL DIRITTO DI INFORMARE UN TERZO AL MOMENTO DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E AL DIRITTO DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI COMUNICARE CON TERZI E CON LE AUTORITÀ CONSOLARI

La direttiva in oggetto stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della [decisione quadro 2002/584/GAI](#), al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Essa fa parte della serie di misure previste dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, quale allegata al programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della direttiva, questa si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). Si applica, inoltre, alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In ogni caso, la direttiva dovrà essere integralmente applicata se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale (art. 2).

Le principali misure introdotte dalla direttiva sono le seguenti:

- Gli Stati membri dovranno assicurare che, nel procedimento penale, indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo, a partire dal primo fra i momenti seguenti: prima di essere interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (quali ricognizioni delle prove, confronti o ricostruzioni della scena di un crimine); dopo la privazione della libertà personale; qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, prima di comparire dinanzi a tale giudice (art. 3).
- Gli Stati membri dovranno rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme consentite ai sensi del diritto nazionale (art. 4).

- Indagati e imputati che sono privati della libertà personale avranno il diritto, se lo desiderano: di informare della privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (art. 5); di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (art. 6). Qualora l'indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale dovrà essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore.
- Indagati o imputati privati della libertà personale in un altro Stato membro avranno il diritto di informare le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza. Avranno inoltre il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto a un'assistenza legale da queste predisposta (art. 7).
- Gli Stati membri potranno autorizzare deroghe temporanee ai diritti conferiti dalla presente direttiva in circostanze eccezionali e sulla base di uno dei "motivi imperativi" definiti dalla direttiva stessa: a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato; nel caso vi sia necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; qualora vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale (artt. 3, 5 e 8).
- Nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, le "persone ricercate" avranno diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione (art. 10).

Gli Stati membri dovranno infine garantire che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili (art. 13).

L'art. 15 fissa al 27 novembre 2016 il termine ultimo per il recepimento della direttiva.

Si ricorda che, sulla proposta legislativa ([COM\(2011\) 326](#))⁵⁶ da cui è scaturita la direttiva in oggetto, la Commissione 14^a ha approvato una risoluzione ([Doc. XVIII-bis n. 63](#)), che ha ricevuto risposta dalla Commissione europea ([C\(2012\) 6661](#)). In tale risoluzione sono state espresse osservazioni favorevoli. Si evidenziava, fra l'altro, che la proposta "contribuisce a risolvere i problemi relativi all'insufficiente fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri e concorre ad appianare le rilevanti differenze fra gli ordinamenti giudiziari nazionali". Veniva, tuttavia, rilevata l'opportunità di specificare "che il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale possa comprendere

⁵⁶ In merito alla quale l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha predisposto il [Dossier n. 72/DN](#).

anche il diritto, valevole per l'imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, di essere assistito da un difensore di ufficio"⁵⁷.

⁵⁷ Come segnalato nella risposta, la Commissione europea ritiene che tale aspetto possa essere disciplinato dalle disposizioni nazionali di attuazione.

DIRETTIVA 2013/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2013, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI SUGLI EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO, LA DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, E LA DIRETTIVA 2007/14/CE DELLA COMMISSIONE, CHE STABILISCE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda di lettura sull'articolo 4 nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2013,
CHE STABILISCE REQUISITI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
POPOLAZIONE RELATIVAMENTE ALLE SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI
NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda di lettura sull'articolo 14 nel presente *dossier*.

DIRETTIVA 2013/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2013 RELATIVA ALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E ALLE MOTO D'ACQUA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 94/25/CE

La presente direttiva è stata spostata dall'Allegato A del disegno di legge all'Allegato B per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1, lett. a), durante l'esame in sede referente.

La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni riguardanti le imbarcazioni da diporto è stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio di tali beni. Successivamente, la direttiva 2003/44/CE, ha modificato la direttiva 94/25/CE, estendendone l'ambito di applicazione alle moto d'acqua, e vi ha integrato requisiti di protezione ambientale.

Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro relativo alla commercializzazione, nonché rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE, è stata adottata la direttiva in esame, che sostituisce la precedente.

Per assicurare la coerenza alla normativa che instaura un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti vi sono alcuni aspetti della presente direttiva (gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi) che vengono adeguati e coordinati con i principi comuni e le disposizioni di riferimento sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva fissa infatti i requisiti essenziali dei prodotti (allegato 1), gli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda le procedure di fabbricazione, la documentazione tecnica e le informazioni da fornire al consumatore. Inoltre la direttiva definisce gli obblighi degli importatori, anche privati, e dei distributori.

Gli operatori economici interessati dall'applicazione della direttiva, redigendo la dichiarazione di conformità alla normativa europea richiesta si assumono la responsabilità della conformità del prodotto. Ai prodotti dichiarati conformi possono essere apposti i contrassegni di marcatura CE che garantiscono che i prodotti siano conformi.

La direttiva regola inoltre le procedure di valutazione della conformità applicabili, i requisiti di progettazione e costruzione relativi anche ai dispositivi di controllo dell'inquinamento (scarichi, dispositivi acustici, ecc...) e contiene

norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua da parte o dei fabbricanti stessi o dei distributori. Ai fini di chiarezza, la direttiva specifica in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non se ne sia assunto la responsabilità, e con cui la persona fisica o giuridica che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto.

La direttiva reca infine disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti in tutti gli Stati membri e sulle autorità nazionali di controllo. Gli Stati devono inoltre assicurare, attraverso apposite autorità l'attività di vigilanza del mercato, soprattutto in caso di rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Gli Stati membri devono fare in modo che gli operatori economici, se necessario, adottino le misure correttive richieste e possono adottare disposizioni per il ritiro dal mercato del prodotto non conforme. La Commissione può verificare se tale misura sia giustificata o meno. Nella direttiva comunque sono indicati i casi di non conformità formale che giustificano il ritiro dal mercato dei prodotti o il divieto della loro importazione.

Al fine di controllo della adeguatezza dei requisiti ambientali la direttiva prevede che a partire dal 2021 e successivamente ogni cinque anni gli Stati membri forniscano alla Commissione una serie di informazioni sull'applicazione della direttiva e che la Commissione a sua volta presenti una relazione al Parlamento. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Il termine fissato per l'adozione di misure nazionali di recepimento della direttiva è il 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017 per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla vecchia direttiva 94/25/CE.

DIRETTIVA 2013/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 NOVEMBRE 2013, RELATIVA A TALUNE RESPONSABILITÀ DELLO STATO DI BANDIERA AI FINI DELLA CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO DEL 2006 E DELLA SUA APPLICAZIONE

La direttiva è intesa ad assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla [Convenzione sul lavoro marittimo](#) (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Quest'ultima Convenzione fissa, a livello mondiale, norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti.

A tal fine, l'art. 3, par. 1, incarica gli Stati membri di garantire l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, per assicurare che "le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare" le prescrizioni della CLM.

Le ispezioni possono essere svolte da istituzioni pubbliche o da altri organismi, anche di un altro Stato membro, sulla base di un'autorizzazione dello Stato membro interessato (art. 3, par. 3), con l'ausilio di personale la cui competenza e formazione deve essere assicurata ai sensi dell'art. 4. Viene espressamente specificato che "uno Stato membro conserva la piena responsabilità dell'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi battenti la bandiera di tale Stato membro" (art. 3, par. 3). Anche per questo l'art. 4, par. 3, incarica gli Stati membri di predisporre, accanto ad un sistema atto a garantire l'adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, anche "le procedure di comunicazione con tali organismi e il controllo del loro operato" (art. 4, par. 3, lett. b).

Le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri "conferiscono all'organismo riconosciuto, come minimo, il potere di esigere la correzione delle carenze da esso riscontrate nelle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi e di effettuare le relative ispezioni su richiesta dello Stato di approdo" (art. 4, par. 2). Gli ispettori sono inoltre, se del caso, autorizzati ad adottare "provvedimenti allo scopo di vietare alla nave di lasciare il porto fino a quando non siano state adottate le misure necessarie" (art. 4, par. 1).

L'art. 5 incarica altresì gli Stati membri di provvedere affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari prevedano idonee procedure di reclamo a bordo, la procedura per l'analisi delle quali è descritta nel medesimo art. 5.

Si segnala che in fase di approvazione della direttiva il suo titolo è stato oggetto di modifica rispetto alla proposta originariamente presentata dalla Commissione, la quale recava "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo

del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE". La Commissione europea ha ritenuto tale modifica inopportuna: una sua dichiarazione, allegata al testo approvato, recita: "La Commissione ritiene che il titolo della direttiva non rifletta in modo appropriato il campo di applicazione della stessa".

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 31 marzo 2015.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2012\) 134](#), oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea. L'esame della 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha portato all'approvazione, il 2 maggio 2012, della risoluzione [XVIII, n. 58](#), della XVI legislatura, nella quale la Commissione medesima si è espressa in senso favorevole.

DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 NOVEMBRE 2013, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO («REGOLAMENTO IMI»)

La Direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. A tal fine, la Direttiva in esame modifica sotto molteplici profili la precedente direttiva in materia, n. 2005/36/CE, e sostituisce il punto 2 dell'allegato del cosiddetto "regolamento IMI", vale a dire il Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. L'ammodernamento del diritto dell'Unione in questo campo è volto a stimolare la crescita e a ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la nuova versione della Direttiva 2005/36/CE comprenderà anche regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro e si applicherà anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d'origine. L'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE contiene espressi riferimenti ad alcune aree - come medicina specialistica, odontoiatria, farmacia, infermieristica, ostetricia, architettura -, per le quali reca specifiche prescrizioni. Sempre in base all'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la normativa dettata dalla Direttiva 2005/36/CE non si applica invece ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

Tra le principali novità recate dall'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, si segnala l'istituzione di una tessera professionale europea. Si tratta di un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospitante. La tessera europea deve essere rilasciata su richiesta da parte del professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all'espletamento delle corrispondenti procedure di verifica ad opera dell'autorità competente. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Quest'ultimo effettua controlli in tal senso. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. I riconoscimenti delle qualifiche professionali sono automatici qualora sussistano

quadri di formazione professionale comuni. A tal fine, i parametri si basano sui livelli dell'EQF, che è il quadro europeo delle qualifiche volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali. Il quadro comune di formazione consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

Per quanto riguarda le attività facenti parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospitante, a determinate condizioni, previste dall'autorità nazionale competente, accorda un accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio, previa valutazione di ciascun singolo caso.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, tramite il sistema di informazione IMI di cui sopra, si scambiano informazioni concernenti azioni disciplinari, sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla direttiva 2005/36/CE, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Entro il 18 gennaio 2016 ciascuno Stato membro dovrà designare un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché agli omologhi centri di assistenza degli altri Stati membri, l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

L'articolo 2 della Direttiva 2013/55/UE interviene sul punto 2 dell'allegato del Regolamento UE n. 1024/2012, adeguandolo a talune modifiche contestualmente apportate alla Direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 3 della Direttiva 2013/55/UE impegna gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016, con un'eccezione riguardante la formazione in ostetricia, per la quale il termine è differito al 18 gennaio 2020. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea i testi delle misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva in oggetto.

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 NOVEMBRE 2013, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI PER QUANTO RIGUARDA L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI BATTERIE PORTATILI E DI ACCUMULATORI CONTENENTI CADMIO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI NEGLI UTENSILI ELETTRICI SENZA FILI E DI PILE A BOTTONE CON UN BASSO TENORE DI MERCURIO, E CHE ABROGA LA DECISIONE 2009/603/CE DELLA COMMISSIONE

La direttiva in oggetto modifica la vigente direttiva 2006/66/CE estendendo il divieto di immissione sul mercato, ivi previsto, ad alcuni prodotti i quali non erano in precedenza interessati dal divieto medesimo. La modifica di tale disciplina è stata resa possibile in virtù della disponibilità sul mercato di "adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti" (punto n. 3 delle Premesse). Vengono, infatti, stabiliti specifici limiti temporali al divieto di immissione sul mercato di:

- 1) pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, fino al 1° ottobre 2015 (nuovo art. 4, par. 2);
- 2) pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili, fino al 31 dicembre 2016 (nuovo art. 4, par. 3, lett. c). Fino a quella data l'industria del riciclaggio e i consumatori lungo l'intera filiera avranno la possibilità di adeguare ulteriormente le pertinenti tecnologie sostitutive in tutte le regioni dell'Unione in modo uniforme (punto n. 4 delle Premesse).

Il nuovo art. 11 detta disposizioni in materia di rimozione di rifiuti di pile e accumulatori, stabilendo che essi debbano essere rimovibili nella maniera più agevole e sicura possibile, mentre l'obbligo di registrazione per tutti i produttori deriva dal nuovo art. 17 ed è meglio dettagliato nell'Allegato IV.

La modifica della direttiva 2006/66/CE ha dato l'occasione alle istituzioni comunitarie di adeguarne il testo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, introducendovi norme relative a:

- 1) atti di esecuzione, ai sensi dell'art. 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nuovo art. 24, par. 2);
- 2) atti delegati, ai sensi dell'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 23-*bis* conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo quinquennale, soggetto a proroga automatica, salva opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 1° luglio 2015.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2012\) 136](#), oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea.

L'esame della 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica ha portato all'approvazione, il 1° agosto 2012, della [risoluzione XVIII-bis, n. 76](#), della XVI legislatura, nella quale la Commissione medesima si è espressa in senso favorevole. Alcuni rilievi sono stati avanzati in merito alle deleghe conferite alla Commissione europea: in particolare, si è richiesto di meglio circostanziare e specificare il potere di concedere deroghe agli obblighi di etichettatura (art. 21, par. 7).

Nella propria [risposta](#), la Commissione europea ha confermato l'impianto e la *ratio* della propria proposta. Con specifico riferimento al potere di concedere deroghe all'obbligo di etichettatura, ha affermato che "tali esenzioni saranno sempre limitate nel numero e nella portata".

DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO, DEL 5 DICEMBRE 2013, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM

Per quanto riguarda la previsione di principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della presente direttiva, vedi la scheda di lettura sull'ex articolo 10 (soppresso nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 10.10) nel presente *dossier*.

La presente direttiva concerne, come indica l'articolo 1, le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti (con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione).

La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive (ora abrogate esplicitamente), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazione europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

La direttiva, al Capo III, demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti (queste ultime sono quelle già presenti quando deve essere adottata una decisione sul controllo e per le quali non è necessaria o non è più necessaria l'adozione di misure urgenti). Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibite a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate.

Sono inoltre stabilite disposizioni relative alla formazione ed all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica (Capo IV).

Con riferimento al principio della giustificazione, la direttiva, al Capo V, stabilisce che gli Stati membri devono applicare il medesimo con riferimento ad ogni nuova pratica che comporti un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Al fine di rendere tale principio effettivo, si prevede l'obbligo, da parte di un operatore che intenda fabbricare, importare o esportare un prodotto a rischio, di fornire tutte le pertinenti informazioni alle autorità competenti. Sulla base di tali evidenze, lo Stato membro decide se l'uso previsto del prodotto di consumo sia giustificato. Non è comunque giustificata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, mangimi per animali, cosmetici, giocattoli ed ornamenti personali; di tali prodotti è vietata l'importazione e l'esportazione. Sono inoltre vietate le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportino un aumento dell'attività che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Il medesimo Capo V reca disposizioni relative al controllo regolamentare, che consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Tali disposizioni prevedono, in particolare, una procedura di notifica - e relativi casi di esonero - prima dell'inizio della pratica presumibilmente rischiosa, la registrazione ovvero il rilascio di licenze per talune pratiche. Il rilascio di licenza deve essere comunque previsto per diverse attività, quali, ad esempio, la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari, le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.

I successivi Capi VI, VII e VIII recano disposizioni relative, rispettivamente, alle esposizioni professionali, alle esposizioni mediche ed a quelle pubbliche. Con riferimento all'esposizione pubblica, sono contemplati specifici interventi in casi di emergenza.

Il Capo IX è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) ed abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche ed alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi ed alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.

Ai sensi dell'articolo 106, il termine per il recepimento è fissato al 6 febbraio 2018.

DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L'USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO (ESPUNTA DALL'ALLEGATO B)

La presente direttiva 2014/26/UE è stata espunta dall'Allegato B del disegno di legge originario 1758 durante l'esame in sede referente per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.3.

DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ALLO SCOPO DI ALLINEARLE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE, ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

La direttiva 2014/27/UE, entrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose. Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale. Poiché le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura, la direttiva 2014/27/UE opera novelle nel testo delle medesime, al fine di garantire la continuità della loro efficacia.

La direttiva 2014/27/UE non muta l'ambito di applicazione delle direttive suddette. Inoltre, come si afferma nel considerando numero 5, la direttiva è intesa a mantenere il livello di protezione dei lavoratori (garantito dalle suddette direttive precedenti).

La novella di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/27/UE concerne forme di segnalazione di sostanze o miscele pericolose. Le novelle di cui agli articoli 2 e 3 riguardano gli agenti biologici ed alcuni processi industriali, mentre quella di cui all'articolo 4 concerne gli agenti chimici. L'articolo 5 novella in parte la disciplina contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è fissato al 1° giugno 2015.

DIRETTIVA 2014/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E AL CONTROLLO DEGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE (RIFUSIONE)

DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014 CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE (RIFUSIONE)

DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014 CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA (RIFUSIONE)

Le direttive in oggetto fanno parte di un pacchetto unitario, il cosiddetto "pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo". Si trattava di nove proposte legislative, predisposte contestualmente dalla Commissione europea, finalizzate ad adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti⁵⁸ al "nuovo quadro normativo" (NQN). Quest'ultimo è costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La *ratio* dichiarata era quella di aumentare la sicurezza dei prodotti medesimi, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

L'adeguamento ha riguardato tra l'altro:

- 1) misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui: dettagliati obblighi non solo per i fabbricanti (art. 5 della direttiva 2014/28/UE, art. 6 della direttiva 2014/29/UE, art. 7 della direttiva 2014/30/UE) ma anche per gli importatori ed i distributori (artt. 7 e 8 della direttiva 2014/28/UE, 8 e 9 della direttiva 2014/29/UE e 9 e 10 della direttiva 2014/30/UE). Sono state altresì introdotte norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni

⁵⁸ Le altre proposte presentate erano relative a articoli pirotecnici, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e componenti di sicurezza per ascensori, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

- operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
- 2) misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività (art. 28 della direttiva 2014/28/UE, 21 della direttiva 2014/29/UE e 24 della direttiva 2014/30/UE). E' previsto altresì un processo di notifica riveduto, con la possibilità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo effettuata da un altro Stato membro (art. 32, par. 5, della direttiva 2014/28/UE, 25, par. 5, della direttiva 2014/29/UE e 28, par. 5, della direttiva 2014/30/UE). Pregnanti obblighi di informazione sono posti a carico degli organismi notificati (art. 38 della direttiva 2014/28/UE, 31 della direttiva 2014/29/UE e 34 della direttiva 2014/30/UE);
 - 3) misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

Il termine fissato per il recepimento di tutte e tre le direttive è il 19 aprile 2016.

Le direttive derivano dalle proposte [COM\(2011\) 771](#) (esplosivi per uso civile), [COM\(2011\) 768](#) (recipienti semplici a pressione) e [COM\(2011\) 765](#) (compatibilità elettromagnetica). Queste sono state oggetto di approfondimento in un'unica [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea e dedicata all'intero pacchetto.

L'esame della 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica ha riguardato il pacchetto nel suo insieme, sul quale è stata approvata, il 1° febbraio 2012, la risoluzione [XVIII-bis, n. 60](#), nella quale sono state formulate osservazioni favorevoli.

DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO (RIFUSIONE)

La direttiva in esame disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli importati da un paese terzo.

La direttiva in esame procede alla rifusione delle norme relative agli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico contenute nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni.

Ai sensi della direttiva, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione sono responsabili della conformità degli strumenti per pesare; pertanto dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alle norme europee.

In particolare, gli operatori che si assumono la responsabilità - come fabbricanti, distributori o importatori di questo tipo di strumenti - di immetterli sul mercato, devono assumersi specifici obblighi che riguardano soprattutto l'osservanza delle disposizioni tecniche della direttiva, la collaborazione con le istituzioni di vigilanza nazionali, la redazione della dichiarazione di conformità UE, la garanzia dell'accesso alle informazioni.

Le procedure di valutazione della conformità richiedono l'intervento di organismi di valutazione, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza. A tal fine, la direttiva stabilisce prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione che desiderano essere notificati. Inoltre, stabilisce le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo. Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento, essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità.

È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica. Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi

notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico possano essere immessi sul mercato soltanto se - adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili - non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

La direttiva prevede l'istituzione di un Comitato che assiste la Commissione nella definizione di specifiche tecniche, al fine di coordinare tutte le normative nazionali sulla materia.

La direttiva si suddivide in 6 Capi: il primo contiene disposizioni generali; il secondo contiene la disciplina degli obblighi dei vari operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti), nonché le regole di identificazione degli operatori stessi.

Il Capo terzo tratta della conformità degli strumenti, procedure di valutazione, dichiarazione di conformità UE, regole e condizioni per l'apposizione della marcatura UE. Il Capo quarto disciplina la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità (l'autorità di notifica designata dagli Stati membri, le prescrizioni relative agli organismi notificati e quelli relativi all'autorità di notifica), le procedure di notifica e le contestazioni, con le relative procedure di ricorso.

Il Capo quinto disciplina la vigilanza del mercato dell'Unione, i controlli sugli strumenti che entrano nel mercato e le procedure di salvaguardia. Il Capo sesto regola il funzionamento del Comitato che assiste la Commissione europea, e reca disposizioni sulle sanzioni applicabili alle infrazioni commesse dagli operatori economici. Nello stesso Capo sesto vi sono gli articoli relativi all'entrata in vigore e al recepimento della direttiva, da effettuare entro il 19 aprile 2016.

La Direttiva è corredata inoltre da 6 allegati.

DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014 CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI DI MISURA (RIFUSIONE)

La direttiva in oggetto intende procedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/CE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni. Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli strumenti di misura completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo. La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Oggetto principale della nuova disciplina è la commercializzazione degli strumenti di misura, che sono prodotti sottoposti a controlli metrologici legali, data l'importanza della loro funzione in diversi settori: dalla sanità pubblica alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, tutti ambiti dove è necessario soddisfare adeguatamente esigenze relative all'interesse pubblico.

La direttiva fissa le norme volte a garantire i requisiti di prestazione che gli strumenti di misurazione devono soddisfare e i loro livelli di affidabilità.

La direttiva 2004/22/CE consentiva l'applicazione del principio di opzionalità, che permetteva agli Stati membri di esercitare il loro diritto se prescrivere o meno l'utilizzo degli strumenti coperti dalla direttiva; tuttavia la prescrizione di controlli metrologici legali da parte degli Stati membri dovrebbe sempre avvenire nel quadro della disciplina fissata dalla direttiva.

Quindi, la norma europea prescrive quali obblighi sono tenuti ad osservare tutti gli operatori che intervengono nella catena della progettazione, produzione, commercializzazione e uso degli strumenti di misurazione legali.

In particolare, si richiede ai fabbricanti di mettere a disposizione sul loro sito internet una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva. D'altro canto, la necessità di garantire un livello uniforme di controllo su tutto il territorio dell'Unione rende indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità attivi negli Stati membri osservino prescrizioni obbligatorie e soprattutto che siano notificati per poter svolgere i loro servizi di valutazione.

Infatti, viene introdotto dalla presente direttiva un sistema di accreditamento per la verifica dei requisiti degli organismi di valutazione e degli enti che per essi lavorano, ai quali spesso, nella pratica, vengono subappaltate le attività di verifica.

Gli organismi di valutazione di conformità devono, ai sensi della direttiva, non imporre inutili oneri amministrativi alle aziende e agli operatori economici e

funzionare in modo coordinato, per garantire parità di trattamento tra gli operatori e coerenza tecnica.

Al fine di tenere conto dello sviluppo della tecnologia di misura, la Direttiva prevede misure volte a delegare alla Commissione il potere di adottare atti per quanto riguarda specifiche modifiche tecniche. Essa prevede anche un adeguato periodo di transizione per consentire l'utilizzo di strumenti già esistenti sul mercato ma non corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa aggiornata.

La direttiva si compone di 7 Capi: il primo reca disposizioni generali; il secondo gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, rappresentanti, distributori); il terzo descrive i requisiti di conformità degli strumenti di misura, le procedure di verifica della conformità, la documentazione tecnica richiesta, la marcatura di conformità. Il Capo quarto disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità (prescrizioni relative all'autorità di notifica e relative agli organismi notificati), le procedure di notifica e i casi di contestazione, nonché gli obblighi di informazione.

Il Capo quinto disciplina le attività di vigilanza sul mercato dell'Unione e i controlli sugli strumenti che vengono importati, al fine di salvaguardare il mercato europeo. Il Capo sesto istituisce un Comitato per gli strumenti di misura che assiste la Commissione nella sua attività di normazione tecnica. L'ultimo capo reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e al recepimento.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure nazionali di recepimento entro il 19 aprile 2016, data dalla quale è abrogata la precedente direttiva 2004/22/CE.

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (RIFUSIONE)

La direttiva 2014/34/UE reca disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai loro componenti, ai sistemi di sicurezza che, pur non operando in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono necessari o utili per prevenire rischi di esplosione. La direttiva in esame, di rifusione, abroga la precedente direttiva in materia 94/9/CE anche al fine di adeguare le previgenti disposizioni al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.

Il Capo 1 (articoli 1-5) della direttiva è dedicato alle disposizioni generali. L'articolo 1, oltre a definire l'oggetto della disciplina nei termini sinteticamente ricordati, esclude dal campo di applicazione della direttiva le apparecchiature mediche, i sistemi di sicurezza diretti a prevenire pericoli di esplosioni derivanti dalla presenza di esplosivi o componenti chimici instabili, le apparecchiature utilizzate in ambienti domestici, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e le navi o unità mobili *offshore* o apparecchi ivi utilizzati. Gli Stati membri sono chiamati a mettere in commercio o a mettere in servizio solo quei prodotti che soddisfino i requisiti della direttiva ed in particolare rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II. Di tali apparecchi gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione.

Il Capo 2 (articoli 6-11) dispone in ordine agli obblighi degli operatori. In particolare i fabbricanti - che possono anche nominare loro rappresentanti autorizzati - devono garantire la conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e preparano la documentazione tecnica che sono tenuti a conservare, insieme alla documentazione di conformità, per almeno dieci anni dalla commercializzazione.

Gli importatori, oltre a verificare la presenza della necessaria documentazione tecnica e la conformità del prodotto, sono chiamati ad assicurare la presenza delle informazioni necessarie, quali la denominazione del prodotto e le istruzioni per il corretto uso. Essi sono inoltre tenuti a garantire il corretto trasporto e immagazzinamento dei prodotti e a conservare la documentazione per dieci anni, nonché a verificare gli eventuali reclami. Anche i distributori sono tenuti ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e, al pari degli importatori, sono obbligati a segnalare la presenza sul mercato di prodotti che non rispettino i requisiti prescritti, nonché a fornire qualsiasi informazione e

documentazione che venga loro richiesta dall'autorità nazionale competente. Sono inoltre previsti casi in cui gli obblighi dei distributori e degli importatori sono equiparati a quelli dei fabbricanti: ciò si verifica quando l'importatore o distributore immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento già immesso e tali modifiche sono tali da poterne comprometterne la conformità.

Il Capo 3 (articoli 12-16) detta disposizioni sulla conformità del prodotto. In particolare, si presume che un prodotto sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, dettati dall'allegato II, quando sia conforme a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel caso non siano state indicate norme armonizzate, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alle parti interessate, secondo le disposizioni adottate dai medesimi Stati membri, le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Sono quindi introdotte, attraverso gli allegati III-IX, le procedure di verifica della conformità all'esito delle quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità UE, la cui struttura è fissata dall'Allegato X. Per quanto riguarda la marcature CE, si applicano le disposizioni generali dettate dal regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Il Capo 4 (articoli 17-33) è dedicato alla notifica, da parte di uno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità. A tal fine, viene designata un'autorità di notifica in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività. Inoltre, viene stabilito che le procedure di notificazione debbano essere separate da quelle di valutazione della conformità: la direttiva detta, infatti, specifiche prescrizioni sugli organi di valutazione della conformità tese ad assicurarne l'indipendenza e la terzietà. Sono inoltre richiesti specifici requisiti di indipendenza e di preparazione professionale per i dipendenti di tali organismi notificati. Tali requisiti devono essere rispettati anche da eventuali organismi affiliati o subappaltatori.

La direttiva introduce quindi norme specifiche sulla domanda di notifica e sulle procedure per l'espletamento del procedimento di notifica. Sui casi di contestazione della competenza degli organismi notificati indaga la Commissione: ad essa lo Stato membro notificante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste. Nei casi in cui la contestazione risulti fondata, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati. Ulteriori disposizioni prevedono obblighi di informazione in capo agli organismi notificati.

Si prevede infine che la Commissione organizzi scambi di esperienze tra le autorità nazionali e forme di coordinamento degli organismi notificati.

Con riferimento alle procedure di vigilanza e controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario, il Capo 5 (articoli 34-38) rimanda alle corrispondenti disposizioni di carattere generale del citato regolamento (CE) n. 765/2008. Il medesimo Capo, con riferimento alle procedure di salvaguardia, prevede che le autorità di vigilanza, quando rilevino la mancanza dei requisiti di sicurezza e salute prescritti, chiedano tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive necessarie o di ritirare un prodotto dal mercato. Se l'operatore economico non ottempera alle suddette misure di salvaguardia, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie.

Qualora le misure nazionali tese a correggere casi di mancata conformità siano oggetto di obiezioni, la Commissione avvia immediatamente le consultazioni e con atto di esecuzione determina se la misura nazionale sia giustificata. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca. Quando invece la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, si avvia la procedura formale di carattere generale sull'obiezione alle norme armonizzate dettata dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1025/2012. Sono infine dettate disposizioni anche nei casi di prodotti conformi che presentino rischi e in merito ai casi di non conformità solo formale.

Il Capo 6 (articoli 39-45) stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e rinvia alla legislazione europea applicabile alle procedure di comitato. In merito alle sanzioni, si prevede che gli Stati membri possano prevedere sanzioni penali per gravi inottemperanze da parte degli operatori. Sono dettate, infine, nel medesimo Capo, disposizioni transitorie e finali. Vi si prevede, tra l'altro, che i distributori possono rendere disponibili sul mercato prodotti conformi alla previgente disciplina fino al 20 aprile 2016.

Il termine di recepimento è fissato al 19 aprile 2016.

DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO A ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE (RIFUSIONE)

Il testo della presente direttiva nasce dalla necessità di modificare la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Insieme ad altre direttive di rifusione si pone come obiettivo l'armonizzazione tecnica dei testi adeguando la normativa in vigore al cd. "pacchetto merci" adottato nel 2008, costituito dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del 9 luglio 2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla [decisione 768/2008/CE](#) che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Obiettivo della direttiva 2014/35/UE è quello di garantire che il materiale elettrico posto sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, assicurando anche il funzionamento del mercato interno. Ambito di applicazione è il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua (le eccezioni vengono indicate all'allegato II). Solo il materiale elettrico costruito conformemente alla regola dell'arte può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione (gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico sono elencati nell'Allegato I); a tal fine il Capo II specifica gli obblighi cui devono sottoporsi fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In particolare, il dettato della direttiva prevede che tutti gli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione siano obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi. Gli artt. 8 e 9 impongono a tal fine obblighi ad importatori e distributori che li rendono responsabili della conformità della merce alla sicurezza. Gli importatori, ad esempio, prima di immettere sul mercato il materiale si devono assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, indicano sul materiale elettrico il proprio nome e garantiscono che sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

Gli artt. da 12 a 17 recano disposizioni riguardanti la conformità del materiale elettrico in presenza di norme armonizzate, la presunzione di conformità sulla base di norme internazionali o nazionali, i principi generali della marcatura CE e

le regole per la sua apposizione prima dell'immissione del materiale sul mercato. L'allegato I enuncia gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza.

Gli artt. 18 e 19 sono dedicati al tema della vigilanza del mercato, ovvero al controllo del materiale che entra nell'Unione e recano disposizioni da attuare nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritengano che un materiale elettrico presenti un rischio per la salute o la sicurezza.

Viene contemplato, infine, il caso in cui uno Stato membro ritenga che il materiale elettrico dichiarato conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza; la procedura prevede che gli altri Stati membri e la Commissione siano immediatamente informati; quest'ultima, in base ai risultati di una valutazione, propone opportune misure o, per motivi di urgenza, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili.

La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016 (art. 27).

Il termine di recepimento da parte degli Stati membri, come indicato all'articolo 26, è fissato al 19 aprile 2016.

Sulla [Proposta della Commissione \(COM \(2011\)773 DEF\)](#), la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) si è espressa favorevolmente con la Risoluzione approvata nella seduta del 1° febbraio 2012 ([Doc XVIII-bis, n. 60](#)).

**DIRETTIVA 2014/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO
DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI IMPIEGO IN QUALITÀ DI
LAVORATORI STAGIONALI**

La direttiva in oggetto determina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei medesimi lavoratori.

La direttiva dispone che, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che applichino integralmente l'*acquis* di Schengen dovranno essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), dal regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e dal regolamento (CE) n. 539/2001. Agli Stati membri che non applichino integralmente l'*acquis* di Schengen verrà applicato solo il codice frontiere Schengen (ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda, per i quali è esclusa anche l'applicazione di tale codice). Pertanto, considerato il rinvio alle suddette fonti normative, la direttiva disciplina unicamente - riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni - i criteri ed i requisiti per l'accesso all'occupazione, prescrivendo che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi, fra l'altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova di aver fatto richiesta di un'assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato (art. 5).

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri. Con riguardo alla documentazione fornita, le disposizioni relative alle domande di ammissione coincidono con quelle richieste per soggiorni inferiori a 90 giorni, con la previsione ulteriore che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazionale (art. 6).

La direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di considerare inammissibile o rigettare la domanda (art. 7). Specifica, inoltre, che gli Stati membri avranno la facoltà di rigettare le domande di ammissione per i seguenti motivi: qualora i criteri e i requisiti di ammissione non siano rispettati o i documenti presentati siano stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza; nel caso in cui i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello

Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro; se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, o se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla direttiva, oppure se il cittadino del Paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione (art. 8).

Il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo, il cittadino del Paese terzo dovrà lasciare il territorio dello Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale (art. 14). La direttiva prevede inoltre che, a condizione che siano rispettati i criteri di ammissione e non sussistano motivi di rifiuto, gli Stati membri possano accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda farsi assumere da un altro datore di lavoro (art. 15).

Gli Stati membri agevoleranno il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, almeno una volta nei cinque anni precedenti, e i quali abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva in oggetto. Tali agevolazioni possono includere un'esenzione dall'obbligo di presentazione di uno o più documenti, il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo, una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o di un visto per soggiorno di lunga durata, la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale (art. 16).

L'art. 18 disciplina la procedura per l'esame della domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, procedura che deve dar luogo ad una decisione notificata al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Fra le garanzie procedurali figurano la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo per le autorità di motivare tale decisione.

La direttiva prevede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (art. 20), nonché del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro (art. 23). L'applicazione di tale diritto potrà tuttavia essere limitata per quanto concerne le prestazioni familiari e di disoccupazione, l'istruzione e la formazione professionale, le agevolazioni fiscali.

Per garantire una corretta attuazione della direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, effettuare ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri.

L'art. 28 fissa al 30 settembre 2016 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Si ricorda che, in sede di esame della proposta legislativa culminata nella direttiva 2014/36 ([COM\(2010\) 379](#)), l'11^a Commissione permanente ha adottato una risoluzione ([Doc. XVIII n. 52](#)), nella quale, pur esprimendosi in senso favorevole, osservava come il rilascio del permesso di lavoro stagionale in trenta giorni nell'ambito di un'unica procedura, di cui all'art. 13 della proposta (garanzie procedurali), avrebbe potuto avere una difficile applicazione da parte di alcune amministrazioni pubbliche italiane, carenti di strutture adatte alla gestione informatizzata. Suggestiva, pertanto, l'introduzione di un regime transitorio con margini di tempo più ampi. Proponeva altresì il rilascio di permessi per un periodo di nove mesi limitatamente al settore agricolo, i cui cicli di produzione e gestione hanno una tale durata.

Nella [risposta](#) della Commissione europea alle osservazioni formulate dal Senato italiano, si ribadiva, fra l'altro, che la brevità del termine di 30 giorni era "la condizione essenziale dell'attrattiva del sistema proposto", che dovrebbe consentire ai datori di lavoro di accedere rapidamente alla manodopera di cui hanno bisogno e ai potenziali lavoratori stagionali di venire a conoscenza quanto prima della decisione in merito alla loro domanda. Quanto alla durata del soggiorno, sottolineava che il termine di sei mesi era stato proposto in considerazione del fatto che "uno degli obiettivi della direttiva è aiutare i datori di lavoro a soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non siano usati per lavori annuali".

DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, SUL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO E DEI PRODOTTI CORRELATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/37/CE

Riguardo al contenuto della presente direttiva cfr. scheda di lettura sull'articolo 5 - **inserito durante l'esame in sede referente in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2)** - nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE**

La direttiva in oggetto è volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Essa viene incontro all'esigenza di uniformità già espressa dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, nel quale si ravvisava l'opportunità di istituire un sistema generale di acquisizione delle prove nei procedimenti aventi dimensione transfrontaliera, che fosse basato sul principio del reciproco riconoscimento, ma che tenesse conto anche della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, l'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro ("Stato di emissione") per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro ("Stato di esecuzione") ai fini di acquisire prove. Esso può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. In base al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri hanno l'obbligo di darvi esecuzione. L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta a indagini o da un imputato, o da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

L'OEI deve essere emesso - secondo il modello allegato alla direttiva (allegato A) - da: un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero; oppure deve essere convalidato da questi ultimi, prima della trasmissione all'autorità di esecuzione, qualora sia stato disposto da un'altra autorità (art. 2). La sua emissione deve essere in relazione a un procedimento penale o nel quadro di procedimenti amministrativi aventi implicazioni penali (art. 4).

L'OEI ha una portata orizzontale e trova applicazione in tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che continueranno a essere regolate dagli strumenti esistenti (la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 12 luglio 2000, e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio).

La direttiva stabilisce procedure e garanzie per lo Stato di emissione (capo II) e per lo Stato di esecuzione (capo III). L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; l'atto o gli atti di indagine richiesti

nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo (art. 6). L'OEI è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta che permetta allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità (art. 7). L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI trasmette una comunicazione di ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione, compilando e inviando il modulo allegato alla direttiva (allegato B). Il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI avvengono senza alcuna ulteriore formalità, adottando immediatamente tutte le misure necessarie, secondo le stesse modalità che sarebbero osservate qualora l'atto di indagine fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione (art. 9), salvo che quest'ultima adduca uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione indicati dall'art. 11. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono pertanto essere rifiutati qualora: il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, o specifiche norme relative alla libertà di stampa; l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale; l'esecuzione dell'OEI sia contraria al *ne bis in idem*; la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come i reati di terrorismo o la tratta di esseri umani, e questo sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni. Secondo una previsione posta a garanzia dello Stato di esecuzione, qualora l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, oppure non sia disponibile in un caso interno analogo, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo (art. 10).

Per quanto concerne i termini per il riconoscimento o l'esecuzione, la direttiva prescrive che la decisione abbia luogo con la stessa celerità e priorità usate in casi interni analoghi (art. 12). In particolare, tale decisione deve essere adottata il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni, eventualmente prorogabili per un massimo di 30 giorni, previa informativa all'autorità competente dello Stato di emissione. L'autorità di esecuzione deve compiere l'atto di indagine senza ritardo ed entro 90 giorni dall'adozione della decisione. L'autorità di esecuzione deve inoltre trasferire all'autorità di emissione, senza indebito ritardo, le prove acquisite o già in suo possesso; se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI (art. 13). Nella procedura volta ad acquisire la prova deve essere, in ogni caso, assicurata la riservatezza dell'indagine (art. 19) e il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, compresi i diritti alla difesa delle persone sottoposte a procedimento penale. Lo Stato di esecuzione deve sostenere tutti i costi gravanti nel proprio territorio e connessi all'esecuzione di un OEI. Tuttavia, qualora ritenga che tali costi siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può

consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione delle spese o di modifica dell'OEI (art. 21).

Sono previste disposizioni specifiche per determinati atti di indagine, che richiedano il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni relative a conti bancari o ad altre operazioni finanziarie, le consegne controllate o le operazioni di infiltrazione (artt. 22-29). Si precisa, infine, che è possibile ricorrere all'OEI anche per le operazioni di intercettazione di telecomunicazioni (artt. 30 e 31). In tal caso, l'OEI deve contenere: informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; la durata auspicata dell'intercettazione; sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.

L'art. 36 fissa al 22 maggio 2017 il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Si ricorda che sulla proposta legislativa ([Doc. Consiglio 9288/10](#))⁵⁹ da cui è scaturita la direttiva in oggetto, la Commissione 2^a ha approvato una risoluzione ([Doc. XVIII n. 81](#)), nella quale, pur ritenendo l'iniziativa valida allo scopo di accelerare e snellire le procedure che ne sono oggetto, ha rilevato l'opportunità di specificare meglio il tipo di procedimento (civile, penale, amministrativo) cui dovrebbe applicarsi l'OEI, sottolineando come il riferimento esclusivo alla materia penale o a violazioni di legge refluenti nell'ambito penale costituisca una sensibile limitazione del campo di applicazione, "priva di alcuna giustificazione". Ha inoltre rilevato alcune criticità evidenziando, in particolare, che: il termine di riconoscimento e di esecuzione dell'OEI andrebbe fissato "in un lasso di tempo non superiore a trenta giorni"; il rinvio dell'esecuzione non può assimilarsi al rinvio del riconoscimento, categoria quest'ultima ritenuta "assolutamente superflua", in quanto il riconoscimento è un giudizio sui presupposti costitutivi dell'OEI che può quindi sempre essere effettuato, ancorché l'esecuzione possa essere rinviata; le spese sostenute dallo Stato di esecuzione dovrebbero essere ad esclusivo carico dello Stato di emissione; risulta "difficilmente comprensibile" come la possibilità del ricorso alla videoconferenza o alla teleconferenza, ai fini di un'audizione, possa collidere con i principi fondamentali dello Stato di esecuzione.

⁵⁹ In merito alla quale l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha predisposto il [Dossier n. 54/DN](#).

DIRETTIVA 2014/48/UE DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/48/CE IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI.

La direttiva 2014/48/UE intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi di risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale.

Essa ha come obiettivo quello di garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio che hanno la forma di pagamenti di interessi transfrontalieri corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro - interessi che sono generalmente inclusi in tutti gli Stati membri nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti - mediante lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri.

La direttiva 2014/48/UE modifica la "direttiva risparmio" 2003/48/CE, entrata in vigore dal 1° gennaio 2005, che introduceva un obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi transfrontalieri.

Per assicurare l'effettiva imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la 'Direttiva risparmio' del 2003 proponeva l'adozione di un sistema basato sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella transazione. In base alle disposizioni della direttiva 2003, l'agente pagatore deve trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all'anno, ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, una serie di informazioni e di dati relativi alla transazione e ai soggetti coinvolti, quali: - la propria denominazione ed indirizzo; - identità e residenza del beneficiario effettivo; - numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti); - informazioni relative al pagamento di interessi.

La Direttiva del 2003 tuttavia ha dimostrato di non essere sufficientemente efficace in relazione allo scopo per cui era stata adottata. Infatti, non copre alcuni strumenti finanziari che sono equivalenti ai titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di titoli fruttiferi, che quindi sfuggono alla tassazione. Essa si applica solo ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nell'Unione, le quali possono eludere le disposizioni della direttiva attraverso società con sede in paesi in cui vige un regime fiscale più favorevole.

La proposta di modifica della 'Direttiva risparmio', presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008 (COM (2008) 727) e adottata dal Consiglio UE il 24 marzo 2014, prevede, allo scopo di garantire una effettiva imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasione fiscale:

- a) l'attualizzazione della definizione di 'redditi da risparmio', che comprenda anche redditi equivalenti agli interessi sui risparmi investiti. Si tratta ad esempio dei fondi di investimento stabiliti nell'Unione e fuori dell'Unione, e di tutti quegli strumenti finanziari non qualificabili come produttori d'interessi (azioni, fondi comuni di natura prevalentemente azionaria, strumenti alternativi, polizze di capitalizzazione e vita ed altri strumenti caratterizzati e strutturati in maniera tale da non produrre interesse).
- b) l'attualizzazione della definizione di 'beneficiario', termine che non può essere limitato alle persone fisiche ma deve essere applicato a ogni persona e/o istituto giuridico interposto;
- c) la definizione di "agente di pagamento" e l'introduzione di una nozione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
- d) l'identificazione dei beneficiari effettivi, attraverso la registrazione della data e del luogo di nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice fiscale di quest'ultimo.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la nuova direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1° gennaio 2016.

È opportuno precisare che il contenuto della direttiva oggetto della presente scheda potrebbe essere superato dalle disposizioni della recentissima direttiva 2014/107/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Questa ultima - adottata dal Consiglio Ecofin nella riunione del 9 dicembre 2014 - amplia l'ambito di applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale (Dir. 2011/16/UE), con l'obiettivo di rendere più effettiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Secondo quanto emerso nel corso della sua elaborazione, la nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa ("DAC 2") dovrebbe sostituire integralmente (a decorrere proprio dal 1° gennaio 2016) il sistema di scambio automatico di informazioni disciplinato dalla direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio mediante l'attuazione, a livello comunitario, del modello standard di scambio automatico di informazioni approvato dall'OCSE (c.d. "*Common Reporting Standard*").

**DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 16 APRILE 2014, RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI
(RIFUSIONE)**

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda sull'articolo 6 nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 16 APRILE 2014, RELATIVA AI REQUISITI MINIMI PER ACCRESCERE LA
MOBILITÀ DEI LAVORATORI TRA STATI MEMBRI MIGLIORANDO
L'ACQUISIZIONE E LA SALVAGUARDIA DI DIRITTI PENSIONISTICI
COMPLEMENTARI**

La presente direttiva reca disposizioni sull'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari, al fine di favorire la mobilità tra Stati membri.

Sulla materia è già intervenuta la direttiva 98/49/CE, che ha stabilito il diritto alla conservazione dei diritti pensionistici (complementari) acquisiti dal lavoratore che lascia un regime in seguito al trasferimento ad altro Stato membro, nonché il diritto a ricevere i benefici connessi ad un regime pensionistico complementare in qualsiasi Stato membro. La direttiva 2014/50/UE in esame intende introdurre ulteriori disposizioni di salvaguardia, in relazione a piani pensionistici originati da rapporti di lavoro ("pensioni professionali"). Essa non si applica: ai regimi complementari che non accettino nuovi iscritti alla data di entrata in vigore della direttiva medesima (20 maggio 2014); ai regimi oggetto di misure di mantenimento o risanamento (quali le procedure di liquidazione) da parte di organi amministrativi o giurisdizionali; ai fondi di garanzia in caso di insolvenza, ai fondi di compensazione ed ai fondi di riserva pensionistici nazionali, nonché ai versamenti *una tantum* di fine rapporto non connessi ad ente pensionistico. Infine, la direttiva in esame non disciplina il trasferimento dei diritti pensionistici maturati⁶⁰.

L'articolo 3 reca le definizioni.

Il successivo articolo 4 pone in capo agli Stati membri la definizione di norme relative a requisiti temporali e di età per l'acquisizione dei diritti derivanti dall'iscrizione ai regimi pensionistici complementari, prevedendo per i lavoratori in uscita (cioè, trasferitisi in altri Stati membri):

- a) che il periodo minimo di occupazione eventualmente richiesto dalla legislazione dello Stato membro ai fini dell'iscrizione ad un regime pensionistico ("periodo di attesa") ed il periodo minimo di iscrizione (eventualmente richiesto) per il diritto alla pensione complementare

⁶⁰ Secondo quanto specificato dal considerando n. 24. A tale proposito, si ricorda che la Commissione ha chiesto un parere all'EIOPA (*Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali*, istituita dal Regolamento (UE) n. 1094 del 2010) sugli aspetti relativi alla portabilità dei diritti pensionistici complementari: [Call for Advice for on the development of an EU single market for personal pension products \(PPP\)](#) (23 luglio 2014). La richiesta peraltro segue la pubblicazione del rapporto preliminare EIOPA [Towards an EU Single Market for personal pensions](#) del 19 febbraio 2014. La richiesta di parere richiama il citato considerando n. 24 della direttiva, che, pur sottolineando come non vi sia specifica disciplina sulla trasferibilità, afferma che "per facilitare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici maturati, in particolare nel momento in cui vengono istituiti nuovi regimi pensionistici complementari".

- accumulata ("periodo di acquisizione") non superino i tre anni; se trovano applicazione entrambi i periodi minimi, la somma degli stessi non può egualmente superare i tre anni;
- b) che l'eventuale età minima per l'acquisizione del diritto alla pensione complementare non sia superiore a 21 anni;
 - c) che i contributi versati - dal lavoratore o per suo conto - siano rimborsati qualora, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, non sia stato maturato il diritto alla pensione complementare.

L'articolo 5 è dedicato alla salvaguardia dei diritti maturati da un lavoratore in uscita (come sopra definito) che non percepisca ancora la relativa pensione complementare (diritti "in sospeso"): esso prevede che gli Stati membri adottino misure per garantire che i suddetti diritti restino nel regime complementare in cui gli stessi siano stati maturati. Si consente che gli ordinamenti contemplino la possibilità di procedere al pagamento del valore dei diritti maturati, con il consenso informato del lavoratore. Inoltre, gli Stati membri assicurano che il valore in capitale dei diritti pensionistici in sospeso sia in linea con quello degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o che i medesimi diritti siano trattati in altri modi ritenuti equi (quali alcuni indicati nel medesimo articolo 5).

L'articolo 6 individua le informazioni che devono essere rese agli iscritti ai regimi pensionistici complementari e agli ex iscritti che non percepiscono ancora il trattamento.

L'articolo 7 prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni più favorevoli per i lavoratori e stabilisce che l'attuazione della direttiva non deve comportare una riduzione dei diritti esistenti.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2018 (articolo 8).

In base all'articolo 9, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le informazioni disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva entro il 21 maggio 2019 e la Commissione redige una relazione sull'applicazione della stessa direttiva (da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo) entro il 21 maggio 2020.

DIRETTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2003/71/CE E 2009/138/CE E I REGOLAMENTI (CE) N. 1060/2009, (UE) N. 1094/2010 E (UE) N. 1095/2010 PER QUANTO RIGUARDA I POTERI DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI) E DELL'AUTORITÀ EUROPEA DI VIGILANZA (AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI)

La direttiva, nota in ambiente europeo anche con la dicitura *Omnibus II*, modifica la normativa vigente applicabile al settore delle assicurazioni, al fine di meglio determinare i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tramite la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle autorità di vigilanza e l'integrazione di alcuni poteri nelle procedure esistenti previste da atti legislativi nell'Unione, si è voluto contribuire al perfezionamento del sistema europeo di vigilanza finanziaria, creato dalla Commissione europea nel 2009 per far fronte alle crisi dei mercati finanziari.

Ne deriva un regime di supervisione e regolazione per il settore assicurativo fondato sull'analisi del rischio, tramite il quale si auspica di realizzare una maggiore stabilità del sistema finanziario e di rafforzare il coordinamento della vigilanza internazionale.

Le principali modifiche apportate dalla direttiva in esame riguardano:

- 1) l'individuazione del campo di applicazione degli *standard* tecnici di regolamentazione e di esecuzione che l'EIOPA e l'ESMA avranno la possibilità di adottare per poi trasmetterli alla Commissione europea per la loro definitiva adozione. Tali *standard* costituiranno degli strumenti aggiuntivi per la convergenza della vigilanza;
- 2) l'attribuzione alla Commissione europea di un ampio potere di delega ai sensi dell'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 3) l'attribuzione di un potere di risoluzione di controversie nel caso di disaccordo tra i supervisori nazionali. Tale potere, da esercitare in maniera bilanciata, sarà operativo in settori in cui la legislazione vigente già prevede potere decisionale congiunto.

La direttiva contiene inoltre una serie di misure di chiarificazione sul trattamento dei prodotti di assicurazione a lungo termine, in modo da mitigare gli effetti della "volatilità artificiale".

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 31 marzo 2015; l'applicazione delle norme derivanti dal recepimento deve decorrere dal 1° gennaio 2016.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2011\) 8](#) ed è stata oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea.

La proposta è stata esaminata dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, che il 14 giugno 2011 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII-bis, n. 41](#) della XVI Legislatura, in cui sono state espresse alcune riserve sul sistema di deleghe alla Commissione previsto nella proposta medesima.

**DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE
CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI
DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda sull'articolo 13 nel presente *dossier*.

DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI APPARECCHIATURE RADIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 1999/5/CE

La direttiva 2014/53/UE introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli, modem ecc.

La direttiva fissa alcuni requisiti essenziali di tali apparecchiature, in termini di protezione della salute umana e animale, nonché di protezione dei beni, anche in relazione alla direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Le apparecchiature in oggetto devono inoltre assicurare un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Esse devono essere fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio al fine di evitare interferenze.

Le apparecchiature radio devono inoltre soddisfare ulteriori requisiti a seconda della tipologia o della classe di appartenenza: sarà la Commissione, con atto delegato, a stabilire la corrispondenza tra tipologie di apparecchi e requisiti che essi dovranno soddisfare. A tale proposito, si segnala il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati, che ha la durata di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2014.

I suddetti requisiti si possono riassumere nel modo seguente: compatibilità con accessori standardizzati, in particolare caricabatterie; possibilità di interazione con altri apparecchi radio; possibilità di collegamento ad interfacce dello stesso tipo reperibili sul mercato europeo. Gli apparecchi devono poi assicurare la sicurezza della rete e del suo funzionamento; devono essere dotati di dispositivi atti ad assicurare la protezione dei dati dell'utente; devono poter supportare alcune funzioni atte a proteggere dalle frodi; devono assicurare l'accessibilità ai servizi di emergenza, nonché alle persone con disabilità.

Ai fini di una migliore sorveglianza del mercato, la direttiva pone in capo ai fabbricanti l'obbligo di registrazione centralizzata delle apparecchiature a decorrere dal 12 giugno 2018. Le modalità attuative di tale disposizione sono parimenti fissate dalla Commissione con atto delegato. Sono quindi dettate disposizioni sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio e uso in relazione alla conformità delle apparecchiature alla presente direttiva.

La direttiva pone in capo agli operatori economici specifici obblighi, prevedendo che ogni operatore (fabbricante, importatore, distributore) sia responsabile della conformità delle apparecchiature ai dettami della presente direttiva in relazione al ruolo da essi svolto nella catena di distribuzione. In particolare, i fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Ad essi è anche attribuita la responsabilità della corretta etichettatura, della presenza delle istruzioni d'uso, della tenuta della documentazione tecnica comprovante la conformità degli apparecchi. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE, eventualmente nella versione semplificata. Ulteriori obblighi riguardano la presenza degli elementi identificativi sull'apparecchio radio: quando le sue dimensioni o natura non lo consentano, le medesime indicazioni possono comparire sull'imballaggio o su un foglietto di accompagnamento. Le istruzioni e le informazioni essenziali al funzionamento delle apparecchiature devono essere espresse in un linguaggio semplice e comprensibile dall'utente. Simili incombenze ricadono anche su importatori - che immettono sul mercato solo prodotti conformi - e sui distributori, chiamati ad applicare con la dovuta diligenza le prescrizioni della direttiva.

La Commissione effettua un esame dell'applicazione della direttiva facendone rapporto entro il 12 giugno 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. Il rapporto dovrà in particolare incentrarsi sull'efficacia della direttiva nel favorire un sistema coerente delle apparecchiature radio nell'Unione, nel favorire la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione, nonché l'armonizzazione delle norme. Inoltre, si dovranno verificare le misure introdotte in termini di protezione del consumatore, la compatibilità con gli accessori e il corretto funzionamento degli schermi ove presenti.

Il termine di recepimento è fissato al 12 giugno 2016.

DIRETTIVA 2014/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, RELATIVA ALLE MISURE INTESE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CONFERITI AI LAVORATORI NEL QUADRO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

La direttiva è intesa a facilitare l'applicazione della legislazione dell'Unione sul diritto di lavorare in un altro Stato membro, rendendo così più agevole la fruizione dei diritti derivanti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento. Vengono, quindi, fissati alcuni principi i quali, per espressa statuizione dell'art. 7, costituiscono "principi minimi" che non pregiudicano la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere misure più favorevoli.

A questo fine, l'art. 3 incarica gli Stati membri di assicurare la possibilità di adire procedimenti giudiziari relativamente a presunte restrizioni od ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o a presunte lesioni del principio della parità di trattamento (anche dopo la cessazione del rapporto in cui si asserisce si siano verificati la restrizione e l'ostacolo o la discriminazione); si contempla la possibilità di azione anche da parte di soggetti giuridici portatori di legittimi interessi (par. 2). Questi ultimi sono, ai sensi dell'art. 5, coinvolti dagli Stati membri in un dialogo inteso alla promozione della parità di trattamento.

Ciascuno Stato membro designa (art. 4) una o più strutture o uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari ed adotta le disposizioni necessarie al buon funzionamento di tali strutture ed organismi; questi ultimi possono far parte di strutture od organismi esistenti a livello nazionale che perseguano obiettivi analoghi.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 21 maggio 2016.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2013\) 236](#), oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea. La proposta è stata esaminata dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica, che il 18 giugno 2013 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 3](#), della XVII legislatura. In questo documento, è stato espresso parere favorevole alla proposta e si è espresso l'auspicio che, ai fini di sostenere la parità di trattamento di tutti i lavoratori europei, gli Stati membri potenzino le strutture esistenti, che già a livello nazionale si occupano di difesa dei diritti dei cittadini, evitando il più possibile l'istituzione di nuovi organismi.

Il 21 ottobre 2013 la Commissione europea, nella propria [risposta](#), ha confermato la possibilità per gli Stati membri di dotare gli organismi, le strutture o le agenzie già esistenti degli strumenti necessari per assistere i lavoratori migranti dell'UE nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione.

**DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 16 APRILE 2014, RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
NEGLI APPALTI PUBBLICI**

La direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consta di 14 articoli. Essa si applica alle fatture elettroniche⁶¹ emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/CE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE sui "settori speciali" dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. La direttiva non si applica invece alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti di cui alla direttiva 2009/81/CE, relativa ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.

L'articolo 3 reca la richiesta della Commissione al competente organismo di normazione - il CEN, Comitato europeo di normazione - di elaborare una norma europea comune al fine di adottare standard semantici degli elementi costitutivi di una fattura elettronica. Tali standard devono soddisfare i requisiti di neutralità tecnologica, di compatibilità con norme europee in materia di protezione dei dati e di coerenza con il sistema comune per l'IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. Si richiede, inoltre, che i formati siano di facile applicazione dal punto di vista tecnico e tengano conto delle esigenze delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici. Qualora la norma elaborata soddisfi tali requisiti e abbia superato le verifiche richieste dalla presente direttiva, la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale europea il riferimento alla norma entro il 27 maggio 2017.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente i casi di obiezioni formali alla norma e le procedure secondo le quali la norma è ulteriormente elaborata al fine di tenere conto dei successivi sviluppi tecnologici.

L'articolo 6 della direttiva specifica quali siano gli elementi essenziali di una fattura elettronica, con riferimento all'identificazione della fattura medesima e del relativo processo di fatturazione, al periodo di fatturazione, alle informazioni che essa deve necessariamente contenere e ad altri elementi essenziali.

L'articolo 7 è dedicato alle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche, prevedendo che, entro 18 mesi dalla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati

⁶¹ Secondo la definizione recata dalla direttiva medesima "una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica".

membri adottino, pubblichino e applichino le disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al medesimo articolo 7 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.

Il termine di recepimento è fissato - dall'articolo 11 - al 27 novembre 2018. La Commissione riesamina gli effetti della direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione, eventualmente corredata da valutazione di impatto per intraprendere ulteriori azioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dal termine per il differimento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma: tale comma stabilisce, infatti, che gli Stati membri possono rinviare l'ottemperanza degli obblighi di ricezione ed elaborazione della fattura elettronica fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione della norma.

DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/43/CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, rispettivamente il 3 ed il 14 aprile 2014, la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione dei seguenti atti:

- la direttiva in titolo, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- e il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

La nuova 'Direttiva revisione' contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate dal Commissario europeo per il Mercato Interno Michel Barnier immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema. Le riforme hanno coinvolto anche altri attori del sistema finanziario (banche, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza e banche centrali). La prima tappa del percorso di riforma del mercato della revisione legale è stata la consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2010 attraverso il Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". In seguito alla consultazione, la Commissione europea ha approvato, il 30 novembre 2011, una proposta di nuova Direttiva revisione ed un Regolamento sulla quale si è instaurato un ampio dibattito concluso con l'accordo politico tra Parlamento e Commissione europea raggiunto il 17 dicembre 2013.

Il termine di recepimento è il 17 giugno 2016.

La direttiva 2014/56 modifica alcune definizioni contenute nell'art. 2 della previgente Direttiva. Tra le modifiche introdotte vi è la definizione di "revisione legale dei conti" al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale. L'impatto della modifica ha rilevanza ai fini dell'individuazione della tipologia di imprese soggette all'obbligo di revisione. La novellata Direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013), che ha modificato la quarta e settima Direttiva comunitaria, ha riformulato le

definizioni delle varie categorie di imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese) ed ha disposto che gli Stati membri assicurino che i bilanci degli enti di interesse pubblico, delle medie e grandi imprese siano sottoposti a revisione legale, escludendo così la categorie delle piccole imprese dall'obbligo della revisione. La definizione di "revisione legale dei conti" contenuta nella nuova direttiva revisione sembra consentire agli Stati membri di ricompredervi, attraverso la legislazione nazionale, la categoria delle piccole imprese altrimenti esentate dall'obbligo della revisione ai sensi della normativa comunitaria. Quanto al riconoscimento delle imprese di revisione contabile, la direttiva in esame aggiunge l'art. 3-*bis* alla direttiva 2006/43. La norma generale relativa all'abilitazione, rimasta invariata, prevede che la revisione legale sia svolta esclusivamente da revisori o società di revisione abilitati dallo Stato membro che impone la revisione. La nuova Direttiva revisione introduce una deroga a tale regola generale per le società di revisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni presso uno Stato membro diverso da quello di origine. In questo caso, alla società di revisione è richiesta l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilasciata a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto della società di revisione sia abilitato nello Stato membro ospitante.

La nuova direttiva modifica parzialmente anche la procedura per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, contemplando, in alternativa al superamento della prova attitudinale, già previsto dalla previgente Direttiva revisione, un tirocinio di adattamento ai sensi della Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La scelta tra le due procedure alternative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) è rimessa alla volontà dello Stato membro ospitante.

La direttiva in esame introduce il concetto di 'scetticismo professionale', al quale viene attribuito la valenza di un principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per scetticismo professionale si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.

Per quanto attiene alle regole sull'indipendenza, la Direttiva in commento contiene, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla previgente direttiva, anche se i requisiti fondamentali rimangono sostanzialmente invariati. In primo luogo, il requisito dell'indipendenza dal soggetto sottoposto a revisione è richiesto ora non solo al revisore legale o società di revisione ma anche a "qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione". La nuova Direttiva si riferisce, ad esempio, ai dirigenti della società di revisione, ai suoi revisori, ai suoi dipendenti, a "qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il

controllo del revisore legale o della società di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione contabile da un legame di controllo”. Rimane essenzialmente invariato l’approccio utilizzato per valutare il requisito dell’indipendenza, secondo il quale il revisore legale o la società di revisione non effettuano la revisione se sussistono rischi derivanti da autoriesame, interesse personale, familiarità, esercizio del patrocinio legale, ovvero minacce di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro tipo dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza risulti compromessa nonostante le misure di salvaguardia adottate. Particolare attenzione viene posta sulla posizione dell’ex revisore assunto dalla società revisionata. La nuova Direttiva vieta al revisore o al responsabile della revisione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisione (2 anni nel caso di revisione di un ente di interesse pubblico), di assumere le seguenti funzioni presso l’ente revisionato: dirigente di rilievo; membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile; membro senza incarichi esecutivi dell’organo di amministrazione o membro dell’organo di controllo. Identico divieto vige per i dipendenti, i soci nonché per ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione contabile, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati alla revisione. Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione il revisore o società di revisione deve valutare e documentare: se è in regola con i requisiti di indipendenza richiesti; se sussistono rischi per la sua indipendenza e se sono state adottate misure per mitigarli; se dispone di tempo, di risorse e di personale competente per poter svolgere l’incarico; se, nel caso di società di revisione, il responsabile dell’incarico è abilitato all’esercizio dell’attività di revisione nel Paese che la impone. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni semplificate per le revisioni delle piccole imprese.

La direttiva in esame introduce regole relative all’organizzazione interna del revisore o società di revisione e del suo lavoro. Il revisore e la società di revisione sono tenute ad adottare direttive e procedure interne volte a garantire che: in una società di revisione, l’indipendenza del responsabile della revisione non sia compromessa da ingerenze da parte degli azionisti, dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo; il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema amministrativo e contabile solido, di un sistema di controllo interno della qualità, di procedure per la valutazione del rischio e di meccanismi di controllo e tutela del proprio sistema di elaborazione elettronica dati; il personale che partecipa all’incarico di revisione abbia le conoscenze e l’esperienza adeguata per svolgerlo; l’esternalizzazione di funzioni di revisione non comprometta la qualità del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul revisore o società di revisione; eventuali rischi per l’indipendenza siano prevenuti, identificati, eliminati, gestiti e resi pubblici; l’attività del personale che partecipa all’incarico sia monitorata ed

esaminata e venga predisposto un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione; il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema di controllo interno della qualità che comprenda almeno direttive e procedure appropriate per svolgere l'incarico e che consenta di monitorare ed esaminare l'attività del personale che partecipa all'incarico e di predisporre un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione; le attività di revisione siano svolte in maniera continua e regolare e che eventuali incidenti che hanno avuto o potrebbero avere ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione siano efficacemente fronteggiati e registrati; le politiche retributive del personale che partecipa all'incarico di revisione incentivino la qualità della revisione e siano svincolate dal fatturato derivante dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione alla società revisionata. Le citate procedure sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore o della società di revisione e sono monitorate e valutate al fine di garantirne adeguatezza ed efficacia. In particolare, le direttive e le procedure che costituiscono il sistema di controllo interno della qualità del revisore sono oggetto di valutazione annuale.

Con riferimento all'organizzazione del lavoro, la nuova direttiva prevede: che in una società di revisione venga designato almeno un responsabile della revisione per ciascun incarico e che lo stesso partecipi attivamente allo svolgimento del lavoro di revisione; che ad ogni incarico siano assegnate risorse e tempo sufficienti; che qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nella nuova Direttiva e nel Regolamento sia documentata, unitamente alle eventuali conseguenze delle violazioni e le misure correttive adottate; il contenuto minimo del fascicolo (o file) di revisione ed il termine entro il quale lo stesso deve essere ultimato. La Direttiva in esame conferma il meccanismo di adozione dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione europea, dopo che tale ipotesi sembrava ormai definitivamente abbandonata. Per "principi di revisione internazionali" si intendono gli International Standard on Auditing (ISA) ma anche il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (International Standard on Quality Control - ISQC 1), nonché gli altri principi correlati emanati dall'IFAC tramite lo IAASB, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione. La Commissione europea può adottare i principi di revisione internazionali a condizione che gli stessi: siano stati elaborati attraverso una procedura trasparente che garantisca il necessario controllo pubblico e siano generalmente accettati a livello internazionale; contribuiscano ad accrescere la credibilità e la qualità dell'informativa finanziaria; siano nell'interesse generale europeo; non modifichino né integrino i requisiti previsti dalla nuova Direttiva revisione. Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ma non è più consentito loro di stralciare parte dei principi di revisione internazionali. Gli Stati membri, infine, qualora impongano la revisione legale alle imprese di piccole dimensioni possono stabilire che l'applicazione dei suddetti principi di revisione internazionale debba essere proporzionata alla dimensione e complessità della società sottoposta a revisione.

La direttiva in commento, rinviando alle regole più specifiche contenute nei principi di revisione internazionali, elenca i requisiti minimi della relazione di revisione che sono quelli già previsti in passato dalle direttive contabili. Elemento di novità rispetto a queste ultime è la dichiarazione su eventuali incertezze relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale. Altro elemento di novità è l'ipotesi della revisione congiunta, effettuata da più di un revisore o società di revisione (c.d. joint audit). In questo caso, la nuova Direttiva richiede ai revisori o società di revisione di raggiungere un accordo sui risultati della revisione e di esprimere un giudizio congiunto. In caso di disaccordo, ogni revisore o società di revisione presenterà il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

La disciplina sui controlli di qualità rimane sostanzialmente invariata. Un elemento di novità riguarda la frequenza dei controlli in merito alla quale la nuova Direttiva introduce il concetto della valutazione del rischio. Pertanto, i controlli della qualità dovranno aver luogo sulla base di un'analisi del rischio ma, nel caso di revisioni legali prescritte dal diritto europeo, rimane il limite massimo di 6 anni tra una verifica della qualità e la successiva. Altro importante elemento di novità è l'introduzione del concetto di proporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell'attività di revisione o della società di revisione o dell'ente revisionato. A tali fini, gli Stati membri impongono alle autorità competenti, quando effettuano i controlli di qualità delle revisioni dei bilanci delle piccole e medie società, di tenere in considerazione il concetto della proporzionalità dei principi di revisione internazionali alla dimensione e complessità del soggetto sottoposto a revisione.

La direttiva in esame contiene, infine, ulteriori specifiche relative ai criteri per la selezione dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche di qualità, finalizzate a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e il revisore o la società di revisione da sottoporre a verifica. A tal fine viene ora richiesto ai controllori di rilasciare un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti e viene anche previsto che gli stessi non possano effettuare verifiche presso il revisore o la società di revisione del quale siano stati dipendenti o al quale siano stati legati da altri rapporti di lavoro o di associazione prima che siano decorsi almeno 3 anni dalla cessazione di tali rapporti. La nuova Direttiva amplia la disciplina relativa alle indagini e sanzioni, inserendo 6 nuovi articoli. In particolare, sono previste misure e sanzioni amministrative minime, graduate in relazione alla gravità della violazione; vengono disciplinate le modalità di pubblicazione delle sanzioni comminate, nonché introdotti meccanismi di segnalazione delle violazioni alle autorità competenti. Inoltre, la Direttiva ribadisce che l'autorità competente incaricata del controllo pubblico è diretta da persone esterne alla professione. Viene, pertanto, eliminata l'opzione che consentiva agli Stati membri di coinvolgere nella direzione di tale sistema una minoranza di professionisti. Tuttavia, l'autorità competente può, ora, esplicitamente affidare ai professionisti

lo svolgimento di compiti specifici e può, inoltre, essere assistita da esperti del settore nell'espletamento delle sue funzioni. Oltre agli incarichi specifici, la Direttiva introduce esplicitamente l'opzione per gli Stati membri di delegare, o consentire all'autorità competente di delegare, i propri compiti ad altre autorità o organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge a svolgere tali compiti. Inoltre, la Direttiva introduce il divieto di clausole contrattuali che possono in ogni modo limitare o condizionare la scelta, da parte dell'assemblea, di uno specifico revisore o società di revisione. Tale previsione intende contribuire alla soluzione del problema dell'eccessiva concentrazione del mercato della revisione vietando, ad esempio, che i bandi per l'assegnazione dell'incarico di revisione richiedano ai candidati il possesso di determinati requisiti dimensionali e/o di precedenti esperienze che automaticamente escludono i revisori individuali o le piccole società di revisione. In materia di revoca del revisore o società di revisione di un ente di interesse pubblico, la nuova Direttiva introduce la facoltà in capo agli azionisti che rappresentano il 5% del capitale sociale o alle autorità competenti di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore o società di revisione.

**DIRETTIVA 2014/57/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 16 APRILE 2014, RELATIVA ALLE SANZIONI PENALI IN CASO DI ABUSI
DI MERCATO (DIRETTIVA ABUSI DI MERCATO)**

Riguardo al contenuto della direttiva, **inserita nell'Allegato B durante l'esame in sede referente per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti 7.0.4 (testo 2), 7.0.5 (testo 2) e 7.0.6 (testo 2)**, cfr. scheda di lettura sull'articolo 10 nel presente *dossier*.

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/58/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 APRILE 2014, CHE ISTITUISCE, A NORMA DELLA DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, UN SISTEMA PER LA TRACCIABILITÀ DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

La direttiva 2014/58/UE definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a) della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, avente ad oggetto l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici.

In particolare, ciascun articolo pirotecnico deve essere munito di apposita etichetta con relativo numero di registrazione (articolo 1). Il numero di registrazione deve contenere le quattro cifre del numero di identificazione dell'organismo notificato, la categoria dell'articolo pirotecnico in forma abbreviata e il numero di trattamento utilizzato dall'organismo di notificazione.

In base alla direttiva in esame, al fine di garantire la tracciabilità degli articoli pirotecnici all'interno del territorio dell'Unione europea è necessario che gli organismi notificati che si occupano delle procedure di verifica della conformità, istituiscano un registro di tutti quegli articoli pirotecnici (articolo 2) per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione, certificati di conformità o approvazioni del sistema di qualità. Al fine di standardizzare il sistema di identificazione di tali articoli, il numero di registrazione deve contenere le informazioni indicate nell'[allegato](#) alla presente direttiva. Inoltre, il registro deve essere aggiornato periodicamente, reso accessibile al pubblico mediante l'accesso in internet e conservato per almeno dieci anni dal momento del rilascio delle certificazioni o approvazioni.

La tenuta di un registro dei numeri di registrazione degli articoli pirotecnici è imposta anche ai fabbricanti e importatori di tali articoli.

Inoltre, nell'ipotesi in cui intervenga la revoca della notifica di un organismo di verifica o la cessazione dell'attività di un fabbricante o importatore, i registri da essi tenuti devono essere trasferiti alle competenti autorità (articolo 3).

Termine di recepimento: come indicato all'articolo 4 della direttiva in esame, il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato alla data del 30 aprile 2015, e la relativa applicazione alla data del 17 ottobre 2016.

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 82/891/CEE DEL CONSIGLIO, E LE DIRETTIVE 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 648/2012, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda sull'articolo 7 nel presente *dossier*.

DIRETTIVA 2014/60/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 (RIFUSIONE)

La presente direttiva modifica e rifonda la direttiva 93/7/CEE, a sua volta modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, allo scopo di rafforzare la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale". Ciò in conseguenza dei limiti riscontrati dal vigente sistema di restituzione dovuti al ristretto ambito di applicazione delle norme, alla tempistica e ai costi previsti dal sistema vigente. Una delle modifiche introdotte dalla direttiva riguarda l'ambito di applicazione che viene ora esteso a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro quale "patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE" (articolo 2, punto 1). Altra modifica riguarda l'estensione da due a sei mesi del termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale (articolo 3, punto 3). Al fine poi di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti illegittimamente, viene introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno ("IMI") previsto dal regolamento (UE) 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali (articolo 5, comma 2). E' inoltre portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato membro può chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato. Come in precedenza, tale termine è calcolato a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore o detentore (articolo 8, comma 1). Infine, in caso sia stata ordinata la restituzione del bene, la direttiva stabilisce per il possessore l'obbligo di dimostrare che al momento dell'acquisizione del bene ha esercitato la diligenza richiesta per assicurarsi della provenienza lecita dello stesso, ai fini dell'indennizzo da parte dello Stato membro richiedente. Al fine poi di determinare l'esercizio della diligenza richiesta, la direttiva introduce alcuni criteri da prendere in considerazione, legati alle circostanze dell'acquisizione, quali ad esempio la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni per l'uscita dello stesso, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore dei registri dei beni culturali rubati (articolo 10).

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 dicembre 2015.

La direttiva trae origine dalla proposta [COM \(2013\) 311 def](#), sulla quale è stata predisposta una [Scheda di lettura](#) a cura dell'Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

La proposta è stata esaminata dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica, che il 16 luglio 2013 ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 14](#) nella quale ha espresso parere favorevole sulla proposta. Ha altresì invitato il Governo a reiterare, ove possibile nelle sedi opportune, le proposte di modifica alla direttiva 93/7/CEE, con particolare riferimento a quelle per cui l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini deve essere considerata alla stregua di un furto e la valutazione dell'illiceità dell'esportazione deve essere effettuata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto.

In data 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha inviato una [lettera di risposta](#), in cui, relativamente ai due aspetti sollevati dal Senato, afferma che in base ai Trattati la competenza relativa alla proprietà o ai reati in tali settori spetta agli Stati membri, così come spetta ad essi l'onere della prova per i beni usciti illecitamente dal territorio nazionale. Infine, ricorda che il settore in questione non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione; di conseguenza, la decisione relativa al tipo di azione di restituzione deve essere disciplinata solo a livello nazionale.

DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, RECANTE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

La direttiva 2014/61/UE, entrata in vigore il 12 giugno 2014, al suo articolo 1 afferma che le nuove disposizioni mirano a facilitare ed incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove. In tal modo, come indicano sia la rubrica che l'articolo 1 della direttiva 2014/61/UE, si vogliono abbattere i costi dell'installazione di tali reti. La presente direttiva fissa requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, ma gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là di essi, purché finalizzati ai medesimi obiettivi di fondo.

L'articolo 2 della direttiva 2014/61/UE enuncia una serie di definizioni tecniche e giuridiche, mentre per altri aspetti rimanda alle definizioni contenute nella direttiva 2002/21/CE, recante un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

L'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti è regolato dall'articolo 3 della direttiva 2014/61/UE. Gli Stati membri consentono agli operatori di offrire l'accesso alle imprese fornitrici di reti di comunicazione elettronica. Gli Stati membri possono altresì prevedere il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di offrire l'accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica. Gli operatori hanno l'obbligo di soddisfare tutte le richieste di accesso alle loro infrastrutture fisiche, a condizioni che siano eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo. L'eventuale rifiuto dell'accesso deve essere giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati, indicati nel comma 3 dell'articolo 3. Tra questi criteri, vi sono anche problemi di sicurezza e sanità pubblica. In caso di controversie sul diritto all'accesso, le parti si rivolgeranno ad un organismo nazionale competente per la risoluzione di esse (organismo di cui si riparlerà all'articolo 10). Le decisioni che tale organismo emetterà per risolvere la controversia saranno vincolanti, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale (articolo 3, commi 4 e 5. Tale possibilità è ribadita all'articolo 10). In ogni caso, non sono pregiudicati i diritti di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

Secondo l'articolo 4, le imprese interessate ad accedere alle infrastrutture devono avere la possibilità di ricevere una serie di informazioni minime riguardo a ubicazione e tracciato, tipologia dell'infrastruttura e punto di contatto. Gli enti pubblici che per competenza detengono elementi delle informazioni minime di

cui sopra devono metterli a disposizione entro il 1° gennaio 2017, per mezzo di sportello unico elettronico. Su specifica richiesta scritta di un'impresa, saranno effettuate ispezioni in loco sulle infrastrutture fisiche. Le imprese che ottengono l'accesso alle informazioni in base alle disposizioni appena illustrate sono tenute ad adottare misure che garantiscano il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

L'articolo 5 prevede interventi degli Stati membri per il coordinamento di opere di genio civile funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Essi possono fissare regole sulla ripartizione dei costi legati al suddetto coordinamento di opere.

L'articolo 6 e l'articolo 7 integrano le precedenti regole sul coordinamento di opere di genio civile. L'articolo 6 prevede che gli operatori di rete mettano a disposizione informazioni minime riguardanti le opere di tal genere in corso o programmate. L'articolo 7 delinea la procedura di rilascio delle autorizzazioni per opere di genio civile funzionali all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le informazioni in materia, ivi comprese quelle riguardanti eventuali eccezioni, devono essere disponibili attraverso lo sportello unico elettronico (citato al precedente articolo 4). L'articolo 7 stabilisce che le autorità competenti rilascino o rifiutino le autorizzazioni entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una richiesta. Questo termine è prorogabile solo in casi eccezionali, e l'eventuale proroga deve essere quanto più breve possibile. I rifiuti devono essere debitamente giustificati.

Gli articoli 8 e 9 trattano di infrastrutture fisiche interne agli edifici e dell'accesso ad esse. Ai sensi dell'articolo 8, gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete. Il medesimo obbligo vale in caso di opere di profonda ristrutturazione dell'edificio. Inoltre, tutti i condomini nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 saranno dotati di un punto di accesso, mentre i condomini preesistenti dovranno dotarsene in caso di ristrutturazioni profonde. Tuttavia, sono ammesse esenzioni per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, qualora i costi per l'adempimento di tali obblighi fossero sproporzionati o per altri motivi di cui l'articolo 8 fornisce alcuni esempi. L'articolo 9, a sua volta, riconosce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione il diritto di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso. Se però ciò è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i suddetti fornitori di reti pubbliche di comunicazione accederanno all'esistente infrastruttura fisica interna all'edificio. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, i fornitori avranno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto il suo consenso e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comunque, non

pregiudicano il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio, né il diritto di proprietà di terzi. E' anzi contemplata la possibilità di un risarcimento finanziario adeguato in favore di chi abbia subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 stesso.

L'articolo 10 si occupa dell'organismo nazionale per la risoluzione delle controversie, nonché dello sportello unico elettronico menzionato all'articolo 4 e all'articolo 7. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo dagli operatori di rete. I costi di esecuzione delle funzioni dello sportello unico possono essere coperti dagli Stati membri mediante tariffe a carico degli utenti.

Gli articoli 11, 12 e 13 vertono sull'applicazione della direttiva in esame. L'articolo 11 impone agli Stati membri di sanzionare adeguatamente la violazione delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva e di adoperarsi affinché la direttiva 2014/61/UE sia applicata. L'articolo 12 prevede che entro il 1° luglio 2018 la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva in questione. L'articolo 13 obbliga ciascuno Stato membro ad adottare e pubblicare entro il 1° gennaio 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE. Il termine per l'applicazione di tali disposizioni, invece, è il 1° luglio 2016. Si ricorda che la direttiva 2014/61/UE è entrata in vigore il 12 giugno 2014.

**DIRETTIVA 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 15 MAGGIO 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/110/CE DEL
CONSIGLIO CONCERNENTE IL MIELE**

La direttiva 2014/63/UE è stata inserita nell'**Allegato B dall'emendamento 1.12 approvato in sede referente**. Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda di lettura sull'articolo 16 (**introdotto, durante l'esame in sede referente, in seguito all'approvazione dell'emendamento 10.0.1 (testo 2)**) nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 15 MAGGIO 2014, RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA
2011/61/UE (RIFUSIONE)**

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. la scheda sull'articolo 8 nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 15 MAGGIO 2014, SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI NELL'AMBITO DI TRASFERIMENTI INTRA-
SOCIETARI**

La direttiva in esame stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Tra i principali criteri di ammissione elencati dall'art. 5 si ricordano l'appartenenza dell'entità ospitante⁶² e dell'impresa stabilita in un Paese terzo alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; l'impiego continuativo per un periodo minimo per la stessa impresa o lo stesso gruppo di imprese; la presentazione di un contratto o di una lettera di incarico del datore di lavoro; la prova delle qualifiche e dell'esperienza richieste. In termini più generali, il par. 8 specifica che "ai fini della presente direttiva non sono ammessi cittadini di Paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica".

L'art. 6 conferma che ogni Stato membro ha il diritto di determinare i volumi di ingresso dei cittadini di Paesi terzi e che l'ammontare dei medesimi può, dunque, determinare il respingimento di una domanda di permesso per trasferimento intra-societario.

La procedura per ottenere il permesso al trasferimento intra-societario è descritta nel Capo III (art. 10-16) e prevede la presentazione di una domanda da parte di un cittadino di un Paese terzo o dell'entità ospitante (art. 11) ed il rilascio di un permesso uniforme (art. 13). La decisione sulla domanda, o il suo rinnovo, deve essere assunta per iscritto, motivata in caso di rigetto e notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di presentazione. È inoltre impugnabile, conformemente al diritto nazionale (art. 15).

Le motivazioni alla base di un possibile rifiuto sono elencate all'art. 7 mentre l'art. 8 disciplina i casi di revoca o mancato rinnovo.

Qualora per l'inosservanza delle condizioni di ingresso possa essere ritenuta responsabile l'entità ospitante, lo Stato membro interessato prevede, ai sensi dell'art. 9, sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". È previsto che (art. 9, par. 3) gli Stati membri adottino misure per prevenire eventuali abusi e sanzionare violazioni alla direttiva. A questo fine sono previste attività di monitoraggio, valutazione e, ove opportuno, ispezione.

Il Capo IV è dedicato ai diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario. L'art. 17 individua il contenuto minimo dei suddetti diritti nella possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, di libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso. L'art. 18 dettaglia il

⁶² Ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3, lett. d), entità ospitante è "l'entità presso la quale è trasferito il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario".

diritto alla parità di trattamento e l'art. 19 i diritti riservati ai familiari del lavoratore trasferito.

Il Capo V è dedicato alla mobilità all'interno dell'Unione europea ed illustra le condizioni in base alle quali i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso intra-societario possono, in virtù di tale documento, entrare, soggiornare e lavorare in uno o più altri Stati membri. Vengono distinte le ipotesi di mobilità di breve durata, per la quale è richiesta una notifica (art. 21), e di lunga durata, per la quale lo Stato membro può accettare la notifica o adottare l'*iter* più articolato descritto nell'art. 22. L'art. 23 elenca, tra l'altro, i rapporti tra i diversi Stati membri (coinvolti nella mobilità all'interno dell'Unione europea), nonché i casi in cui gli Stati membri possono imporre sanzioni nei confronti dell'entità ospitante.

Ai sensi dell'art. 4, la direttiva "si applica fatte salve disposizioni più favorevoli" del diritto dell'Unione o di accordi bilaterali o multilaterali.

Ai sensi dell'art. 26, gli Stati membri devono designare dei punti di contatto, anche ai fini di ricevere e trasmettere informazioni.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 29 novembre 2016.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2010\) 378](#), oggetto di approfondimento in una [scheda di lettura](#), curata dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea.

L'esame della 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha portato all'approvazione, il 29 settembre 2010, della [risoluzione XVIII, n. 53](#), della XVI legislatura, nella quale la Commissione medesima si è espressa in senso favorevole.

DIRETTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE RELATIVA AL DISTACCO DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO («REGOLAMENTO IMI»)

La direttiva in oggetto vuole migliorare e rafforzare la realizzazione, l'applicazione e l'esecuzione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori del settore dei servizi in ambito transfrontaliero.

A questo fine è previsto che gli Stati membri designino una o più autorità competenti (art. 3), le quali sono chiamate ad effettuare una valutazione generale per stabilire l'autenticità del distacco, anche (ma non solo) sulla base degli elementi elencati all'art. 4 e relativi sia all'impresa che al lavoratore.

Al fine di facilitare il lavoratore distaccato, spetta agli Stati membri adottare "le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione (...) che i prestatori di servizio devono rispettare siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica" (art. 5).

Gli Stati dovranno inoltre cooperare "strettamente", prestandosi mutua assistenza senza indebiti ritardi, in particolare rispondendo alle motivate richieste di informazioni delle autorità competenti e eseguendo controlli, ispezioni e indagini in relazione a situazioni di distacco (art. 6). Il par. 9 dell'art. 6 specifica che "la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono prestate a titolo gratuito" e possono beneficiare di finanziamenti della Commissione europea "senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio" (art. 8, par. 2, c. 2). L'art. 21 specifica che la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri sono attuate per mezzo del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), già istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012⁶³.

L'art. 9 elenca, in maniera non esaustiva, gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre, qualora necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi della direttiva, "a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione" (comma 1).

L'art. 10 disciplina i controlli ed i meccanismi di vigilanza ("efficaci ed adeguati", anche tramite ispezioni) che gli Stati membri devono predisporre nel loro territorio. E' prevista la possibilità di procedere a campione. Tuttavia "le

⁶³ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»).

ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi da parte delle autorità competenti".

Il Capo V (art. 11-12) è dedicato all'esecuzione degli obblighi e contiene norme finalizzate ad assicurare la possibilità, per i lavoratori che ritengano di avere subito un pregiudizio, di "ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro" mediante azioni giudiziarie o amministrative, "anche dopo che abbia avuto termine il rapporto di lavoro" (art. 11). L'art. 12 disciplina il subcontratto, introducendo forme di responsabilità del subcontraente. Il Capo VI (artt. 13-19) disciplina l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o delle ammende.

Agli Stati membri spetta, ai sensi dell'art. 20, stabilire le sanzioni ("effettive, proporzionate e dissuasive") applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 giugno 2016.

La direttiva deriva dalla proposta [COM\(2012\) 131](#), oggetto di approfondimento in un [dossier](#), curato dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea.

L'esame della 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha portato all'approvazione, il 2 maggio 2011, della [risoluzione XVIII, n. 156](#), della XVI legislatura, nella quale la Commissione medesima si è espressa in senso favorevole.

DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE (RIFUSIONE)

La direttiva 2014/68/UE è stata inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**. Scopo della direttiva è quello di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla [decisione n. 768/2008/CE](#), che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al [regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#), in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature - compresi eventualmente elementi annessi a parti pressurizzate - sottoposte ad una pressione superiore a 0,5 bar. Essa fissa gli obblighi di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, in relazione ai loro rispettivi ruoli. A tal fine, la direttiva reca disciplina relativa agli obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti da loro autorizzati, degli importatori e dei distributori.

La direttiva impone ai fabbricanti di assicurare che le attrezzature siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. Ulteriori obblighi riguardano la preparazione e la conservazione della documentazione tecnica. Inoltre, i produttori devono indicare sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e il proprio indirizzo postale, quale punto unico di contatto. Qualora dimensione o conformazione dell'attrezzatura non consentano l'apposizione di tali indicazioni, queste andranno riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura. Le informazioni relative al punto unico di contatto devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. Analoghi obblighi relativi alla denominazione, al marchio o denominazione, nonché al punto di contatto sono posti in capo agli importatori.

La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ed è redatta secondo la struttura indicata nell'allegato IV. La marcatura CE è soggetta ai principi generali previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. La direttiva in esame, peraltro, detta le disposizioni specifiche circa le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura suddetta.

La direttiva, inoltre, disciplina i casi in cui le attrezzature presentino rischi per la sicurezza: in tali casi, lo Stato membro, qualora le competenti autorità di

vigilanza abbiano evidenziato tali rischi, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive al fine di rendere l'attrezzatura a pressione conforme oppure di ritirare o di richiamare il prodotto dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio. I risultati della valutazione sulla conformità devono essere resi noti agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui la mancata conformità non investa il solo territorio nazionale.

La direttiva attribuisce, infine, alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di tenere debitamente in conto eventuali problemi relativi alla sicurezza che dovessero emergere. Tale delega è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2015. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni sull'atto delegato entro due mesi: in caso di obiezione l'atto non entra in vigore. È abrogata (con la decorrenza prevista dall'articolo 50) la direttiva 97/23/CE, le cui disposizioni sono rifeuse nella presente direttiva.

Il termine di recepimento è fissato al 28 febbraio 2015.

DIRETTIVA 2014/86/UE DEL CONSIGLIO, DELL'8 LUGLIO 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/96/UE, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE COMUNE APPLICABILE ALLE SOCIETÀ MADRI E FIGLIE DI STATI MEMBRI DIVERSI

La direttiva 2014/86/UE modifica la cd. 'Direttiva madri-figlie' (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri. Le modifiche intendono, quindi, porre un freno alle asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali. In particolare, l'intervento ha riguardato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*) della direttiva, con la finalità di evitare che i benefici della stessa producano situazioni di doppia non imposizione con vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

La modifica alla direttiva del 2011 prevede che lo Stato della società madre (o della sua stabile organizzazione) deve astenersi dal sottoporre gli utili a imposizione solo nella misura in cui tali utili siano non deducibili nello Stato della fonte. In sostanza, lo Stato membro della società madre deve accordare l'esenzione per i profitti distribuiti dalla figlia a condizione che essi non siano deducibili nello Stato della figlia; in altri termini, lo Stato del percipiente deve tassare la parte di utili deducibile nello Stato della fonte. La modifica alla direttiva madre-figlia è finalizzata a neutralizzare eventuali schemi abusivi che utilizzano strumenti ibridi (*hybrid loan structures*), ossia prestiti da cui derivino proventi in grado di creare arbitraggi fiscali tra due o più Stati membri, in quanto per lo Stato erogante sono interessi passivi e quindi deducibili dal reddito del pagatore (società figlia), mentre per lo Stato di destinazione si tratta di dividendi e pertanto esenti ai sensi della direttiva in capo al percettore (società madre).

L'intervento legislativo ricalca quanto già presente nel nostro ordinamento all'articolo 44, comma 2, del Tuir; infatti, in base a tale previsione è negato il trattamento di esclusione da tassazione dei dividendi alle remunerazioni degli strumenti finanziari che nel paese estero sono considerati titoli di debito che determinano la deducibilità degli interessi passivi. Si tratta di una misura unilaterale di contrasto della doppia non imposizione, mentre la direttiva assume rilevanza multilaterale all'interno della Ue e agisce in condizioni di reciprocità. La modifica alla direttiva consegue alla raccomandazione della Commissione 2012/772/Ue sulla pianificazione fiscale aggressiva che sensibilizzava gli Stati membri sul tema delle asimmetrie impositive; tema peraltro in discussione anche in sede Ocse nell'ambito dell'Action plan Beps. In tale contesto, è stato posto in consultazione pubblica il documento "Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements" dalle cui proposte risulta come la disciplina di contrasto degli strumenti ibridi potrebbe prevedere specifiche previsioni - sulla falsariga di quanto introdotto nella madre-figlia - che gli Stati aderenti all'organizzazione

potrebbero applicare in via autonoma e in condizioni di reciprocità. La Direttiva in titolo, inoltre, aggiorna l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE, con l'inserimento di altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato alla data del 31 dicembre 2015.

DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO, DELL'8 LUGLIO 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/71/EURATOM CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

La direttiva 2009/71/Euratom, di cui si propone la modifica, introduceva l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) (Fundamental safety principles - Iaea Safety Standard series SF-1 (2006)).

L'incidente nucleare verificatosi a Fukushima nel 2011 ha riportato l'attenzione mondiale sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e per garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari effettuati in Europa in seguito a una decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 hanno messo in luce la necessità di adeguare il quadro normativo sulla sicurezza. In particolare, si è reso evidente il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono essere rafforzate sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, disponendo altresì di risorse adeguate.

Le modifiche alla normativa esistente devono inoltre comprendere un miglioramento del coordinamento tra autorità nazionali competenti, una più stretta cooperazione e uno stabile scambio di informazioni, soprattutto quando gli impianti nucleari siano prossimi alle frontiere tra Stati confinanti, dato che le conseguenze degli eventuali incidenti interessano aree vaste.

Un altro importante aspetto del miglioramento della sicurezza comprende la formazione costante del personale addetto agli impianti nucleari. Fondamentale è inoltre la trasparenza nelle questioni di sicurezza nucleare, sia nei confronti delle popolazioni nazionali, sia nei confronti degli altri Stati e delle istituzioni europee. È infatti previsto che gli Stati membri informino tempestivamente la Commissione e gli altri Stati in caso di emergenza radiologica sul loro territorio.

Quindi, gli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva del 2009 dovrebbero essere elevati di livello in tutta Europa, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti. Coinvolti in questo sforzo dovrebbero essere particolarmente - oltre alle autorità di regolamentazione nazionali - i soggetti titolari delle licenze, che devono sempre essere rilasciate dalle autorità nazionali che esercitano anche il controllo. La difesa contro i rischi nucleari deve essere organizzata in crescenti livelli di sicurezza e deve impennarsi su una serie di punti chiave: efficiente gestione, istruzione, formazione del personale, efficacia delle valutazioni. È sottolineata l'importanza della funzione di contenimento che rappresenta l'ultima barriera per la protezione delle persone e dell'ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente.

La direttiva in esame - inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12** - si compone di soli due articoli, il primo dei quali propone modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom. Vi sono modifiche alle definizioni contenute nella direttiva del 2009, sono modificate le parti relative agli obblighi generali degli Stati membri relativi all'oggetto del quadro legislativo nazionale. Gli Stati membri devono istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevenano eventuali conflitti di interesse.

La direttiva introduce nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza.

Le nuove disposizioni della direttiva in esame impongono agli Stati di regolamentare il quadro della sicurezza nucleare con misure sulla capacità e competenza degli operatori coinvolti; gli Stati devono introdurre norme sulla trasparenza e l'informazione, devono provvedere affinché gli impianti siano progettati costruiti, utilizzati e disattivati con l'obiettivo primario della sicurezza.

Inoltre, è richiesto che gli Stati membri provvedano circa la valutazione iniziale e la revisione periodica degli impianti, nonché la risposta alle emergenze che insorgono nei siti nucleari.

Infine, la direttiva richiede che ogni dieci anni almeno gli Stati dispongano verifiche di autovalutazione del quadro normativo e delle misure sulle autorità di regolamentazione.

L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri entro il 15 agosto 2017.

DIRETTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO

La direttiva in esame - inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12** - ha come riferimento la direttiva 2008/56/CE, che stabilisce principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere, sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. Stabilisce che sia applicato l'approccio ecosistemico indicato all'art. 1, par. 3, di tale direttiva, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di non risentire dei cambiamenti indotti dall'uomo. Ulteriore elemento di riferimento è il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.

Intento della presente direttiva è quello di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e lo sviluppo e l'uso sostenibile delle zone marine e delle loro risorse (art. 1). Ogni Stato membro è tenuto perciò ad elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4) con il fine di attuare sviluppo e crescita sostenibile, tenendo tuttavia nella giusta considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali. L'obiettivo indicato all'art. 5 è quello di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del settore energetico per ciò che riguarda il mare, il settore dei trasporti marittimi e i settori della pesca e dell'acquacoltura. Scopo fondamentale è quindi quello di tutelare l'ambiente anche rispetto all'impatto del cambiamento climatico.

Tra i requisiti minimi elencati all'art. 6 per la pianificazione dello spazio marittimo vi è l'obbligo da parte degli Stati membri di tener conto delle interazioni terra-mare e degli aspetti relativi alla sicurezza, di assicurare il coinvolgimento di tutte le parti interessate e garantire l'impiego dei migliori dati disponibili. Agli Stati membri che condividono un bacino marino viene richiesto inoltre di promuovere un'efficace collaborazione transfrontaliera, nonché la cooperazione con i paesi terzi (come definito dagli artt. 11 e 12). Ulteriore obbligo è quello di assicurare che i soggetti interessati, le autorità competenti e la popolazione interessata abbiano accesso ai piani di gestione.

Particolare importanza viene data alla necessità di una buona organizzazione nell'utilizzo e nella condivisione dei dati necessari per i piani di gestione.

La cooperazione fra gli Stati membri che condividono un bacino marino deve essere realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, e/o strutture di autorità competenti degli Stati membri, e/o eventuali altri metodi. Ugualmente importante è anche la cooperazione con i paesi terzi.

Ogni Stato membro deve designare le autorità competenti per l'attuazione della direttiva e trasmetterne l'elenco alla Commissione (v. allegato alla direttiva).

Alla Commissione e agli altri Stati membri interessati deve essere trasmessa copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e tutti gli aggiornamenti entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Entro un anno dall'adozione di tali piani la Commissione è incaricata di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riepilogativa dei progressi compiuti (art. 14).

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 18 settembre 2016 (art. 15). I piani di gestione dello spazio marittimo indicati all'art. 4 devono invece essere stabiliti non oltre il termine del 31 marzo 2021.

La direttiva deriva dalla proposta COM(2013)133 def. sulla quale la 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha espresso parere favorevole approvando la relazione di cui al [Doc. XVIII n. 5](#) in data 26 giugno 2013.

DIRETTIVA 2014/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM), PER QUANTO RIGUARDA LE FUNZIONI DI DEPOSITARIO, LE POLITICHE RETRIBUTIVE E LE SANZIONI

Riguardo al contenuto della direttiva, cfr. scheda di lettura sull'articolo 9 nel presente *dossier*.

**DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 22 OTTOBRE 2014, SULLA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA
PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI**

La direttiva, inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi. Ciascuno Stato membro adotta un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva. I quadri strategici nazionali devono tener conto non solo della normativa europea, ma anche delle caratteristiche regionali e della necessità di coordinamento con le norme degli altri Stati. I Quadri Strategici Nazionali così elaborati dovranno essere sottoposti alla Commissione entro il 18 novembre 2016.

I combustibili 'alternativi' per il trasporto sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.

Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri.

Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto - tra l'altro - del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020 indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Gli Stati membri assicurano il rispetto dei principi della libertà di concorrenza (i punti di ricarica accessibili al pubblico potranno approvvigionarsi di energia presso qualunque fornitore dell'Unione) e della trasparenza dei prezzi; inoltre faranno in modo che gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria.

La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo

dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015.

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili per gli utenti informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda di veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili o che possono essere ricaricati tramite punti di ricarica. Inoltre, renderanno disponibili informazioni circa l'ubicazione dei punti di distribuzione, in modo non discriminatorio.

Successivamente al termine di presentazione dei rispettivi Quadri Strategici Nazionali, gli Stati membri presentano entro il 18 novembre 2019 alla Commissione una relazione sull'attuazione, e successivamente ogni tre anni. La Commissione, da parte sua, trasmette entro il novembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali ricevuti dagli Stati membri.

La direttiva in esame è corredata da due Allegati:

Il primo riguarda il contenuto della Relazione che la Commissione deve trasmettere al PE e al Consiglio sui vari quadri strategici nazionali ricevuti. Essa deve evidenziare le misure giuridiche richieste dagli Stati a sostegno della realizzazione delle infrastrutture per la distribuzione di combustibili alternativi, le misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano, le misure finanziarie a sostegno della realizzazione della produzione, gli investimenti in ricerca, sviluppo e dimostrazione, la stima degli obiettivi.

Il secondo allegato riguarda invece le specifiche tecniche per i vari punti di ricarica: distribuzione di elettricità, punti di rifornimento di idrogeno, punti di rifornimento di gas naturale.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 novembre 2016.

DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E DI INFORMAZIONI SULLA DIVERSITÀ DA PARTE DI TALUNE IMPRESE E DI TALUNI GRUPPI DI GRANDI DIMENSIONI

Publicata sulla GUCE del 15 novembre 2014, la direttiva in oggetto modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

La direttiva 2014/95/UE, inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**, si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'art. 19 della direttiva 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla direttiva 2013/34/UE l'articolo 19-*bis*, concernente la '*Dichiarazione di carattere non finanziario*', in cui si prevede l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre, l'articolo 1 modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali,

ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

La direttiva 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato. A tal fine, il medesimo articolo 1 della direttiva in esame aggiunge l'articolo 29-*bis* alla direttiva 2013/34/UE, in tema di '*Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario*', che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.

L'articolo 2 della direttiva in esame prevede che la Commissione elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi *stakeholders*, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva in commento e pubblichi tale rapporto entro il 6 dicembre 2018, eventualmente corredandolo di proposte legislative.

L'articolo 4 fissa il 6 dicembre 2016 quale termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della direttiva e l'articolo 6 i destinatari della stessa.

DIRETTIVA 2014/100/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 28 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NAVALE E D'INFORMAZIONE

La presente direttiva, inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**, modifica la direttiva 2002/59/CE sostituendone completamente l'allegato III, come disposto dal primo dei tre articoli da cui è composta.

Obiettivo della modifica è quello di aggiornare il contenuto dell'allegato inserendo l'esperienza ed i progressi tecnici fatti dal 2002 con SafeSeaNet.

SafeSeaNet è il sistema dell'Unione per lo scambio dei dati marittimi, istituito in base al dettato della direttiva 2002/59/CE che ha istituito un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di scambio delle informazioni volto a garantire una maggiore sicurezza ed efficienza e una migliore risposta alle situazioni potenzialmente pericolose. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è divenuta operativa nel 2003 ed ha avviato il sistema SafeSeaNet nell'ottobre 2004. Tale sistema consente il miglioramento della sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento. Permette inoltre lo scambio di informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Si inserisce nel quadro di un monitoraggio del traffico navale e di un sistema comune per la condivisione delle informazioni per il settore marittimo che consente di dare accesso ad informazioni relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi o all'inquinamento. Lo scambio dei messaggi elettronici ed il sistema SafeSeaNet rendono più efficiente ed efficace lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità.

L'allegato III, così come viene introdotto dalla direttiva in esame, espone i concetti generali e l'architettura di SafeSeaNet. Il sistema è formato da una rete di sistemi nazionali e da una banca dati centrale di raccordo. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA). La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale. Il controllo avviene in cooperazione con gli Stati membri. Il sistema centrale funge da punto nodale e collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione è responsabile dell'attuazione tecnica, della documentazione di SafeSEaNet, dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi.

Vengono inoltre definiti i principi di gestione e le modalità di sviluppo del documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e della documentazione tecnica.

Lo scambio e la condivisione dei dati avviene tramite l'interazione con sistemi pubblici e privati.

Sistema centrale e sistemi nazionali devono essere conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per ciò che concerne la riservatezza delle informazioni e i principi in materia di sicurezza descritti dal Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).

L'art. 2 impone agli Stati membri di conformarsi al dettato della direttiva entro il 18 novembre 2015.

DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 NOVEMBRE 2014, RELATIVA A DETERMINATE NORME CHE REGOLANO LE AZIONI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DEGLI STATI MEMBRI E DELL'UNIONE EUROPEA.

La direttiva 2014/104/UE - inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12** - stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.

Inoltre, la direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

La direttiva in esame ha come base giuridica gli articoli 103 e 114 del TFUE, in quanto essa persegue due scopi parimenti importanti e legati fra loro: da un lato, l'attuazione dei principi di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni dominanti) e, dall'altro lato, l'adozione di condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno, evitando che un approccio eccessivamente disomogeneo da parte degli Stati membri a questi temi finisca per tradursi in discriminazioni a danno di alcuni cittadini e imprese per i quali l'esercizio dei diritti che discendono dai Trattati potrebbe risultare meno favorevole.

La direttiva in esame, intervenendo ad armonizzare le legislazioni nazionali e fissando norme applicabili in base al principio di sussidiarietà, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea, la quale aveva chiarito che le richieste di risarcimento dei danni per violazione degli articoli 101 o 102 TFUE rappresentano un fondamentale ambito di applicazione a livello privato della normativa europea sulla concorrenza.

La direttiva dedica (Capo II, artt. 5-8) ampio spazio al tema della divulgazione delle prove, aspetto decisivo nell'ottica di garantire un'effettiva tutela ai soggetti vittime di un illecito antitrust, i quali, generalmente, non dispongono dei documenti necessari per la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

A tale proposito, la direttiva prevede che, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali potranno ordinare al convenuto o ad

un terzo la divulgazione delle prove rilevanti di cui tali soggetti abbiano la disponibilità, a determinate condizioni che vengono precisate dallo stesso atto dell'Unione. Sono introdotti tuttavia dei limiti alla divulgazione delle prove, le quali in alcuni casi sono inammissibili.

Un altro aspetto della direttiva riguarda l'effetto da riconoscere alle decisioni dei giudici nazionali. A tale riguardo, l'articolo 9 prevede che una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza, che abbia accertato una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, costituisca "automaticamente" la prova di tale violazione dinanzi ai giudici dello stesso Stato membro in cui si è verificata l'infrazione. L'articolo 10 affronta, poi, la questione della prescrizione e di come tale istituto venga influenzato a fronte dell'intervento di un'autorità garante della concorrenza. L'articolo 11 della direttiva prevede che se la violazione della normativa antitrust concerne un comportamento congiunto di più imprese, esse devono essere ritenute responsabili in solido, con la conseguenza che il soggetto danneggiato potrà esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino a conseguire il totale indennizzo.

Altro tema molto dibattuto riguarda il problema del trasferimento del sovrapprezzo cui la direttiva dedica l'intero Capo IV (artt. 12-16). Tali disposizioni mirano, da un lato, a riconoscere che il risarcimento del danno spetti a chiunque; dall'altro lato, che siano evitati casi di arricchimento senza causa, ovvero siano concessi risarcimenti del danno superiori al danno effettivamente subito. Le previste norme nazionali di procedura che dovrebbero applicarsi dovranno essere ispirate a linee guida che la Commissione stessa dovrà adottare per i giudici nazionali.

L'articolo 17 è dedicato al tema della quantificazione del danno. La norma fa un implicito richiamo al principio di effettività, precisando che né l'onere della prova né il grado di rilevanza della stessa, richiesti per la quantificazione del danno, devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Il secondo paragrafo dell'art. 17, peraltro, introduce una presunzione della sussistenza di un danno qualora la violazione delle norme sulla concorrenza consista in un "cartello", poiché in questo caso è quasi sempre presente un sovrapprezzo illegale.

Il successivo capo VI è dedicato alla composizione consensuale delle controversie.

Al fine di favorire il ricorso ad una definizione non giudiziale (arbitrati, mediazione, transazioni stragiudiziali, ecc.) di esse, l'articolo 18 stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere, per tutta la durata del procedimento, una sospensione (sino a due anni) del termine di prescrizione previsto per intentare un'azione per il risarcimento del danno.

L'articolo 19 prevede che gli Stati membri dovranno provvedere affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale transazione sia sottratta la parte di danno arrecata dal coautore della violazione del diritto della concorrenza che ha a sua volta partecipato alla transazione consensuale.

L'articolo 20 stabilisce che la Commissione ne riesaminerà il testo e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 dicembre 2020.

L'articolo 21 fissa poi il 27 dicembre 2016 come data ultima per il recepimento della direttiva all'interno degli ordinamenti nazionali.

Infine, l'articolo 22 definisce l'ambito di applicazione temporale delle norme nazionali di trasposizione del testo UE, le quali non potranno avere efficacia retroattiva e, pertanto, non potranno riguardare azioni per il risarcimento del danno in merito alle quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014.

DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 2014 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

La direttiva 2014/107/UE, inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**, affronta il problema delle frodi e delle evasioni fiscali transfrontaliere. Essendo lo scambio automatico delle informazioni uno degli strumenti più efficaci per contrastare i suddetti fenomeni, si è deciso di ampliarne l'ambito precedentemente stabilito dalla direttiva 2011/16/UE. Pertanto, la direttiva 2014/107/UE modifica in molti punti la direttiva 2011/16/UE, novellandola. Le modifiche interessano soprattutto l'articolo 8 (*Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni*) della direttiva 2011/16/UE.

Tra le novità salienti, si rileva che l'articolo 1, comma 2, della direttiva 2014/107/UE sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE. In conseguenza di tale sostituzione, mentre prima l'autorità competente di uno Stato membro poteva indicare alle omologhe autorità degli altri Stati membri di non volere ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo, adesso tale facoltà viene meno e dunque tutte le informazioni del genere vengono comunicate, a prescindere dall'importo dei redditi e capitali in parola. Il nuovo paragrafo 3-*bis*, introdotto dalla nuova direttiva nell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE, impegna ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per imporre alle proprie istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le norme in materia e le norme di adeguata verifica fiscale (*due diligence*). Inoltre, sempre ai sensi del nuovo paragrafo 3-*bis* inserito nell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE, l'autorità competente di uno Stato membro comunica alle autorità competenti sue omologhe le informazioni riguardanti titolarità e saldi dei conti correnti, dividendi, plusvalenze e altri redditi finanziari. Peraltro, un nuovo apposito paragrafo, introdotto nell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE dall'articolo 1, lettera e), della direttiva 2014/107/UE, prevede che ciascuno Stato membro, entro fine luglio 2015, fornisca un elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e come conti esclusi. Le predette eccezioni devono soddisfare requisiti dettagliatamente indicati nell'allegato 1, Sezione VIII, alla medesima direttiva 2014/107/UE e, comunque, l'attribuzione dello status di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione, oppure di conto escluso, non deve pregiudicare gli scopi della direttiva.

La lettera c) dell'articolo 1 della direttiva 2014/107/UE, recando una nuova versione del paragrafo 5 dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE, dispone che il Consiglio, nell'esaminare un'eventuale futura proposta da parte della Commissione europea, prenda in considerazione l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni, al

fine di prevedere che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi alle altre, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2017 in avanti su tutte le cinque categorie di reddito e di capitale elencate nel paragrafo 1 dell'articolo 8 stesso - ossia redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazioni sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari - anziché solo su tre di esse (come era stabilito in precedenza). In più, il Consiglio potrà ampliare l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3-*bis* del novellato articolo 8 della direttiva 2011/16/UE.

Quanto ai tempi per conformarsi alla direttiva 2014/107/UE, la direttiva stessa, con il suo articolo 2, prescrive che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2015, e le applichino dal 1° gennaio 2016.

DIRETTIVA 2014/112/UE DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 2014, CHE ATTUA L'ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE TALUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE, CONCLUSO TRA LA EUROPEAN BARGE UNION (EBU), L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI CAPITANI (ESO) E LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF)

La direttiva 2014/112/UE è stata inserita nell'Allegato B del disegno di legge **durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.12**. Essa consta di sei articoli e dispone l'attuazione dell'Accordo europeo, concluso il 15 febbraio 2012, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, Accordo riportato in allegato alla medesima direttiva. Gli Stati membri possono approvare disposizioni più favorevoli e in nessun caso l'attuazione dell'Accordo può comportare un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori del settore.

L'Accordo introduce prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili interne. Esso si applica agli equipaggi e al personale di bordo che operano su imbarcazioni impiegate in tale settore, fatte salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione. In considerazione della specialità di alcune funzioni inerenti al settore, l'orario di lavoro, fissato in via generale in otto ore di lavoro giornaliero, può essere aumentato secondo i criteri previsti dall'Accordo medesimo. Sono fissate comunque delle soglie massime di ore lavorate giornaliere, settimanali e annuali. Analogamente, sono fissati soglie e criteri di distribuzione dei giorni di riposo in relazione ai giorni di lavoro. Oggetto di specifica disposizione è il lavoro stagionale a bordo delle navi passeggeri: anche in questo caso, sono previsti tetti massimi per le ore lavorate e criteri per l'attribuzione dei riposi. L'Accordo, in ogni caso, prevede per i lavoratori del settore periodi di riposo minimi pari a 10 ore per ogni periodo di 24 ore, di cui almeno sei ore di riposo ininterrotto, e 84 ore per ogni periodo di sette giorni. Sono inoltre previste pause obbligatorie per chi svolge un lavoro per più di sei ore giornaliere, i cui tempi e modi di fruizione sono fissati da contratti collettivi o da accordi tra le parti sociali o, in mancanza di tali accordi, dalla legislazione nazionale. Con riferimento al lavoro notturno, l'orario di lavoro massimo settimanale è fissato a 42 ore per ogni periodo di sette giorni. Infine, tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, proporzionalmente ridotte in caso di periodo di lavoro di durata inferiore ad un anno.

Con riferimento alla protezione dei minori, l'Accordo rimanda alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Si prevede, inoltre, che si possa derogare al divieto di lavoro notturno per i minori

solo, in via eccezionale, nei confronti di giovani di età superiore a 16 anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione nazionale e solo quando ciò si riveli necessario per raggiungere un obiettivo di formazione durante un corso riconosciuto.

Per consentire le necessarie verifiche, l'Accordo prevede che l'orario di lavoro e i periodi di riposo di ciascun lavoratore siano annotati in un registro.

In situazioni di emergenza, il conduttore della nave (o un suo rappresentante) può esigere le ore necessarie a garantire la sicurezza immediata dell'imbarcazione.

Sono, infine, dettate disposizioni in materia di controlli sanitari, di protezione della sicurezza e della salute e di ritmo di lavoro, il quale deve essere sempre informato al principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2016.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DELLA COMMISSIONE, DEL 31 OTTOBRE 2014, CHE MODIFICA L'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO DI PORTATA DEI CONTATORI DELL'ACQUA

La direttiva (UE) 2015/13 - inserita nell'Allegato B del disegno di legge **in sede referente per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.12** - apporta modifiche all'Allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al campo di portata dei contatori dell'acqua.

La direttiva 2014/32/UE fornisce i requisiti che devono possedere alcuni strumenti di misura utilizzati per specifiche funzioni stabilite dagli Stati membri. Il primo requisito sul quale si sofferma la citata direttiva nell'allegato III è quello relativo ai contatori dell'acqua. Per tali contatori stabiliva un campo di portata pari a $Q_3/Q_1 \geq 10$.

Infatti, tale campo di portata riuscirebbe a garantire una maggiore economicità rispetto ad altri contatori. Tuttavia, si attribuisce discrezionalità all'impresa di pubblica utilità relativamente all'installazione del contatore affinché la scelta venga effettuata anche in base alla misura del consumo previsto o prevedibile.

La direttiva in esame modifica il primo dei requisiti dei contatori dell'acqua di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE, stabilendo che il valore del campo di portata dei contatori deve essere pari a $Q_3/Q_1 \geq 40$, corrispondente alla qualità minima disponibile attualmente sul mercato dell'Unione. L'articolo 1 della direttiva predetta lascia peraltro inalterati gli altri requisiti previsti per i contatori d'acqua.

Il nuovo campo di portata previsto dalla direttiva in esame corrisponde alle disposizioni della norma EN 14154.

EN 14154 è il nuovo standard europeo che regola tutti i tipi di contatori per acqua installati su condotte chiuse e completamente riempite di acqua. Tale standard si applica a tutti i tipi di contatori indipendentemente dal principio di funzionamento. Si applica in particolare ai contatori di seguito indicati:

- contatori meccanici, volumetrici e a turbina;
- contatori meccanici con totalizzatore elettronico;
- contatori meccanici che incorporano qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica;
- contatori basati su principio di funzionamento elettrico o elettronico;
- dispositivi elettronici per controlli metrologici.

L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri entro il 19 aprile 2016.

DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MARZO 2015, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) SUL LORO TERRITORIO

La direttiva (UE) 2015/412, **inserita nell'Allegato B in sede referente per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.12**, apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di “nuove prove” relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l’ambiente. In base alla nuova normativa, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati.

La direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, ha abrogato la direttiva 90/220/CEE, che ha rappresentato il primo strumento normativo europeo di regolamentazione per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, e, con il [regolamento \(CE\) n. 1829/2003](#), ha finora costituito il quadro normativo completo in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) stabilendo procedure e criteri armonizzati per la valutazione caso per caso. La direttiva 90/220/CEE non individuava obiettivi sufficientemente chiari in materia di valutazione del rischio e presentava un'eccessiva complessità nelle procedure amministrative e nel sistema di autorizzazione. Per tali ragioni è stato avviato un processo di revisione attraverso il quale si è giunti all'emanazione della direttiva 2001/18/CE.

La direttiva 2001/18/CE, dando attuazione al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea per:

- effettuare la valutazione del rischio sulla base di argomentazioni scientifiche comuni e rilevanti;
- migliorare la gestione di tutti i possibili rischi (diretti e indiretti, immediati e differiti) per l’ambiente e la salute umana e animale;
- regolamentare l’attività di monitoraggio successivamente all’emissione nell’ambiente o all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti e indica criteri comuni circa le modalità per effettuarlo e le regole per la tracciabilità;

- promuovere l'informazione e la consultazione del pubblico sui rilasci sperimentali.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1**, della direttiva in esame introduce l'articolo 26-*bis* alla direttiva 2001/18/CE e stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri nei cui territori vengono coltivati OGM, devono adottare le misure necessarie al fine di evitare che si verifichino eventuali contaminazioni transfrontaliere e, inoltre, le predette misure devono essere comunicate alla Commissione.

Il successivo **comma 2** della direttiva in esame, con l'introduzione dell'articolo 26-*ter* al testo della direttiva 2001/18/CE, illustra le misure che gli Stati membri devono porre in essere con riferimento alla coltivazione degli OGM. In particolare, esso prevede che gli Stati membri, in occasione della procedura di autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione, possano richiedere un adeguamento dell'ambito geografico in modo che una parte o l'intero territorio dello Stato sia escluso da tale coltivazione. Tale richiesta presuppone il parere dell'[EFSA](#) (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

In base al successivo **comma 3**, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione ovvero sia stato confermato l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, uno Stato membro può comunque adottare provvedimenti che limitino o vietino totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, purché si tratti di provvedimenti conformi al diritto dell'Unione europea. Tale iniziativa deve essere motivata da obiettivi di politica ambientale, da motivazioni di pianificazione urbana e territoriale, dall'uso del suolo, dagli impatti socio-economici, dall'esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, dagli obiettivi di politica agricola e dall'ordine pubblico. Tali motivazioni non devono, in nessun caso, confliggere con la "valutazione di impatto ambientale" condotta dall'[EFSA](#).

In base al **comma 4**, lo Stato membro che intende limitare o vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM, è tenuto a presentare preventivamente alla Commissione un apposito progetto con le relative motivazioni. Gli Stati membri che operano scelte in tal senso sono altresì tenuti a rendere pubblicamente disponibili le predette misure. Tali misure non influenzano in alcun modo la libera circolazione degli OGM autorizzati o gli OGM contenuti in prodotti.

L'**articolo 2** della direttiva in esame attribuisce alla Commissione il compito di presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio due distinte relazioni entro il termine del 3 aprile 2019. Si tratta di una prima relazione concernente l'utilizzo della presente direttiva da parte degli Stati membri, che fornisca altresì informazioni circa il corretto funzionamento del mercato interno. La seconda relazione concerne, invece, l'effettivo rimedio ai danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM.

Il successivo **articolo 3** definisce il 3 aprile 2017 quale termine entro il quale la Commissione dovrà eseguire l'aggiornamento degli allegati alla direttiva

2001/18/CE in materia di valutazione del rischio ambientale al fine di allineare tale valutazione agli orientamenti dell'EFSA.

La presente direttiva **non indica un termine di recepimento** per gli Stati membri.

Si ricorda che la direttiva trae origine dalla proposta COM (2010) 375 definitivo. La proposta è stata esaminata dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, che ha approvato la risoluzione [Doc XVIII, n. 54](#). La proposta di regolamento, oltre a contenere osservazioni riguardanti la base giuridica, inserisce una nuova disposizione volta a consentire agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di OGM autorizzati, purché per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente.

La risoluzione si esprime in senso non ostativo rispetto a quanto previsto dal Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», e consente agli Stati membri di adottare misure motivate relative alla coltivazione degli OGM e di svolgere nel modo migliore le valutazioni sull'impatto di tali coltivazioni.

DIRETTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MARZO 2015, INTESA AD AGEVOLARE LO SCAMBIO TRANSFRONTALIERO DI INFORMAZIONI SULLE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

La direttiva in titolo - inserita nell'Allegato B **durante l'esame in sede referente per effetto dell'emendamento 1.9** - mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

La direttiva (UE) 2015/413 si compone di 14 articoli e due Allegati.

L'articolo 1 esplicita l'obiettivo della direttiva, come sopra descritto. L'articolo 2 reca l'ambito di applicazione del provvedimento, il quale si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

- a) eccesso di velocità;
- b) mancato uso della cintura di sicurezza;
- c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- d) guida in stato di ebbrezza;
- e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- f) mancato uso del casco protettivo;
- g) circolazione su una corsia vietata;
- h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

L'articolo 3 reca le definizioni adottate nella direttiva. L'articolo 4 disciplina la procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri. Si prevede che, per le indagini relative alle menzionate infrazioni, lo Stato membro autorizzi i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con facoltà di procedere a ricerche automatizzate sui dati concernenti i veicoli e i relativi proprietari/intestatari. Gli elementi di tali dati devono rispettare l'Allegato I. Quanto ai menzionati punti di contatto nazionali, si dispone che ogni Stato membro ne designi uno ai fini dello scambio dei suddetti dati; le relative competenze sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato. Si prevede che lo Stato membro dell'infrazione utilizzi i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le menzionate infrazioni. Lo scambio di informazioni deve essere effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della direttiva in esame, e deve avvenire in modo sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi, nonché garantendo la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando per quanto possibile applicazioni informatiche

esistenti. Si precisa che le spese per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione delle applicazioni informatiche sono a carico di ciascuno Stato membro.

L'articolo 5 statuisce in ordine alla *'Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale'*, prevedendo che lo Stato membro dell'infrazione decida se avviare o meno procedimenti di *follow-up* relativamente alle summenzionate infrazioni. Qualora esso decida di avviare detti procedimenti, ne informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione. Tali informazioni comprendono, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel territorio dello Stato membro dell'infrazione, a norma del diritto di tale Stato membro. In tale lettera, lo Stato procedente include ogni informazione pertinente, in particolare la natura, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevarla, utilizzando - a tal fine - il modello riportato nell'Allegato II. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione è inviata nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

L'articolo 6 stabilisce in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di trasmettere entro il 6 maggio 2016 (e in seguito ogni 2 anni) una Relazione alla Commissione sul numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite. La relazione include anche una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.

L'articolo 7 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dalla direttiva 95/46/CE ai dati personali trattati nell'ambito della direttiva in esame. In particolare, si prevede che ciascuno Stato membro garantisca che i dati personali trattati ai sensi della direttiva in esame siano rettificati entro un tempo adeguato se inesatti ovvero cancellati o bloccati se non più necessari, e garantisca che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE.

L'articolo 8 prevede che la Commissione metta a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva in esame, quale informazione destinata agli utenti della strada nell'Unione. Le informazioni su tali norme sono fornite alla Commissione dagli Stati membri.

L'articolo 9 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che aggiornino l'Allegato I alla luce del progresso tecnico, al fine di tenere conto

delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché ciò sia previsto da atti giuridici dell'Unione attinenti all'aggiornamento dell'Allegato I.

L'articolo 10 stabilisce le condizioni per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9. In particolare, si prevede che il potere di delega venga conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 13 marzo 2015; che la Commissione elabori una relazione sulla delega al più tardi nove mesi prima della scadenza dei 5 anni e che la delega sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio; gli effetti della revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla GUCE o da una data successiva ivi specificata, ma la revoca non pregiudica la validità dei vigenti atti delegati. Si prevede che nella prassi abituale la Commissione consulti esperti prima di adottare atti delegati e che, non appena adottati, ne dia contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Si specifica che gli atti delegati entrino in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

L'articolo 11 stabilisce in capo alla Commissione l'obbligo di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. In tale relazione, da presentare entro il 7 novembre 2016, la Commissione viene chiamata a concentrarsi sulle seguenti valutazioni:

- eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale;
- efficacia della direttiva sulla riduzione del numero di vittime della strada nell'Unione;
- necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e le procedure automatiche di controllo;
- necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di *follow-up* in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti;
- la possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno;
- le applicazioni informatiche per lo scambio di informazioni fra Stati membri, al fine di garantire una corretta attuazione della direttiva, nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.

L'articolo 12 fissa il 6 maggio 2015 quale termine per il recepimento della direttiva in esame da parte della generalità degli Stati membri; in deroga a tale *deadline*, si posticipa di 2 anni, ovvero al 6 maggio 2017, il termine per il recepimento da parte dei seguenti paesi: Regno di Danimarca, Irlanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della direttiva, fissandone la vigenza a decorrere dal quarto giorno successivo alla pubblicazione sulla GUCE, avvenuta il 13 marzo 2015.

L'articolo 14 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Infine l'Allegato I reca gli elementi dei dati necessari a identificare i veicoli ed i relativi proprietari/intestatari (*cfr.* art. 4) e l'Allegato II riporta il modello per la lettera d'informazione di cui all'articolo 5.

La direttiva trae origine dalla proposta [COM \(2014\) 476 definitivo](#).

La proposta [è stata esaminata dall'8a Commissione permanente](#) (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, che nella [seduta n. 100 del 18/9/2014](#) ha approvato la [risoluzione Doc. XVIII, n. 73](#). In essa la Commissione ha anzitutto sottolineato come la materia oggetto del provvedimento fosse fino ad allora regolata dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 e recepita nell'ordinamento italiano con il [D. Lgs. n. 37 del 2014](#), entrato in vigore il 22 marzo 2014. La Commissione ha poi ricordato che l'emanazione della nuova proposta di direttiva si è resa necessaria in seguito all'annullamento della previgente direttiva 2011/82/UE, disposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 maggio 2014 ([causa C-43/12](#)), che ha individuato la corretta base giuridica per l'adozione dell'atto nell'articolo 91, par. 1, lettera *c*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il miglioramento della sicurezza dei trasporti, anziché, come previsto dalla direttiva precedente, nell'articolo 87, par. 2, del TFUE, in materia di cooperazione tra le forze di polizia. La Commissione ha poi rilevato che la Corte di giustizia, nell'annullare la direttiva del 2011, ne ha però mantenuto gli effetti sino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, entro un termine ragionevole che eccedesse i 12 mesi dalla data della sentenza (ossia il 6 maggio 2015). La Commissione ha poi osservato che la proposta di direttiva in esame riproduce in maniera quasi identica il testo della direttiva precedente, a parte le modifiche necessarie per l'adozione della nuova base giuridica e l'adeguamento dei termini previsti per i vari adempimenti amministrativi.

La Commissione ha, infine, espresso avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto della sussistenza della necessità dell'intervento delle istituzioni europee per realizzare l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, consentendo l'identificazione dei conducenti che commettono infrazioni stradali all'estero e assicurando così parità di trattamento fra conducenti residenti e non residenti. Ai fini del raggiungimento del predetto

obiettivo, l'intervento dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto: accrescendo l'efficienza e la celerità nello scambio di informazioni tra gli Stati membri, attraverso l'adozione di regole e procedure comuni; rafforzando la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di trasporti e di sicurezza stradale, al fine di migliorare gli strumenti di contrasto alle infrazioni e di prevenzione degli incidenti; agevolando il confronto e in prospettiva l'armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali in materia di circolazione e sicurezza stradale all'interno dell'Unione.

La Commissione ha poi espresso avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire; ha infine espresso avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

- in ossequio alla previsione della sentenza della Corte di giustizia dell'UE e al fine di evitare incertezze interpretative, la Commissione ha proposto di valutare l'opportunità di indicare in maniera esplicita, nel testo della proposta di direttiva, che fino alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni della previgente direttiva 2011/82/UE e dei connessi atti con i quali quest'ultima è stata recepita negli ordinamenti nazionali;
- l'opportunità che la nuova direttiva, rispetto a quella del 2011 annullata, pur tenendo conto delle modifiche necessarie per accogliere il mutamento della base giuridica imposto dalla sentenza della Corte di giustizia, confermi l'organizzazione, le procedure e l'impianto complessivo del sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, già definito e concretamente realizzato da questi ultimi, sulla base della precedente direttiva.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

200	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"
201	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1101 "Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico"
202	Dossier	Quadro di legalità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per contrastare le minacce alla sicurezza internazionale provenienti dall'area di crisi del Mediterraneo allargato (2011-2015)
203	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577-A "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
204	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1854 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" <i>Edizione provvisoria</i>
205	Dossier	Dossier del Servizio Studi sullo schema di decreto legislativo "Misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
206	Dossier	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (A.G. 154) Edizione provvisoria
207	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 158 Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni
208	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" Nuovo testo adottato dalla Commissione l'8 aprile 2015
209	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-A "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
210	Dossier	Immigrazione: cenni introduttivi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it